* 1. CAMERA DEI DEPUTATI
		1. 610 MARTEDÌ 15 MARZO 2016

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO**

**DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

* 1. INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5a Senato) . . . . . . . . *Pag.* 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E | » | 5 |
| INTERNI (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | » | 6 |
| GIUSTIZIA (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | » | 31 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . . . . . . . . . .  | » | 38 |
| FINANZE (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | » | 47 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . . . . . . . . . . . . .  | » | 72 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . . . . . .  | » | 81 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . . . . . . . .  | » | 106 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . . . .  | » | 127 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | » | 151 |
| AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | » | 164 |
| AGRICOLTURA (XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | » | 165 |

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l’Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all’Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | *Pag.* | 166 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB-BLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | » | 168 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA . | » | 169 |
| *INDICE GENERALE* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | *Pag.* | 170 |

1. COMMISSIONI RIUNITE
	1. V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

**e 5a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica**

*S O M M A R I O*

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione del presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro *(Svolgimento*

*e conclusione)* ............................................................................. 3

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti *(Svolgimento e conclusione)* ............. 3

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato *(Svolgimento e conclu-*

*sione)* ...................................................................................... 4

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 15 marzo 2016. – Presidenza del presidente della 5a Commissione del Senato Giorgio TONINI.*

* + 1. La seduta comincia alle 11.05.

**Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.**

**Audizione del presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l’im- pianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi l’audizione.

Giuseppe PISAURO, *presidente dell’Uf- ficio parlamentare di bilancio,* svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi i senatori Magda ZANONI (PD) e Paolo GUERRIERI PA-

LEOTTI (PD), nonché i deputati Francesco BOCCIA (PD), Maino MARCHI (PD), Fe-

derico D’INCÀ (M5S) e Rocco PALESE (Misto-CR), ai quali replica Giuseppe PI- SAURO, *presidente dell’Ufficio parlamen- tare di bilancio.*

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e di- chiara conclusa l’audizione.

**Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.**

**Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l’audizione.

Angelo BUSCEMA, *presidente di sezione della Corte dei conti,* svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi i senatori Antonio AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) e Elisa BUL-

GARELLI (M5S), ai quali replicano Angelo BUSCEMA, *presidente di sezione della Corte dei conti,* nonché Marco PIERONI e Clemente FORTE, *consiglieri della Corte dei conti.*

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e di- chiara conclusa l’audizione.

* + 1. La seduta termina alle 13.25.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 15 Marzo 2016.* – *Presidenza del presidente della 5a Commissione del Senato Giorgio TONINI.*

* + 1. La seduta comincia alle 20.05.

**Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.**

**Audizione di rappresentanti della Ragioneria gene- rale dello Stato.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l’im- pianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi l’audizione.

Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, e Biagio MAZZOTTA, *Ispet- tore generale Capo di bilancio*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audi- zione.

Intervengono quindi i senatori Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), Elisa BUL- GARELLI (M5S) e Antonio AZZOLLINI

(AP (NCD-UDC)), il deputato Francesco CARIELLO (M5S), e il presidente Giorgio TONINI, ai quali replicano Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, e Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale Capo di bilancio.*

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e di- chiara conclusa l’audizione.

* + 1. La seduta termina alle 21.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se- duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

1. COMMISSIONI RIUNITE
	1. XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

*S O M M A R I O*

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 3594 Governo: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

Rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ......................... 5

Rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome ................. 5

Rappresentanti della Fondazione Emanuela Zancan Onlus e dell’Istituto per la ricerca sociale

(IRS) ....................................................................................... 5

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.*

**Audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge**

**C. 3594 Governo: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali**

**(collegato alla legge di stabilità 2016).**

**Rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).**

L’audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.45.

**Rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.**

L’audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.35.

**Rappresentanti della Fondazione Emanuela Zancan Onlus e dell’Istituto per la ricerca sociale (IRS).**

L’audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.40.

1. I COMMISSIONE PERMANENTE
	1. (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

*S O M M A R I O*

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|  |  |
| --- | --- |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Emendamenti C. 3057 ed abb.-A (Parere all’Assemblea) *(Esame e conclusione**– Parere)* ..................................................................................  | 7 |
| Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana |  |
| e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman |  |
| il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione* |  |
| *– Parere favorevole)* .......................................................................  | 7 |
| *ALLEGATO 1 (Parere approvato)* .............................................................  | 23 |
| Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della |  |
| Repubblica d’Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014. |  |
| C. 3086 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..  | 10 |
| *ALLEGATO 2 (Parere approvato)* .............................................................  | 24 |
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha |  |
| al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti |  |
| climatici, fatto a Doha l’8 dicembre 2012; b) Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati |  |
| membri, da una parte, e l’Islanda, dall’altra, per quanto concerne la partecipazione |  |
| dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati |  |
| membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o |  |
| aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’in- |  |
| quinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro |  |
| l’inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione |  |
| II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in |  |
| un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 |  |
| febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla |  |
| valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1o-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione |  |
| ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un |  |
| contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. |  |
| Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) *(Esame e* |  |
| *conclusione – Parere favorevole)* ..........................................................  | 12 |
| *ALLEGATO 3 (Parere approvato)* .............................................................  | 25 |
| Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 |  |
| marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l’alienabilità dell’ex collegio di Villa |  |
| Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo C. 2572 |  |
| Carocci (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..........  | 16 |
| *ALLEGATO 4 (Parere approvato)* .............................................................  | 27 |
| Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 Pes |  |
| (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ...............  | 17 |
| *ALLEGATO 5 (Parere approvato)* .............................................................  | 28 |

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione)

*(Esame e rinvio)* ............................................................................ 19

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l’ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2016. (Doc. LXXXVII-*bis,* n. 4).

|  |  |
| --- | --- |
| Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 *(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ...................................  | 21 |
| *ALLEGATO 6 (Parere approvato)* .............................................................  | 29 |
| COMITATO DEI NOVE: |  |
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 3220-A/R Sorial ....  | 22 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ...........  | 22 |
| AUDIZIONI INFORMALI: |  |
| Audizione del Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dottoressa Pia Marconi, in |  |

relazione all’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268) .............................. 22

AVVERTENZA ................................................................................ 22

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

* + 1. La seduta comincia alle 11.40.

**Norme per la limitazione degli sprechi, l’uso con- sapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Emendamenti C. 3057 ed abb.-A.**

(Parere all’Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l’esame degli emen- damenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di compe- tenze legislative di cui all’articolo 117

della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.**

**C. 3285 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l’esame del provve- dimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che l’Ac- cordo in oggetto, che si compone di 15 articoli, è stato siglato ad Amman il 27 giugno 2011 ed è finalizzato a prevenire,

contrastare e reprimere la criminalità or- ganizzata e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti e terrorismo, in con- formità alle rispettive legislazioni nazio- nali e agli accordi internazionali ricono- sciuti dai due Paesi. L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), che accom- pagna il disegno di legge, riferisce che i negoziati per la stipula dell’Accordo in esame, iniziati nel gennaio 2004, hanno conosciuto alterne vicende, soprattutto in considerazione dell’instabilità dell’area mediorientale in cui la Giordania è inse- rita, per giungere alla finalizzazione nel giugno 2011. Su un piano più generale (articolo 7) l’Accordo prevede: lo scambio di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di aggiornamento comuni in specifiche tecniche investigative e opera- tive; lo scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalità organizzata, e di informazioni sui mezzi tecnici impiegati nelle operazioni di polizia; lo scambio di esperienze e di conoscenze tecniche rela- tive alla sicurezza delle reti di comunica- zione telematica; lo scambio di informa- zioni operative sui reati di falsificazione, sui traffici di opere d’arte e di metalli preziosi, nonché di auto rubate, sui reati ambientali, e, in particolar modo, sui traf- fici di armi ed esplosivi, di materiali strategici e nucleari, di immigrazione clan- destina e soprattutto di tratta degli esseri umani, di sfruttamento sessuale dei minori e delle donne, di riciclaggio di denaro o beni di provenienza illecita – con le ope- razioni economico – finanziarie collegate. In base all’articolo 8, le Parti si impegnano ad estendere la reciproca collaborazione anche alla ricerca di latitanti. Gli organi- smi competenti al contrasto delle varie tipologie di reati previsti nell’Accordo sono, per l’Italia, il Ministero dell’interno

* Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte giordana, la Direzione di pubblica sicurezza (articolo 2). Le Parti contraenti concorderanno le modalità per consentire il più rapido scambio di infor- mazioni sulla lotta alla criminalità, anche

con l’impiego di ufficiali di collegamento e l’utilizzo di mezzi telematici. Nel rispetto poi delle rispettive legislazioni nazionali e dei rispettivi impegni a livello internazio- nale, le Parti concordano che a richiesta degli organi competenti di una di esse l’altra Parte potrà dar luogo nel proprio territorio a procedure investigative nei confronti di attività ritenute criminali, an- che al fine di evitare azioni a carattere terroristico, impegnandosi contestual- mente a comunicarne tempestivamente gli esiti (articoli 3 e 4). L’articolo 5 riguarda le modalità di cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo, da attuare so- prattutto tramite lo scambio di informa- zioni periodico in materia di sicurezza dei trasporti e di attività dei gruppi terroristici

* inclusi i singoli episodi e le loro tecniche attuative –, specialmente quando sia messa a repentaglio la sicurezza di uno dei due Stati. È altresì previsto che in casi di urgenza le Parti si trasmettano nella ma- niera più rapida notizie dettagliate su un episodio terroristico, sull’identificazione degli autori, sui gruppi di appartenenza e sull’eventuale presenza di soggetti ad essi riconducibili nel territorio dell’altro paese, allo scopo di avviare immediatamente in- dagini coordinate che prevederanno anche la trasmissione telematica di fotografie e rilievi dattiloscopici. L’articolo 6 riguarda la cooperazione nella lotta ai traffici ille- citi di stupefacenti, sostanze psicotrope e relativi precursori: le Parti si scambie- ranno informazioni ed esperienze sui me- todi di lotta in questo settore, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi e sui luoghi della loro produzione, sui canali utilizzati dai trafficanti con le relative tecniche di occultamento, sulle tecnologie di analisi e sulle variazioni dei prezzi delle sostanze stupefacenti. Le Parti si impe- gnano altresì ad utilizzare la tecnica delle

« consegne controllate » come efficace mezzo di penetrazione nelle reti criminali, quale definita nella Convenzione delle Na- zioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988; nonché a promuovere l’adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in questo settore.

L’articolo 9 prevede consultazioni tra i Ministri dell’interno delle Parti, da attivare ogni qualvolta le Parti medesime ritengano necessario conferire maggiore impulso alla cooperazione: in ogni caso almeno una volta l’anno, alternativamente in Italia e in Giordania, saranno convocate riunioni a livello di funzionari delle rispettive strut- ture competenti per valutare l’attività svolta e individuare nuovi obiettivi da raggiungere. Specifiche questioni potranno essere oggetto del lavoro di gruppi costi- tuiti *ad hoc*. I dati personali sensibili trasmessi nell’ambito della cooperazione prevista dall’Accordo in esame saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi in esso contemplati: potranno essere tra- smessi, sempre nell’ambito delle finalità dell’Accordo in esame, ad altre persone o istituzioni solo previa autorizzazione scritta della Parte inviante (articolo 11). In base all’articolo 12 ogni controversia che dovesse scaturire sull’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo in esame verrà risolta tra le Parti per via diplomatica. L’Accordo in esame, peraltro, non pregiu- dica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali sottoscritti da cia- scuna delle Parti contraenti (articolo 13). A questa clausola di salvaguardia si ag- giunge quella prevista dall’articolo 14, in base al quale ciascuna delle Parti con- traenti potrà respingere in tutto o in parte una richiesta di cooperazione in base al presente Accordo, qualora dar corso ad essa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri inte- ressi fondamentali dello Stato. Infine (ar- ticolo 15) l’Accordo in esame avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi, inoltrato per via di- plomatica.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell’Accordo fra Italia e Gior- dania di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, fatto ad Amman il

27 giugno 2011, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla rati- fica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo. L’articolo 3 reca la norma di copertura

finanziaria degli oneri derivanti dall’Ac- cordo: il comma 1 individua gli oneri del provvedimento, a decorrere dal 2015, in

168.558 euro (125.650 euro, cui si aggiun- gono 42.908 euro per le rimanenti spese). A tali oneri si provvede mediante ridu- zione dello stanziamento del fondo spe- ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e spe- ciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia per il 2015, con parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Si segnala al riguardo l’opportunità dell’aggiorna- mento temporale della copertura. La re- lazione tecnica che accompagna il prov- vedimento quantifica in modo assai ana- litico gli oneri derivanti dall’attuazione dell’Accordo in esame, dei quali 125.650 euro aventi natura di oneri valutati e 42.908 euro di oneri autorizzati. Le spese si collegano alle seguenti disposizioni del- l’Accordo: 56.212 euro per spese di mis- sione e di viaggio (articolo 3); 4.220 euro per due incontri annuali da tenere in Italia e in Giordania (spese di missione e di viaggio per i funzionari inviati in Giorda- nia, e oneri di vitto e alloggio per i rappresentanti giordani alla riunione da svolgere in Italia) (articolo 6); 101.491 euro per scambi di esperti e addestratori e corsi di specializzazione su tecniche operative e di indagine (articolo 7); 6.635 euro per la partecipazione alle due riunioni annuali per la valutazione dell’attuazione dell’Ac- cordo (articolo 9). In base al comma 2, il Ministro dell’interno, secondo quanto pre- visto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge

n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Mi- nistro dell’economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell’interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nel- l’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della

medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della 2 sicu- rezza pubblica » e, comunque, della mis- sione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell’in- terno. Sulle cause degli scostamenti e l’attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo con appo- sita relazione alle Camere (comma 3). L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Oltre che dalla citata AIR e dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accom- pagnato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) che riporta anzitutto una dettagliata rassegna del quadro normativo nazionale collegato all’attuazione dell’Accordo in esame. L’ATN rileva inoltre la necessità dell’autorizzazione parlamentare alla rati- fica dell’Accordo in base all’articolo 80 della Costituzione, stante il fatto che esso comporta oneri per le finanze pubbliche. L’ATN, inoltre, richiama il quadro di di- ritto internazionale cui l’attuazione del- l’Accordo in esame si collega, e in parti- colare: la Convenzione unica sugli stupe- facenti del 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, la Conven- zione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, la Con- venzione ONU sulla lotta contro il crimine organizzato transnazionale del 2000 e le pertinenti Convenzioni delle Nazioni Unite sulla lotta al terrorismo internazionale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, se- condo comma, lettera *a)* della Costitu- zione, demandata alla competenza legisla- tiva esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di pa- rere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub- blica d’Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014.**

**C. 3086 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l’esame del provve- dimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014, mira alla realiz- zazione, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, di una più stretta cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché alla prevenzione di reati, in un contesto internazionale estre- mamente delicato. L’intesa risponde all’e- sigenza di rafforzare, rendendola più ade- rente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di rafforzare la coope- razione tra le autorità di polizia nella prevenzione e lotta ad una estesa serie di fattispecie criminali.

L’Accordo, precisa l’Analisi di impatto della regolamentazione AIR, è stato fir- mato in esito ad una fase negoziale av- viatasi nella primavera del 2011 su inizia- tiva austriaca. L’Analisi tecnico-normativa (ATN), che correda il disegno di legge, precisa che il quadro normativo entro cui si inserisce l’Accordo in esame è quello riferito all’attività delle Forze di polizia delineato, nello specifico dalla legge n. 16 del 1991 (« Norme di adeguamento dell’or- ganizzazione delle strutture del Ministero dell’interno per il potenziamento dell’atti- vità antidroga »); dalla legge 146 del 2006 (« Ratifica ed esecuzione della Conven- zione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazio- nale, adottati dall’Assemblea generale il 15

novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 »); dal testo unico delle leggi in materia di disci- plina degli stupefacenti e sostanze psico- trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 9 ottobre 1990, n. 309; dal decreto- legge 93/2013, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 119 del 2013, articolo 7-*bis*, che ha introdotto la possibilità di disporre operazioni congiunte anche nel- l’ambito di accordi internazionali di poli- zia.

Il testo dell’Accordo è stato redatto – si legge nella relazione illustrativa – con riferimento ai titoli I, II, V e VII ricor- rendo a modelli già precedentemente im- piegati, mentre per i titoli III, IV e VI sono state utilizzate e sviluppate forme di coo- perazione già previste da convenzioni e trattati internazionali; in particolare la Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen – CAAS, il Trattato di Prüm, al quale l’Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85, e le relative decisioni del Consiglio dell’Unione europea 2008/ 615/GAI e 2008/616/GAI, cosiddette « De- cisioni Prüm » dedicate al potenziamento e all’attuazione della cooperazione tran- sfrontaliera, soprattutto nella lotta al ter- rorismo e alla criminalità.

L’ATN precisa al riguardo che per alcune di queste forme di cooperazione già previste e per i relativi aspetti pratici – in particolare per i pattugliamenti misti, per le armi e l’uso dei veicoli – sarà necessario un intervento normativo *ad hoc* per ade- guare l’ordinamento nazionale. Si ricorda che il Trattato di Prüm, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di po- lizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all’immi- grazione clandestina. Il Capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l’impe- gno fra le Parti contraenti a creare sche- dari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l’impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le im- pronte digitali), nonché l’accesso ai dati

inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli. In particolare gli articoli 24, 25 e 28 del Trattato riguardano proprio le situazioni di intervento comune di appartenenti a forze di polizia di diversi Stati – ovvia- mente Parti del Trattato di Prüm –, in- cluso il profilo dell’utilizzazione delle armi di ordinanza e delle relative munizioni. La legge già ricordata di autorizzazione all’a- desione italiana al Trattato di Prüm, agli articoli 22 e 23, ha ribadito disposizioni sullo *status* e sui poteri dei componenti di operazioni comuni, prevedendo anche le attribuzioni in caso di interventi d’urgenza sul territorio italiano.

Con riferimento al contenuto l’Accordo si compone di un preambolo e 34 articoli organizzati in sette titoli.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell’Accordo italo-austriaco in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014, si compone di quattro articoli: l’articolo 1 e l’articolo 2 contengono rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo in esame. L’arti- colo 4 prevede l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pub- blicazione nella Gazzetta ufficiale. L’arti- colo 3, comma 1, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l’attuazione dell’Accordo italo-au- striaco in esame: tali oneri, valutati, a decorrere dal 2015, in 83.634 euro per spese di missione e 42.808 euro per le rimanenti spese, sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015- 2017, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi- nanze, con parziale utilizzazione dell’ac- cantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna- zionale. Il comma 2 stabilisce che il Mi- nistro dell’interno provvede al monitorag- gio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, in base all’articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previ-

sioni, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede, con proprio decreto, alla corri- spondente riduzione delle dotazioni finan- ziarie di parte corrente destinate, nell’am- bito delle spese rimodulabili di cui all’ar- ticolo 21, comma 5, lettera *b)*, della me- desima legge n. 196 del 2009, alle spese di missione e di formazione nell’ambito del Programma « Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell’interno e, comunque, della missione

« Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il comma 3 stabilisce che il Ministro dell’e- conomia e delle finanze riferisca alle Ca- mere senza ritardo e con apposita rela- zione sulle cause di tali scostamenti e sull’attuazione delle misure di cui al comma precedente. Il comma 4, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell’ar- ticolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, demandata alla compe- tenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di pa- rere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in ma- teria ambientale: a) Emendamento di Doha al Pro- tocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l’8 dicembre 2012; b) Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Islanda, dall’altra, per quanto concerne la parteci- pazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a**

**Bruxelles il 1o aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inqui- namento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;**

1. **Decisione II/14 recante emendamento alla Con- venzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;**
2. **Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto am- bientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1o-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambien- tale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfronta- liero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.**

**Nuovo testo C. 3512 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l’esame del provve- dimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che il disegno di legge A.C. 3512, presentato dai Ministri degli affari esteri e dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello svi- luppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, reca la ratifica ed esecuzione di sei accordi.

Il primo di questi accordi concerne l’Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, approvato dalla 18a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012, che istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020), attraverso la modifica e l’in- tegrazione dell’Allegato B del Protocollo medesimo; aggiunge inoltre il trifluoruro di azoto all’elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo e agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti. Tale emendamento è stato ratificato da 60 Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti. Gli obiettivi stabi- liti per l’Unione e i suoi Stati membri sono elencati nell’emendamento di Doha con

una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno conseguiti congiuntamente dall’Unione europea e dai suoi Stati mem- bri, ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo di Kyoto. L’Emendamento di Doha, in con- seguenza della modifica all’Allegato B del Protocollo relativamente agli impegni del secondo periodo di riduzioni, interviene sugli articoli 3 e 4 del Protocollo al fine di esplicitare l’entità delle riduzioni e preve- dere adeguamenti degli impegni proposti dalle Parti.

Altro atto di cui si chiede la ratifica è l’Accordo UE-Islanda per l’attuazione del- l’Emendamento di Doha, per quanto con- cerne la partecipazione dell’Islanda all’a- dempimento congiunto degli impegni del- l’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di im- pegno del Protocollo di Kyoto della Con- venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015. L’Unione, gli Stati membri, la Croazia e l’Islanda, infatti, dopo l’ado- zione dell’Emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale hanno espresso la loro inten- zione di rispettare congiuntamente gli im- pegni per il secondo periodo di riduzione. La normativa dell’Unione relativa all’at- tuazione tecnica dell’Emendamento di Doha è stata adottata nel maggio del 2014, con il Regolamento (UE) n. 662/2014, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 525/ 2013 relativo a un meccanismo di moni- toraggio e comunicazione delle emissioni di gas-serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’UE. Successivamente l’Unione ha provveduto alla ratifica del medesimo Emendamento con l’adozione della decisione 2015/1339 del Consiglio del 13 luglio 2015, concer- nente la conclusione, a nome dell’UE, dell’Emendamento di Doha del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi im- pegni.

Il terzo atto di cui si chiede l’autoriz- zazione alla ratifica è il Protocollo relativo

alla cooperazione in materia di preven- zione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediter- raneo, firmato a La Valletta da 15 Paesi mediterranei il 25 gennaio 2002 e in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004,

dopo l’avvenuto deposito del 6o strumento

di ratifica. L’atto in questione sostituisce il precedente Protocollo del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell’inquinamento da navi. Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l’applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Me- diterraneo dall’inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall’Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, è stata modificata in seguito all’emendamento della Conferenza dei Ple- nipotenziari delle Parti contraenti, tenu- tasi a Barcellona nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere, rati- ficato e reso esecutivo in Italia con la legge

27 maggio 1999, n. 175. Il nuovo Proto- collo attribuisce particolare attenzione alla prevenzione dell’inquinamento da navi ed alla cooperazione regionale, allo scopo di diminuire la frequenza e l’impatto dell’in- quinamento sull’ambiente marino attra- verso attività di sorveglianza, cooperazione nelle operazioni di recupero, divulgazione e scambio delle informazioni, nonché co- municazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento.

Gli altri tre trattati oggetto del disegno di legge di ratifica concernono gli emen- damenti alla Convenzione sulla valuta- zione dell’impatto ambientale in un con- testo transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, e il Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero. La Convenzione di Espoo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell’impatto ambientale

in un contesto transfrontaliero è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991; l’Italia ha ratificato la Convenzione – che è in vigore internazionale dal mese di settem- bre del 1997 – con la legge 3 novembre 1994, n. 640. Nel 2001 la seconda riunione delle Parti (tenutasi a Sofia) ha approvato un emendamento alla Convenzione che estende la definizione del termine « pub- blico », precisando che il pubblico auto- rizzato a partecipare alle procedure pre- viste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all’a- desione di Paesi che non sono membri dell’UNECE. Successivamente, nel 2004 a Cavtat, in Croazia, la terza riunione delle Parti ha approvato un secondo emenda- mento alla Convenzione, che permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimi- tazione dell’ambito della valutazione e ag- giorna l’elenco di attività. Gli emenda- menti citati, ad oggi, sono stati ratificati rispettivamente da 25 Stati (oltre alla UE), e da 24 Stati più l’Unione europea ma gli emendamenti approvati a Cavtat non sono tuttavia ancora entrati in vigore a livello internazionale. La relazione illustrativa al disegno di legge in esame sottolinea che le pertinenti disposizioni europee in materia di impatto ambientale, contenute nella direttiva 2011/92/UE, sono già in linea con tali emendamenti alla Convenzione. Le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento sono contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Codice dell’ambiente. Tale diret- tiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/ 52/UE del 16 aprile 2014, che dovrà essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 16 maggio 2017. La delega per il rece- pimento è stata conferita dalla legge di delegazione europea 2014.

Il Protocollo sulla valutazione ambien- tale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmato a Kiev nel 2003, persegue una serie di obiet- tivi: garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto piena- mente delle considerazioni ambientali e

sanitarie; contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nel- l’elaborazione programmatica e legislativa; istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale stra- tegica; prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale stra- tegica; integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sosteni- bile. Il Protocollo di Kiev ad oggi è stato ratificato da 26 Stati (oltre all’Unione europea) ed è entrato in vigore l’11 luglio 2010. La normativa europea in materia di valutazione ambientale strategica è conte- nuta nella direttiva 2001/42/CE. Le corri- spondenti norme di recepimento sono in- cluse nella parte seconda del citato de- creto legislativo n 152 del 2006.

Il disegno di legge in esame si compone di otto articoli raggruppati in tre Capi: il Capo I riguarda all’articolo 1 l’autorizza- zione alla ratifica e all’articolo 2 l’auto- rizzazione all’esecuzione, a far data dal- l’entrata in vigore di ciascuno di essi, degli accordi in materia ambientale preceden- temente illustrati. L’articolo 3 contiene le definizioni di « UNFCCC » (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia- menti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata con la legge n. 65 del 1994) e di « Protocollo di Kyoto » (Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, ratificato con la legge n. 120 del 2002).

Il Capo II fissa le norme di adegua- mento all’Emendamento di Doha al Pro- tocollo di Kyoto in particolare, gli articoli 4, 5 e 6 dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, rela- tivo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/ 2004/CE. L’articolo 4 consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall’articolo 4 del regolamento (UE)

n. 525/2013, che prevede che ogni Stato

membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Senza entrare nei contenuti della Strategia

* già disciplinati dal Regolamento, diret- tamente applicabile nell’ordinamento na- zionale –, l’articolo in esame si limita a prevedere l’attribuzione al Comitato inter- ministeriale per la programmazione eco- nomica (CIPE) della competenza per l’a- dozione della Strategia medesima. Viene infatti previsto che tale adozione sia ef- fettuata dal CIPE su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati: in particolare la norma contempla i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche agricole alimen- tari e forestali. Nel corso dell’esame in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII hanno aggiunto 3 commi all’articolo 4, al fine di prevedere che la strategia nazionale di sviluppo: sia predisposta at- traverso lo svolgimento di una consulta- zione pubblica sul sito del Ministero del- l’ambiente; debba perseguire il consegui- mento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti dall’Italia in sede di accordi internazionali; debba essere sottoposta al parere della Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata; sia oggetto di una relazione annuale sul suo stato di attuazione predisposta dal CIPE e tra- smessa al Parlamento.

L’articolo 5 consente di attuare le di- sposizioni dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. L’articolo in esame si limita a prevedere l’istituzione del Sistema nazionale e ad affidare all’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell’aggiornamento del Si- stema, nonché della gestione e dell’archi- viazione delle relative informazioni, acqui- site anche in collaborazione con i Mini- steri interessati. A tal fine, in sede refe- rente, le Commissioni riunite III e VIII

hanno stabilito che l’ISPRA debba essere dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a tale ruolo.

L’articolo 6, al comma 1, affida al Mini- stero dell’ambiente il compito di provve- dere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici. Nel corso dell’esame in sede referente, le Commis- sioni riunite III e VIII hanno aggiunto a tali compiti affidati al Ministero dell’Ambiente anche la cura delle diffusioni delle informa- zioni anche attraverso il proprio sito istitu- zionale nonché l’adeguamento alle nuove disposizioni della Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle- gato annualmente al Documento di Econo- mia e Finanza (DEF). Il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro dell’am- biente – che dovrà essere emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentiti i Ministri interessati – la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla rac- colta delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 e di quelle acqui- site dall’ISPRA, anche in collaborazione con i Ministeri interessati, per la realizza- zione e l’aggiornamento del Sistema nazio- nale in materia di politiche e misure e di proiezioni.

Il Capo III contiene disposizioni finan- ziarie e finali. In particolare, l’articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri connessi all’attuazione degli accordi auto- rizzati alla ratifica: detti oneri riguardano, in base al comma 1, solo due degli accordi, e in particolare l’Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto e il Protocollo di Kiev del 2003. In base al comma 2, all’attua- zione dei restanti accordi oggetto del di- segno di legge in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non com- portando i medesimi accordi oneri aggiun- tivi per la finanza pubblica. Il comma 3 stabilisce che il Ministro dell’ambiente provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, in base all’articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la legge di conta-

bilità e finanza pubblica. In caso di sco- stamenti rispetto alle previsioni, il Mini- stro dell’economia e delle finanze procede alla corrispondente riduzione delle dota- zioni finanziarie di parte corrente. Sulle cause degli scostamenti e l’attuazione delle misure previste nel comma 3 il comma 4 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere.

L’articolo 8, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell’ar- ticolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, demandata alla compe- tenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di pa- rere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957,**

**n. 104, riguardante la destinazione e l’alienabilità dell’ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in pro- prietà al comune di Santa Margherita Ligure.**

**Nuovo testo C. 2572 Carocci.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l’esame del provve- dimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, os- serva che la proposta di legge in esame, come modificata durante l’esame in Com- missione, elimina, anzitutto, i vincoli di destinazione e di inalienabilità del collegio di Santa Margherita Ligure, allocato in Villa Lomellini. A tal fine, all’articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* novella l’articolo

2 del decreto legislativo del Capo provvi-

sorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni – ratifica po- sta in essere ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, in materia di ratifica di provvedimenti legislativi assunti nel pe- riodo della Costituente – dalla legge 5 marzo 1957, n. 104 (articolo 1, comma 1). Il decreto legislativo del Capo provvi- sorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421 ha devoluto il collegio di Santa Margherita Ligure (sito in Villa Lomellini), con tutti i suoi mobili, attrezzature e pertinenze – in precedenza appartenenti all’Opera di pre- videnza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale – all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), prevedendo che fosse destinato all’educazione ed all’istruzione degli orfani dei dipendenti statali ed, even- tualmente, ad altri scopi di assistenza perseguiti dal medesimo Ente. La legge 5 marzo 1957, n. 104, ratificando il decreto legislativo n. 421 del 1948, ha modificato sia l’ente beneficiario, assegnando il col- legio al Comune di Santa Margherita Li- gure, sia il vincolo di destinazione, indi- viduato nell’educazione ed istruzione lo- cale. Al contempo, ha confermato il divieto di alienazione e di mutazione della desti- nazione del Collegio, già previsto dal de- creto legislativo n. 421 del 1948. La rela- zione illustrativa del testo originario evi- denziava che l’immobile, una volta acqui- sito dal comune, è stato utilizzato fra gli anni ’70 e ’80 dall’allora Unità sanitaria locale per servizi di riabilitazione infantile. Successivamente, a seguito del rilascio da parte della USL, è rimasto inutilizzato, non possedendo gli standard richiesti per l’uso come aule scolastiche. Rilevato, inol- tre, che le condizioni più che precarie determinano l’inagibilità dello stesso edi- ficio, fa presente che la rimozione del vincolo di alienazione e di destinazione consentirebbe al comune di collocare il

bene sul mercato immobiliare.

Il testo in esame, poi, all’articolo 1, comma 2, prevede che i proventi ricavati dalla alienazione o dal cambio di destina- zione d’uso del collegio sono destinati a spese di investimento relative all’istruzione.

Quanto al rispetto delle competenze le- gislative costituzionalmente definite, l’in- tervento è riconducibile alla materia « ordi- namento civile », affidata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costi- tuzione. Rileva, altresì, la materia « istru- zione », che è annoverata fra le materie di legislazione concorrente, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione profes- sionale, che rientra, dunque, nella compe- tenza esclusiva delle regioni.

Formula, quindi, una proposta di pa- rere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.**

**C. 3450 Pes.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l’esame del provve- dimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che la proposta di legge in esame, com- posta da un solo articolo, reca la dichia- razione di monumento nazionale per la Casa Museo Gramsci, sita in Ghilarza, in provincia di Oristano, la casa dove Anto- nio Gramsci, a partire dal 1898, visse gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. At- tualmente, la casa appartiene al patrimo- nio immobiliare della Fondazione Enrico Berlinguer ed è sede dell’associazione

« Casa Museo di Antonio Gramsci – centro di documentazione, ricerca e attività mu- seali », costituitasi ONLUS nel 1999.

Ricorda che i beni culturali sono og- getto delle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo

n. 42 del 2004. In particolare l’articolo 10, comma 1, stabilisce che sono beni culturali le cose, immobili e mobili, appartenenti,

oltre che a soggetti pubblici, a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, ar- cheologico o etnoantropologico. Peraltro, in base all’articolo 12, comma 1, tali beni culturali, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposti alle disposizioni di tutela fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale. La verifica della sus- sistenza dell’interesse artistico, storico, ar- cheologico o etnoantropologico è effet- tuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In caso di accertamento positivo, i beni re- stano definitivamente soggetti alle dispo- sizioni di tutela. Con Decreto della Com- missione regionale per il patrimonio cul- turale della Sardegna n. 6 del 26 gennaio 2016, la Casa Museo Gramsci con annessa raccolta di oggetti è stata dichiarata di interesse storico e artistico ai sensi degli articoli 10, comma 1 e comma 3, lettera *d)*, nonché 13, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Con riguardo alla dichiarazione di mo- numento nazionale, il Codice dei beni culturali non prevede una specifica pro- cedura da porre in essere, limitandosi, all’articolo 54, a disporre che sono inalie- nabili, quali beni del demanio culturale

« gli immobili dichiarati monumenti na- zionali a termini della normativa all’epoca vigente » e, all’articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto mo- numenti nazionali. La Circolare n. 13 del

5 giugno 2012 indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali alle Direzioni regionali, ricordato che l’i- stituzione di monumenti nazionali risale al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo, fa presente che le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico- artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazio-

nali: in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di

« interesse storico-relazionale » accertabile attraverso la procedura della notifica per le « cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere ». La medesima circolare evidenzia che l’Ufficio legislativo del Mi- nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere del 6 marzo 2006,

n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confer- mando la scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di inte- resse storico-relazionale e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modi- fica, ha confermato l’incongruenza di tale nozione per l’accertamento della sussi- stenza del grado di interesse storico-arti- stico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela. Nella circolare si aggiunge che sempre l’Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere del 27 marzo 2012 ha sostanzialmente confer- mato l’avviso già in precedenza espresso. In questo nuovo parere, si evidenzia che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale « appare peraltro non auspicabile, poiché porrebbe il pro- blema di stabilire il regime giuridico ap- plicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell’attuale contesto ordinamen- tale, gli immobili a vario titolo « candi- dati » ad essere dichiarati monumento na- zionale dovrebbero ordinariamente, ricor- rendone i presupposti, essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali pre- viste dal Codice ». Si fa altresì osservare che, nella seduta della VII Commissione del 1o marzo 2015, il rappresentante del Governo ha fatto presente che dall’istrut- toria effettuata dai competenti uffici del dicastero non emergono motivi ostativi alla prosecuzione dell’*iter* legislativo.

Con riguardo alle competenze legisla- tive costituzionalmente definite, la disci- plina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia dei beni cultu-

rali, disciplinata dall’articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. Si ricorda che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambien- tali e la promozione e l’organizzazione di attività culturali tra le materie di legisla- zione concorrente. Inoltre, l’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devo- luto alla legge statale il compito di disci- plinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni cultu- rali » tra Stato e regioni. Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la giurisprudenza costituzionale ha costan- temente affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni. Successi- vamente all’adozione del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richia- mato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute, che ribadi- scono l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali e, nel contempo, stabiliscono che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione.

Formula, quindi, una proposta di pa- rere favorevole *(vedi allegato 5)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

* + 1. La seduta termina alle 12.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.*

* + 1. La seduta comincia alle 12.05.

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

**C. 3606 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presi- dente e relatore*, osserva che il decreto- legge 14 febbraio 2016, n. 18 contiene la riforma delle banche di credito coopera- tivo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e misure per la concessione di crediti alle imprese da parte dei fondi di investimento alternativi. Il decreto-legge fa riferimento, nelle premesse, alla necessità ed urgenza di avviare il processo di riforma del settore bancario cooperativo, al fine di rafforzare la stabilità del sistema nel suo complesso e consentire il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo, non- ché di concedere, a titolo oneroso, una garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizza- zione e, infine, di definire il regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, ai sensi della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 180 del 2015 in tema di risoluzione degli enti creditizi in

crisi.

Il testo reca la riforma delle banche di credito cooperativo (articoli 1 e 2) preve- dendo che l’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo è consentito solo alle BCC appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo; paralle- lamente vengono innalzati i limiti al nu- mero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo

possa continuare l’attività bancaria solo a seguito di un’autorizzazione della Banca d’Italia e trasformazione in S.p.A.

Più in dettaglio, ai sensi dell’articolo 1: l’adesione a un gruppo bancario coopera- tivo è condizione per il rilascio dell’auto- rizzazione all’esercizio dell’attività banca- ria in forma di banca di credito coopera- tivo; il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo ri- mane in capo all’assemblea dei soci di ciascuna BCC, ma sono introdotte speci- fiche eccezioni disciplinate con riferimento ai casi di sottoscrizione di azioni di finan- ziamento o di esercizio, e ai casi in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, de- gli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo in virtù del contratto di coesione; lo statuto della BCC deve includere anche l’indicazione dei poteri attribuiti alla Capogruppo; la Banca d’Italia può autorizzare fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni, e non più anche banche popolari; la BCC, esclusa da un gruppo bancario cooperativo, può con- tinuare l’attività bancaria previa autoriz- zazione della Banca d’Italia e trasforma- zione in S.p.A. (in assenza di tali condi- zioni la BCC delibera la propria liquida- zione); il gruppo bancario cooperativo è composto dalla società per azioni capo- gruppo autorizzata all’esercizio dell’atti- vità bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione, il cui capitale sociale è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo e il cui pa- trimonio netto è di almeno 1 miliardo di euro, nonché dalle BCC, che aderiscono al contratto di coesione e hanno adottato le connesse clausole statutarie, e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali con- trollate dalla capogruppo; lo statuto della capogruppo deve stabilire un limite al numero massimo di azioni con diritto di voto detenibile direttamente o indiretta- mente da ciascun socio; il contratto di

coesione disciplina la direzione e il coor- dinamento della capogruppo sul gruppo, indicando la banca capogruppo e i poteri ad essa attribuiti, i quali, nel rispetto delle finalità mutualistiche, devono contemplare l’individuazione e l’attuazione degli indi- rizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l’attività di direzione e coordinamento; il contatto di coesione prevede i casi in cui la capogruppo ha la facoltà di nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della mag- gioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo; si prevede l’obbligo di stabilire contrattualmente la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capo- gruppo e dalle altre banche aderenti; si consente alle BCC di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori e si prevede l’esenzione dall’obbligo di devolvere il pa- trimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e ces- sione di rapporti giuridici in blocco ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro e versi all’erario il venti per cento delle proprie riserve (cosiddetto *opting-out*); le BCC possono emettere azioni di finanzia- mento anche al di fuori di casi di inade- guatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo; lo statuto può modulare i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario.

L’articolo 2, stabilendo disposizioni at- tuative, prevede un termine di 18 mesi dal- l’entrata in vigore del decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze per l’invio da parte della potenziale banca ca- pogruppo alla Banca d’Italia della docu- mentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall’accertamento preventivo della Banca d’Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre una clausola di *opting-in*, in virtù della quale, entro 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.

Il Capo II del provvedimento, composto dagli articoli da 3 a 13, reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i cre- diti in sofferenza presenti nei bilanci ban- cari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell’ambito di opera- zioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza.

L’articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali – fallimento, con- cordato preventivo, accordi di ristruttura- zione del debito, liquidazione coatta am- ministrativa – e a procedure di ammini- strazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

L’articolo 15 disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte. In sostanza, il trattamento fiscale della cessione di attività e passività da un soggetto sottoposto a risoluzione ad un ente ponte viene equiparato a quello at- tualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.

L’articolo 16 prevede l’applicazione del- l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immo- bili nell’ambito di vendite giudiziarie ef- fettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

L’articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alterna- tivi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (*hedge funds*), dei fondi di *private equity*, di venture capital, immobi- liari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, gli articoli 1 e 2 sono riconducibili alle se- guenti materie: moneta, tutela del rispar- mio e mercati finanziari e tutela della concorrenza, di competenza esclusiva sta- tale ai sensi del secondo comma, lettera *e)*,

dell’articolo 117 della Costituzione; ordi- namento civile, di competenza esclusiva statale ai sensi del comma 2, lettera *l)*, dell’articolo 117 della Costituzione. Gli articoli da 3 a 13 sono riconducibili alle seguenti materie, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera *e)*, dell’articolo 117 della Costituzione: moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concor- renza; sistema contabile dello Stato.

Gli articoli da 14 a 16 sono ricondu- cibili alle materie sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della con- correnza, di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera *e)*, dell’articolo 117 della Costituzione.

L’articolo 17, infine, è riconducibile alla materia moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concor- renza, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera *e)*, dell’articolo 117 della Costituzione.

Per quanto riguarda la disciplina degli enti cooperativi, sono invece riconducibili alla competenza legislativa residuale delle regioni le attività dirette a promuovere e a favorire la cooperazione. Molti statuti re- gionali contengono infatti norme sulla pro- mozione e lo sviluppo della cooperazione (quali, l’articolo 55 dello Statuto della re- gione Calabria; l’articolo 5 dello Statuto della regione Emilia Romagna; l’articolo 4 dello Statuto della regione Marche; gli arti- coli 3 e 5 dello Statuto della regione Pie- monte; l’articolo 4 dello Statuto della re- gione Toscana; l’articolo 5 dello Statuto della regione Umbria). Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 45 della Costitu- zione, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione pri- vata. La legge ne promuove e favorisce l’in- cremento con i mezzi più idonei e ne assi- cura, con gli opportuni controlli, il carat- tere e le finalità. Ai sensi dell’articolo 47 della Costituzione, inoltre, la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin- via quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

* + 1. La seduta termina alle 12.15.

**ATTI DELL’UNIONE EUROPEA**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

* + 1. La seduta comincia alle 12.15.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2016**

**– È il momento di andare oltre l’ordinaria ammi- nistrazione.**

**(COM(2015)610 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione del- l’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2016. (Doc. LXXXVII-*bis,* n. 4).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’U- nione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017)**

**– Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.**

*(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi del- l’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l’esame con- giunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 marzo 2016.

Marco MELONI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di pa- rere del relatore.

* + 1. La seduta termina alle 12.20.

**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 15 marzo 2016.*

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.**

**Emendamenti C. 3220-A/R Sorial.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle

12.20 alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 15 marzo 2016.*

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle

12.40 alle 12.50.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 15 marzo 2016.*

**Audizione del Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dottoressa Pia Marconi, in relazione all’e- same dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).**

L’audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.20.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

*COMITATO PERMANENTE PER I PARERI*

*Ratifica ed esecuzione del Trattato di assi- stenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il*

*25 novembre 2013.*

*Emendamenti C. 3156 Governo, approvato dal Senato.*

*Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.*

*Emendamenti C. 3241 Governo, approvato dal Senato.*

*Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che isti- tuisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America Centrale, dall’altra, fatto a Tegu- cigalpa il 29 giugno 2012.*

*Emendamenti C. 3261 Governo.*

*Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul re- ciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino, il 4 luglio 2005.*

*Emendamenti C. 3300 Governo.*

ALLEGATO 1

* + 1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (C. 3285 Governo).

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge

C. 3285 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in mate- ria di lotta alla criminalità, fatto ad Am- man il 27 giugno 2011 »;

considerato che l’articolo 117, se- condo comma, lettera *a)*, della Costitu- zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

* + 1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Austria in materia di coopera- zione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014 (C. 3086 Governo).

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge

C. 3086 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014 »

considerato che l’articolo 117, se- condo comma, lettera *a)*, della Costitu- zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

* + 1. Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l’8 dicembre 2012; b) Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Islanda, dall’altra, per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione euro- pea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Na- zioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015;

**c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Conven- zione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto tran- sfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1o-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un conte- sto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21**

**maggio 2003 (Nuovo testo C. 3512 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3512 Governo, recante « Rati- fica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Conven- zione quadro delle Nazioni Unite sui cam- biamenti climatici, fatto a Doha l’8 dicem- bre 2012; b) Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Islanda, dall’altra, per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempi- mento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’I- slanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia- menti climatici, fatto a Bruxelles il 1o

aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adot- tata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Deci- sione III/7 recante il secondo emenda- mento alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 feb- braio 1991, adottata a Cavtat il 1o – 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale

in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il

21 maggio 2003 »;

considerato che l’articolo 117, se- condo comma, lettera *a)*, della Costitu- zione, riserva la materia « politica estera e

rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

* + 1. Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l’alienabilità dell’ex collegio di Villa Lomellini, as- segnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure (Nuovo testo C. 2572 Carocci).

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della pro- posta di legge C. 2572 Carocci, recante

« Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni,

con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguar- dante la destinazione e l’alienabilità dell’ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure »;

considerato che l’intervento in og- getto è riconducibile alla materia « ordi-

namento civile », affidata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Co- stituzione, nonché alla materia « istru- zione », che è annoverata fra le materie di legislazione concorrente, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclu- sione dell’istruzione e della formazione professionale, che rientra, dunque, nella competenza esclusiva delle regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

* + 1. Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (C. 3450 Pes).

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge

C. 3450 Pes, recante « Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza »;

ricordato che l’articolo 117, secondo comma, lettera *s),* della Costituzione an- noverano la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato;

considerata la rilevanza storica e cul- turale della Casa Museo Gramsci;

rilevato che la legge n. 1089 del 1939 ha introdotto, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di inte- resse storico-relazionale e che il Codice dei beni culturali di cui al decreto legi- slativo n. 42 del 2004, non ha modificato tale scelta;

evidenziato che l’Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con pareri del 6 marzo 2006, n. 9206 e del 27 marzo 2012, richiamati dalla Circolare n. 13 del 5

giugno 2012 della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali, ha fatto presente che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale do- vrebbe ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotta ad una delle tipologie di beni culturali previste dal citato Codice dei beni culturali;

osservato che, a tal proposito, anche al fine di una maggiore tutela del bene oggetto della proposta di legge, la mede- sima tutela potrebbe essere ricondotta ad una delle tipologie di beni culturali pre- viste dal Codice dei beni culturali;

ricordato, peraltro, che il rappresen- tante del Governo, nella seduta della VII Commissione del 1o marzo 2015, ha fatto presente che dall’istruttoria effettuata dai competenti uffici del dicastero non emer- gono motivi ostativi alla prosecuzione del- l’*iter* legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

* + 1. Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l’ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2016 (Doc. LXXXVII-*bis,* n. 4).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese 15258/15.**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l’ordinaria amministra- zione (COM(2015)610 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’I- talia all’Unione europea riferita all’anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) e il Pro- gramma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presi- denze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15);

preso atto che le priorità indicate nel Programma di lavoro della Commissione Europea sono riconducibili ai grandi temi del rilancio della crescita dell’occupazione, della gestione dell’emergenza migranti, della lotta ai cambiamenti climatici e del ruolo dell’Europa negli scenari internazio- nali e preso atto, altresì, che il Programma reca in primo luogo un elenco di 23 nuove iniziative che la Commissione intende av- viare;

ricordato che al Programma della Commissione si accompagna il documento predisposto dal Governo che intende fare il punto sulle priorità che il nostro Paese

vorrebbe fossero perseguite nell’anno in corso dall’Unione europea;

rilevato che, quanto alle competenze della I Commissione, la Commissione pone anzitutto l’accento sul riesame della deci- sione quadro sulla lotta al terrorismo, in modo da affrontare il fenomeno dei com- battenti terroristi stranieri e sulla revi- sione del quadro legislativo per il controllo delle armi da fuoco;

rilevato, altresì, che tra le priorità principali del Governo viene indicata l’ag- giornamento della normativa sul contrasto al traffico di armi da fuoco;

osservato che, relativamente al tema delle migrazioni, fra le principali iniziative che la Commissione intende assumere en- tro la fine del 2016, il programma, anno- vera: la revisione del sistema di Dublino sull’asilo e il rafforzamento del ruolo del- l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO); l’impegno a rendere « pienamente e rapidamente operativo » il Piano d’a- zione sul rimpatrio; una proposta relativa a un sistema strutturato di reinsediamento dei rifugiati;

preso atto, quanto al Programma del trio di Presidenze, che esso sottolinea l’intenzione di concentrarsi sull’attuazione delle azioni previste nell’Agenda europea sulla migrazione e nelle Conclusioni adot-

tate in occasione del Consiglio europeo del

25 e 26 giugno e del 15 ottobre 2015;

rilevato che il Programma della Pre- sidenza olandese è finalizzato a portare avanti l’attuazione dell’Agenda europea sulla migrazione e le proposte annunciate dalla Commissione nel Programma di la- voro per il 2016;

evidenziato che il Governo ha defi- nito come prioritaria la piena attuazione dell’Agenda europea sulla migrazione e delle misure d’urgenza identificate dai successivi Consigli europei e dal Consiglio GAI nonché la necessità di concentrare l’azione dell’UE, oltre che sui richiedenti

protezione internazionale, anche nei con- fronti dei migranti economici;

evidenziato, altresì, che il Governo so- sterrà lo sviluppo del negoziato sulla propo- sta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro com- petente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha fa- miliari, fratelli o parenti presenti legal- mente in uno Stato membro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

1. II COMMISSIONE PERMANENTE
	1. (Giustizia)

*S O M M A R I O*

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all’esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Audizione di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, di Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l’Università europea di Roma, di rappresentanti del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Comitato Difendiamo i nostri figli, di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l’Università degli studi di

Bologna *(Svolgimento e conclusione)* ...................................................... 31

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato *(Seguito dell’esame e rinvio)* ................. 32

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame*

*e rinvio)* ................................................................................... 33

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e*

*rinvio)* ..................................................................................... 34

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman

il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* ... 35

AVVERTENZA ................................................................................ 37

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

* + 1. La seduta comincia alle 11.45.

**Indagine conoscitiva in merito all’esame della pro- posta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante**

**la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.**

**Audizione di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, di Monica Velletti, magistrato presso il**

**Tribunale di Roma I sezione civile, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l’Univer- sità europea di Roma, di rappresentanti del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Comitato Di- fendiamo i nostri figli, di Domenico Airoma, pro- curatore aggiunto della Repubblica presso il Tri- bunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, pro- fessore di diritto civile presso l’Università degli studi di Bologna.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, av- verte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei de- putati. Ne dispone, pertanto, l’attivazione. Introduce, quindi, l’audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione Francesco Saverio MARINI, *professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata*, Enrico QUADRI, *professore di isti- tuzioni di diritto privato e diritto di fami- glia presso l’Università degli studi di Napoli Federico II*, Monica VELLETTI, *magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile*, Filippo VARI, *professore di diritto costitu- zionale presso l’Università europea di Roma*, Anna Maria PANFILI, *dirigente del Centro studi Livatino*, Simone PILLON, *Vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli*, di Domenico AIROMA, *procu- ratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord* e Luigi BALE- STRA, *professore di diritto civile presso l’Università degli studi di Bologna.*

Intervengono per porre quesiti e for- mulare osservazioni i deputati Michela MARZANO (PD), Alessandro PAGANO (AP) e Alfonso BONAFEDE (M5S).

Rispondono ai quesiti posti Simone PILLON, *Vicepresidente del Comitato Di- fendiamo i nostri figli*, Anna Maria PAN- FILI, *Dirigente del Centro studi Livatino*, Domenico AIROMA, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord*, Enrico QUADRI, *professore*

*di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l’Università degli studi di Napoli Federico II* e Filippo VARI, *profes- sore di diritto costituzionale presso l’Uni- versità europea di Roma.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, rin- grazia gli auditi e dichiara conclusa l’au- dizione.

* + 1. La seduta termina alle 14.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se- duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

* + 1. La seduta comincia alle 14.

**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.**

**C. 3634, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell’esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente,* nes- suno chiedendo di intervenire, ricorda che si è conclusa l’indagine conoscitiva ed avverte che nella prossima seduta, convo- cata per mercoledì 16 marzo, si conclu- derà l’esame preliminare, del provvedi- mento in titolo, salvo che, in ragione del numero degli iscritti a parlare non sarà necessaria un’altra seduta. Avverte, altresì, che, concluso l’esame preliminare, sarà fissato il termine di presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in discussione per giovedì 31 marzo pros- simo, alle ore 16.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

* + 1. La seduta termina alle 14.05.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 15 marzo 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

* + 1. La seduta comincia alle 14.05.

**Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub- blica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.**

**C. 3511 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro ZAN (PD), *relatore*, fa pre- sente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica dell’Accordo con il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assi- stenza in materia doganale (A.C. 3511).

Rammenta che l’Accordo tra Italia e Armenia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, impegna le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Attraverso la realiz- zazione di un’efficace azione di preven- zione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l’Accordo è finalizzato anche a rendere più traspa- rente l’interscambio commerciale bilate- rale.

Con riferimento al contenuto dell’Ac- cordo, rileva che esso si compone di un preambolo e di 23 articoli.

Relativamente ai profili di stretta com- petenza della Commissione giustizia, se- gnala che gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette,

tra l’altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti.

Rammenta che con l’articolo 11 cia- scuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell’altra Parte, a sorvegliare

– in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che (si sospetta) ab- biano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o og- getto di, traffici illeciti.

Segnala che l’articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in con- formità con le rispettive legislazioni na- zionali, allo strumento della consegna con- trollata in caso di infrazioni doganali re- lative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il mede- simo strumento può essere adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici. L’articolo 13 prescrive l’impegno di cia- scuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell’altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell’altra Parte contraente e prevede, al- tresì, la possibilità che i funzionari del- l’amministrazione richiedente assistano a tali indagini. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell’Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le compe- tenti Autorità dell’altra Parte sono previste dall’articolo 14. L’articolo 15 disciplina l’uso e la tutela delle informazioni ricevute nell’ambito dell’assistenza amministrativa prevista dall’Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli pre- visti dall’Accordo. Tuttavia, l’appartenenza dell’Italia alla UE fa sì che, qualora ri- chieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell’Unione, le informa- zioni ricevute possano senz’altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel comma 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti.

Fa presente, infine, che, ai sensi del- l’articolo 16, infine, lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica al- meno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce.

Nel passare all’esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ram- menta che lo stesso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l’au- torizzazione alla ratifica e l’ordine di ese- cuzione dell’Accordo. L’articolo 3 reca la norma di copertura degli oneri derivanti dall’Accordo. L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, nes- suno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.**

**C. 3461 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice,* rammenta che la Commissione è chia- mata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Re- pubblica italiana e il Governo della Re- pubblica del Senegal in materia di difesa (A.C. 3461).

Fa presente che l’Accordo tra Italia e Senegal del 17 settembre 2012 sulla coo- perazione nel settore della difesa rientra nel novero degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso, su base sia bilaterale sia multilaterale, anche per

dare impulso allo sviluppo dell’industria della difesa. L’Accordo, approvato dal Senato il 26 novembre 2015, delinea la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa ai fini del consolidamento delle capacità difensive delle Parti e del mi- glioramento del dialogo bilaterale sulle questioni della sicurezza.

Segnala che, come evidenziato dalla relazione illustrativa che correda il dise- gno di legge originario (A.S. 1986), con la sottoscrizione dell’Accordo con il Senegal in esame viene perseguita un’azione sta- bilizzatrice di un’area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli inte- ressi nazionali e degli impegni internazio- nali assunti dall’Italia nella regione del- l’Africa occidentale.

Riguardo al contenuto dell’Accordo, fa presente che lo stesso si compone di 33 articoli organizzati in 11 capitoli.

Nel passare all’esame dei profili di stretta competenza della Commissione giu- stizia, segnala che il capitolo I (articolo 1) enuncia princìpi ispiratori e lo scopo del- l’Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla base del principio di reciprocità. Il capitolo IV (articoli 8-10), inoltre, riguarda le questioni attinenti la giurisdizione.

In particolare, osserva che ai sensi dell’articolo 8, allo Stato ospitante è rico- nosciuto il diritto di giurisdizione nei con- fronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. L’articolo 9 con- serva alle autorità dello Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale civile o militare per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. L’articolo 10 stabilisce che qua- lora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l’applicazione di sanzioni in contrasto con i princìpi fon- damentali dello Stato di origine, le Parti

addiverranno, attraverso consultazioni di- rette e nell’osservanza dei princìpi fonda- mentali dei rispettivi ordinamenti, ad un’intesa che salvaguardi il personale in- teressato.

Quanto al disegno di legge di autoriz- zazione alla ratifica, fa presente che lo stesso si compone di 5 articoli.

Segnala che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla rati- fica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa tra Italia e Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Ac- cordo.

L’articolo 4 reca una clausola di inva- rianza finanziaria. L’articolo 5, infine, di- spone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nes- suno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.**

**C. 3285 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, ram- menta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell’Ac- cordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla cri- minalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (A.C. 3285).

Fa presente che l’Accordo in oggetto, che si compone di 15 articoli, è stato siglato ad Amman il 27 giugno 2011 ed

è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stu- pefacenti e terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli ac- cordi internazionali riconosciuti dai due Paesi. Su un piano generale (articolo 7) l’Accordo prevede: lo scambio di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di aggiornamento comuni in speci- fiche tecniche investigative e operative; lo scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta con- tro la criminalità organizzata, e di in- formazioni sui mezzi tecnici impiegati nelle operazioni di polizia; lo scambio di esperienze e di conoscenze tecniche re- lative alla sicurezza delle reti di comu- nicazione telematica; lo scambio di in- formazioni operative sui reati di falsifi- cazione, sui traffici di opere d’arte e di metalli preziosi, nonché di auto rubate, sui reati ambientali, e, in particolar modo, sui traffici di armi ed esplosivi, di materiali strategici e nucleari, di immi- grazione clandestina e soprattutto di tratta degli esseri umani, di sfruttamento sessuale dei minori e delle donne, di riciclaggio di denaro o beni di prove- nienza illecita – con le operazioni eco- nomico-finanziarie collegate. In base al- l’articolo 8 le Parti si impegnano ad estendere la reciproca collaborazione an- che alla ricerca di latitanti.

Segnala che gli organismi competenti al contrasto delle varie tipologie di reati previsti nell’Accordo sono, per l’Italia, il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte giordana, la Direzione di pubblica sicu- rezza (articolo 2). Le Parti contraenti concorderanno le modalità per consentire il più rapido scambio di informazioni sulla lotta alla criminalità, anche con l’impiego di ufficiali di collegamento e l’utilizzo di mezzi telematici. Nel rispetto poi delle rispettive legislazioni nazionali e dei ri- spettivi impegni a livello internazionale, le Parti concordano che a richiesta degli organi competenti di una di esse l’altra

Parte potrà dar luogo nel proprio territo- rio a procedure investigative nei confronti di attività ritenute criminali, anche al fine di evitare azioni a carattere terroristico, impegnandosi contestualmente a comuni- carne tempestivamente gli esiti (articoli 3 e 4).

Rileva che l’articolo 5 riguarda le mo-

dalità di cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo, da attuare soprat- tutto tramite lo scambio di informazioni periodico in materia di sicurezza dei tra- sporti e di attività dei gruppi terroristici – inclusi i singoli episodi e le loro tecniche attuative –, specialmente quando sia messa a repentaglio la sicurezza di uno dei due Stati. È altresì previsto che in casi di urgenza le Parti si trasmettano nella ma- niera più rapida notizie dettagliate su un episodio terroristico, sull’identificazione degli autori, sui gruppi di appartenenza e sull’eventuale presenza di soggetti ad essi riconducibili nel territorio dell’altro paese, allo scopo di avviare immediatamente in- dagini coordinate che prevedranno anche la trasmissione telematica di fotografie e rilievi dattiloscopici.

Osserva che l’articolo 6 riguarda la cooperazione nella lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, sostanze psicotrope e re- lativi precursori: le Parti si scambieranno informazioni ed esperienze sui metodi di lotta in questo settore, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi e sui luoghi della loro produzione, sui canali utilizzati dai trafficanti con le relative tecniche di occultamento, sulle tecnologie di analisi e sulle variazioni dei prezzi delle sostanze stupefacenti. Le Parti si impegnano altresì ad utilizzare la tecnica delle « consegne controllate » come effi- cace mezzo di penetrazione nelle reti criminali, quale definita nella Conven- zione delle Nazioni Unite contro il traf- fico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988; nonché a promuo- vere l’adeguamento delle normative na- zionali alle disposizioni internazionali vi- genti in questo settore. L’articolo 9 pre- vede consultazioni tra i Ministri dell’in- terno delle Parti, da attivare ogni qualvolta le Parti medesime ritengano

necessario conferire maggiore impulso alla cooperazione: in ogni caso almeno una volta l’anno, alternativamente in Ita- lia e in Giordania, saranno convocate riunioni a livello di funzionari delle ri- spettive strutture competenti per valutare l’attività svolta e individuare nuovi obiet- tivi da raggiungere. Specifiche questioni potranno essere oggetto del lavoro di gruppi costituiti *ad hoc*. I dati personali sensibili trasmessi nell’ambito della coo- perazione prevista dall’Accordo in esame saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi in esso contemplati: potranno es- sere trasmessi, sempre nell’ambito delle finalità dell’Accordo in esame, ad altre persone o istituzioni solo previa autoriz- zazione scritta della Parte inviante (ar- ticolo 11). In base all’articolo 12, ogni controversia che dovesse scaturire sull’in- terpretazione o l’applicazione dell’Ac- cordo in esame verrà risolta tra le Parti per via diplomatica.

Fa presente che l’Accordo in esame, peraltro, non pregiudica i diritti e ob- blighi derivanti da altri accordi interna- zionali sottoscritti da ciascuna delle Parti contraenti (articolo 13). A questa clausola di salvaguardia si aggiunge quella prevista dall’articolo 14, in base al quale ciascuna delle Parti contraenti potrà respingere in tutto o in parte una richiesta di coope- razione in base al presente Accordo, qualora dar corso ad essa possa pregiu- dicare la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato.

Segnala, infine (articolo 15), che l’Ac- cordo in esame avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi, inoltrato per via diplomatica.

Quanto al disegno di legge di autoriz- zazione alla ratifica dell’Accordo in og- getto, rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli.

Segnala che gli articoli 1 e 2 conten- gono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Ac- cordo. L’articolo 3 reca la norma di co- pertura finanziaria degli oneri derivanti dall’Accordo medesimo. L’articolo 4 di-

spone, infine, l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gaz- zetta ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nes- suno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

* + 1. La seduta termina alle 14.10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

1. V COMMISSIONE PERMANENTE
	1. (Bilancio, tesoro e programmazione)

*S O M M A R I O*

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento

del bilancio di cassa *(Deliberazione)* ...................................................... 38

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220-A/R. (Parere all’Assemblea)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* .................... 39

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057 e abb.-A (Parere

all’Assemblea) *(Esame e rinvio)* ........................................................... 42

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America Centrale, dall’altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere all’Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con*

*condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione)* ................ 43

AVVERTENZA ................................................................................ 46

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE.*

* + 1. La seduta comincia alle 10.30.

**Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.**

*(Deliberazione).*

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 10 marzo 2016, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di procedere, congiuntamente all’omologa Commissione del Senato della Repubblica, allo svolgi- mento di un’indagine conoscitiva sulla ri-

forma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini dell’esame degli atti del Governo

n. 264 e n. 265, concernenti, rispettiva- mente, lo « Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di comple- tamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell’ar- ticolo 40 della legge 31 dicembre 2009,

n. 196 » e lo « Schema di decreto legisla- tivo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell’articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Avverte che, nel corso dello svolgimento dell’indagine, saranno auditi il Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giu-

seppe Pisauro, nonché rappresentanti della Corte dei Conti e della Ragioneria generale dello Stato.

Comunica che, poiché è stata raggiunta l’intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Re- golamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell’indagine conoscitiva.

Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell’indagine.

La Commissione, ai sensi dell’articolo

144 del Regolamento, delibera lo svolgi- mento, congiuntamente alla 5a Commis- sione del Senato, di un’indagine conosci- tiva sulla riforma della struttura del bi- lancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

* + 1. La seduta termina alle 10.35.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — In- terviene il viceministro dell’economia e delle finanze Luigi Casero.*

* + 1. La seduta comincia alle 13.45.

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3220-A/R.**

(Parere all’Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole*

*– Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative allo stesso riferite, contenute nel fascicolo n. 1, nonché dell’emenda- mento 1.100 della Commissione e dei su- bemendamenti 0.1.34.1 e 0.1.34.2.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, evidenzia che la proposta in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di acquisto e dismissioni delle autovetture

di servizio o di rappresentanza delle pub- bliche amministrazioni. Ricorda che il te- sto, in una precedente formulazione, è stato sottoposto all’esame della V Com- missione, che – nella seduta del 18 no- vembre 2015 – ha reso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. Fa quindi presente che, nel corso della seduta dell’Assemblea del 19 novembre, è stato deliberato il rinvio della proposta in Commissione.

A seguito del rinvio, la I Commissione Affari costituzionali ha approvato talune modifiche al testo, tra le quali segnala in particolare:

l’introduzione di una modifica all’ar- ticolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012 che, nel testo vigente, stabilisce che fino al 31 dicembre 2015, le amministra- zioni pubbliche non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le modifiche dispongono la proroga del divieto al 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 1). In merito fa pre- sente che la precedente formulazione del testo prevedeva un divieto permanente di acquisto e locazione finanziaria. Restano ferme le disposizioni concernenti le auto- vetture adibite ai servizi operativi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell’incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicu- rezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e con- tributivo (articolo 1, comma 2);

la previsione che l’utilizzo delle au- tovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministra- zione sia consentito solo per singoli spo- stamenti per ragioni di servizio, che non comprendano lo spostamento tra abita- zione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d’ufficio (articolo 1, comma 3);

la mancata riproposizione della di- sposizione che prevedeva la vendita delle autovetture delle pubbliche amministra- zioni mediante ricorso ad asta pubblica

realizzata su piattaforma elettronica. In sostituzione il testo prevede, per le auto- vetture non ancora dismesse di proprietà delle pubbliche amministrazioni, l’applica- zione della procedura di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014 (articolo 2, comma 1). Rammenta che tale norma dispone che le ammini- strazioni riducono il contingente delle au- tovetture di servizio, fino al raggiungi- mento dei limiti indicati nel medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mediante procedure di dismis- sione delle stesse a titolo oneroso ovvero cedendole a titolo gratuito alle organizza- zioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS ai sensi dell’articolo 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che prestano ser- vizi di assistenza sociale e sanitaria. Le risorse finanziarie ricavate dalle riduzioni di spesa relative alla cessione, alla manu- tenzione, al noleggio e all’esercizio di au- tovetture, accertate a consuntivo, possono essere destinate, in aggiunta a quelle di- sponibili a legislazione vigente, nella mi- sura massima del 50 per cento e comun- que nel rispetto del limite di cui all’arti- colo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all’acquisizione di « buoni taxi »;

la mancata riproposizione della pre- visione che destinava, a decorrere dal 2015, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996, i risparmi derivanti dalla riduzione delle dotazioni annuali di bilancio delle ammi- nistrazioni pubbliche per l’acquisto e la gestione di autovetture ed i proventi de- rivanti dalle dismissioni delle medesime (articolo 2, comma 2, della precedente versione del testo).

Al riguardo non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO con- corda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, comu- nica che l’Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emenda- menti, nonché l’emendamento 1.100 della Commissione e i subemendamenti 0.1.34.1 e 0.1.34.2.

Al riguardo, con riferimento alle pro- poste emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, se- gnala l’emendamento Sorial 2.20, il quale dispone che le dotazioni di bilancio an- nualmente destinate all’acquisto e alla ge- stione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, nonché i proventi della dismissione delle autovetture, siano river- sati al bilancio dello Stato, senza tuttavia prevedere la previa, puntuale individua- zione delle risorse medesime, esigenza quest’ultima peraltro già rilevata nel pa- rere deliberato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 novembre 2015 sul testo originario della proposta di legge in esame.

Con riferimento alle proposte emenda- tive per le quali appare opportuno acqui- sire l’avviso del Governo, segnala le se- guenti:

Invernizzi 1.2 e 2.1, le quali preve- dono che il personale risultante in esubero per effetto dell’attuazione del provvedi- mento sia collocato in mobilità. Al ri- guardo, ritiene opportuno acquisire l’av- viso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Cecconi 1.30, che vincola l’erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni per l’anno 2016, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, all’adeguamento degli ordina- menti regionali, entro un termine deter- minato, alle disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 1

del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emen- dativa, in considerazione anche del poten- ziale disallineamento rispetto ad impegni eventualmente già perfezionati a valere sui trasferimenti erariali sinora erogati.

Fa presente, infine, che le restanti pro- poste emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé segnalate dal relatore. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fasci- colo n. 1 trasmesso dall’Assemblea, non- ché sull’emendamento 1.100 della Com- missione e sui subemendamenti 0.1.34.1 e 0.1.34.2.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel chie- dere chiarimenti in ordine al parere con- trario formulato dal rappresentante del Governo sull’emendamento a sua firma

2.20 nonché sull’emendamento Cecconi 1.30, sottolinea come tali proposte emen- dative non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario ma siano piuttosto volte a realizzare risparmi di spesa.

Francesco BOCCIA, *presidente,* con ri- guardo all’emendamento Sorial 2.20, ri- corda come la Commissione, nel parere deliberato nella seduta del 18 novembre 2015 sul testo originario della proposta di legge in esame, abbia già rilevato come, in caso di trasferimento di risorse attinte dalle amministrazioni statali, si debba procedere a una puntuale individuazione delle stesse con decreto del Ministro del- l’economia e delle finanze, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bi- lancio. Quanto all’emendamento Cecconi 1.30, segnala che la previsione di vincolare una quota pari al 20 per cento dei tra- sferimenti erariali a favore delle regioni per l’anno 2016 potrebbe comportare un

disallineamento rispetto ad impegni già assunti dai medesimi enti territoriali a valere su tali trasferimenti.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nell’e- sprimere perplessità con riguardo alle considerazioni testé svolte dal presidente, evidenzia che, a suo avviso, il testo del suo emendamento 2.20 sostanzialmente acco- glie i rilievi formulati dalla Commissione nel parere del 18 novembre 2015, preve- dendo che le dotazioni di bilancio desti- nate all’acquisto e alla gestione delle au- tovetture delle pubbliche amministrazioni, nonché i proventi derivanti dalla loro dismissione, siano riversati al bilancio dello Stato anziché trasferiti in favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In merito ai rilievi riguardanti l’emendamento Cecconi 1.30, segnala poi che l’obiettivo di conseguire risparmi pub- blici prevedendo che una quota dei tra- sferimenti erariali a favore delle regioni sia vincolata all’adeguamento degli ordi- namenti regionali alle disposizioni richia- mate nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 1 possa interessare esclusiva- mente i trasferimenti previsti in favore degli enti territoriali per l’anno 2016, at- teso che la proposta di legge non ha effetti finanziari permanenti.

Francesco BOCCIA, *presidente,* precisa che l’emendamento Sorial 2.20, nel pre- vedere che le dotazioni di bilancio annual- mente destinate all’acquisto e alla gestione di autovetture delle pubbliche amministra- zioni nonché i proventi della dismissione delle autovetture stesse sono riversati al bilancio dello Stato, non provvede tuttavia ad una puntuale individuazione delle ri- sorse medesime, esigenza quest’ultima già rilevata nel citato parere della Commis- sione. Con riferimento all’emendamento Cecconi 1.30 ribadisce che la previsione di vincolare una quota dei trasferimenti era- riali a favore delle regioni per l’anno 2016 potrebbe comportare un disallineamento rispetto ad impegni già assunti a valere su tali trasferimenti.

Il Viceministro Luigi CASERO con- corda con le considerazioni del presidente

e conferma il parere contrario sugli emen- damenti Sorial 2.20 e Cecconi 1.30.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nell’os- servare come il vaglio della Commissione bilancio dovrebbe rigorosamente limitarsi alla valutazione di eventuali profili di carattere finanziario delle proposte emen- dative ad essa sottoposte, esulando quindi dalla sua competenza la verifica delle questioni attinenti al merito delle stesse, segnala che le finalità precipue dell’emen- damento 2.20 a sua prima firma, volto a destinare al bilancio dello Stato i risparmi complessivamente derivanti dall’attuazione del provvedimento in esame, risultereb- bero di fatto vanificate dal parere contra- rio su di esso formulato. In proposito rileva come, a differenza di quanto stabi- lito dalla citata proposta emendativa, una disposizione di contenuto parzialmente analogo – che prevedeva la specifica de- stinazione dei risparmi discendenti dalle misure in materia di acquisto e dismis- sione delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996 – sia stata espunta dal testo iniziale della proposta di legge nel corso dell’esame in sede referente presso la I Commissione (Affari costitu- zionali), sulla base di valutazioni di carat- tere esclusivamente politico sostenute dai gruppi della maggioranza parlamentare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel sot- tolineare come la verifica degli emenda- menti da parte della Commissione bilancio viene condotta sulla base di criteri che attengono in via esclusiva alla valutazione degli eventuali riflessi di carattere finan- ziario, osserva come proprio in virtù dei richiamati criteri il relatore e il rappre- sentante del Governo hanno formulato un parere di nulla osta sull’emendamento Sorial 2.21, in considerazione del fatto che quest’ultimo, per quanto di contenuto so- stanzialmente sovrapponibile a quello del- l’emendamento Sorial 2.20, risulta comun- que formulato in maniera conforme alle vigenti regole di contabilità pubblica.

Quanto all’emendamento Cecconi 1.30, ri- leva invece che l’eventuale mancata ero- gazione di una quota parte relativa al- l’anno 2016 dei trasferimenti erariali alle regioni inciderebbe inevitabilmente anche su interventi già programmati dalle regioni medesime a valere sulle predette risorse finanziarie.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel dis- sentire dalle considerazioni testé svolte dal presidente Boccia, ricorda che, nel pecu- liare ambito dei rapporti tra lo Stato e le regioni, in diversi casi si è intervenuto in passato su decisioni già adottate, anche ad esercizio finanziario già iniziato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non comprendendo a quali specifici precedenti abbia ora inteso fare riferimento l’onore- vole Sorial, ribadisce la correttezza delle procedure seguite dalla Commissione bi- lancio in sede di valutazione delle propo- ste emendative sottoposte al suo esame.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, nel con- fermare le valutazioni in precedenza espo- ste, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.30, 2.1 e 2.20, in quanto suscettibili di determi- nare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative tra- smesse dall’Assemblea.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni concernenti la donazione e la distribu- zione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.**

**C. 3057 e abb.-A.**

(Parere all’Assemblea).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ri- corda che la Commissione bilancio ha esaminato il testo unificato del provvedi- mento in titolo, ai fini dell’espressione del parere alla XII Commissione (Affari so- ciali) competente nel merito, da ultimo nella seduta del 10 marzo 2016, riservan- dosi in quella sede, sulla base anche degli elementi informativi trasmessi dal Go- verno, di formulare successivamente una proposta di parere. Rammenta, altresì, che in pari data la Commissione di merito ha concluso l’esame in sede referente del testo unificato, approvando talune propo- ste emendative del relatore, che non sem- brano tuttavia presentare profili proble- matici dal punto di vista finanziario. Se- gnala quindi che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all’esame dell’Assemblea, così come risul- tante all’esito delle modifiche ad esso apportate nel corso dell’esame in sede referente.

Il Viceministro Luigi CASERO (AP) ri- tiene opportuno un rinvio dell’esame del provvedimento, al fine di consentire ulte- riori verifiche sul testo ora all’esame del- l’Assemblea, con particolare riguardo alla valutazione degli effetti sul piano fiscale delle misure contenute nell’articolo 16.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non es- sendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America Centrale, dall’al- tra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.**

**C. 3261 Governo.**

(Parere all’Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che l’Accordo in esame si com- pone di 363 articoli, ripartiti in 5 Parti eventualmente suddivise in Titoli, da 21 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi e da un Protocollo rela- tivo alla cooperazione culturale. In merito ai profili di quantificazione, rileva, in generale, che l’Accordo contiene una plu- ralità di disposizioni finalizzate a favorire la cooperazione ed il commercio tra le Parti, alcune delle quali assumono carat- tere programmatico. Al riguardo, prende atto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, l’attuazione della cooperazione nei settori identificati dall’Accordo in esame fra l’Unione europea e gli Stati dell’Ame- rica centrale, con specifico riguardo all’o- peratività degli organi di cooperazione previsti dall’Accordo medesimo, non ri- chiede contributi addizionali né alcun co- finanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri, fatte salve le spese di mis- sione espressamente quantificate.

In merito ai profili dell’Accordo relativi all’Associazione tra Unione europea e Stati dell’America centrale, segnala che la rela- zione tecnica rileva che la graduale sop- pressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, pur determinando minori entrate per l’Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito. La relazione tecnica non fornisce peraltro elementi a supporto di tale asserita com- pensatività. In proposito, ritiene quindi utile acquisire l’avviso del Governo.

In merito alla quantificazione degli oneri per spese di missione, evidenzia che la relazione tecnica, nel considerare le relative disposizioni (articolo 7, paragrafi 3 e 4 ed articolo 11 del protocollo concer- nente l’assistenza amministrativa reci- proca), utilizza parametri (spese per il pernottamento, per il vitto e il viaggio) e criteri analoghi a quelli già utilizzati dalle relazioni tecniche riferiti ad altri Accordi di associazione, quali quelli con la Ucraina (A.C. 3053) e con la Georgia (A.C. 3131). In proposito, non formula pertanto osser- vazioni. Segnala peraltro che la relazione

tecnica esplicitamente dichiara che la quantificazione è « riferita a scopo esem- plificativo, a un solo Paese, il Costa Rica »: tuttavia l’Accordo – a differenza dei pre- cedenti – è stipulato con sei Paesi (Hon- duras, Costa Rica, Panama, Guatemala, El Salvador, Nicaragua). Andrebbe quindi ve- rificato se la misura dell’onere, valutato in

20.160 euro, risulti adeguata rispetto al numero complessivo degli Stati parti del- l’Accordo.

In merito ai profili di copertura finan- ziaria, rileva che, per quanto il provvedi- mento risulti incluso nell’elenco degli slit- tamenti di cui all’articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare neces- sario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri, valutati in euro 20.160 annui, provvedendo contestualmente al corri- spondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso. Sul punto ri- tiene comunque opportuno acquisire l’av- viso del Governo. Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, fa presente che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione interna- zionale, del quale è previsto l’utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, che prevede l’imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previ- sioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell’ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della mis- sione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio », reputa opportuno che il Go- verno assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l’eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizza- zione di interventi già previsti a legisla- zione vigente a valere sulle citate dota-

zioni. Inoltre, poiché gli oneri oggetto di copertura non sembrano riferiti esclusiva- mente a spese di missione, si potrebbe valutare l’opportunità di sopprimere al comma 2 del medesimo articolo 3 il rife- rimento agli « oneri relativi alle spese di missione », al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sforamento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa, nonché di puntua- lizzare che il programma e la missione di spesa dianzi citati sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’eco- nomia e delle finanze. Sul punto reputa opportuno acquisire l’avviso del Governo. Segnala, infine, che l’articolo 4 del disegno di legge di ratifica reca una spe- cifica clausola di invarianza finanziaria riferita all’attuazione delle disposizioni dell’Accordo in titolo, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 11 dell’allegato III al mede- simo Accordo, per le quali rinvia, in or- dine ai profili di copertura finanziaria, alle

osservazioni sopra formulate.

Il Viceministro Luigi CASERO fa pre- sente che la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da cia- scuna delle Parti, a seguito dell’Accordo in oggetto, pur determinando minori entrate per l’Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito.

Chiarisce, inoltre, che la misura dell’o- nere derivante dal provvedimento, valutato in 20.160 euro, risulta adeguata rispetto al numero complessivo degli Stati parti del- l’Accordo. Segnala altresì che, sebbene il provvedimento risulti incluso nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri, valutati in euro

20.160 annui, provvedendo contestual- mente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e

del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso.

Assicura, inoltre, che l’eventuale attiva- zione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di inter- venti già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

Evidenzia, infine, che al medesimo ar- ticolo 3, comma 2, appare necessario sop- primere il riferimento agli « oneri relativi alle spese di missione », al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sfo- ramento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa, nonché puntualizzare che il programma e la mis- sione di spesa richiamati nella clausola di salvaguardia sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, for- mula quindi la seguente proposta di pa- rere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3261 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America Centrale, dal- l’altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da cia- scuna delle Parti, a seguito dell’Accordo in oggetto, pur determinando minori entrate per l’Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito;

la misura dell’onere derivante dal provvedimento, valutato in 20.160 euro, risulta adeguata rispetto al numero com- plessivo degli Stati parti dell’Accordo;

sebbene il provvedimento risulti in- cluso nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri, valutati in euro 20.160 annui, provvedendo conte- stualmente al corrispondente adegua- mento della clausola di copertura finan- ziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provve- dimento stesso;

l’eventuale attivazione della clau- sola di salvaguardia di cui all’articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudi- care la realizzazione di interventi già pre- visti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate;

al medesimo articolo 3, comma 2, appare necessario sopprimere il riferi- mento agli « oneri relativi alle spese di missione », al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sforamento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa, nonché puntualiz- zare che il programma e la missione di spesa richiamati nella clausola di salva- guardia sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a ga- rantire il rispetto dell’articolo 81 della Co- stituzione:*

All’articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All’onere derivante dall’ar- ticolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall’articolo 11 dell’allegato III all’Accordo di cui all’arti- colo 1 della presente legge, valutato in euro 20.160 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’am- bito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar-

tire » dello stato di previsione del Mini- stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente uti- lizzando l’accantonamento relativo al Mi- nistero degli affari esteri e della coopera- zione internazionale.

All’articolo 3, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

sopprimere le seguenti parole: , per gli oneri relativi alle spese di missione,;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ».

Il Viceministro Luigi CASERO con- corda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

* + 1. La seduta termina alle 14.15.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle*

*sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.*

*C. 3606 Governo.*

*Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.*

*Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.*

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disci- plina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Con- siglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pub- bliche amministrazioni.*

*Atto n. 268.*

*Schema di decreto ministeriale recante re- golamento concernente la revisione dei cri- teri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ammini- strativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276.*

*Schema di decreto legislativo recante mo- difiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.*

*Atto n. 271.*

1. VI COMMISSIONE PERMANENTE
	1. (Finanze)

*S O M M A R I O*

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di

crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo *(Seguito dell’esame e rinvio)* .... 47

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale, e dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile. C. 3269 Governo (Parere

alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* ................................................... 50

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l’alienabilità dell’ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo

C. 2572 (Parere alla VII Commissione) *(Esame, ai sensi dell’articolo 73-*bis *del Regolamento,*

*e rinvio)* ................................................................................... 58

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di

crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo *(Seguito dell’esame e rinvio)* .... 59

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – In- terviene il viceministro dell’economia e delle finanze Enrico Morando.*

* + 1. La seduta comincia alle 13.50.

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

**C. 3606 Governo.**

*(Seguito dell’esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in- forma che sono stati presentati taluni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati nella seduta del 10 marzo scorso con riferimento a talune proposte emendative, pubblicate nel loro complesso in allegato al resoconto della medesima seduta del 10 marzo.

A seguito degli ulteriori approfondi- menti svolti dalla Presidenza e dell’analisi dei motivi addotti nei ricorsi, ritengo tut- tavia di dover confermare i giudizi di inammissibilità sulle proposte emendative. Al riguardo sottolinea come la Presidenza,

nel valutare gli emendamenti, abbia già compiuto il massimo sforzo possibile per consentire la più ampia discussione sui temi affrontati dal decreto-legge, ma sia comunque vincolata a rispettare le norme regolamentari in materia di ammissibilità. Avverte inoltre che, a seguito di un maggiore approfondimento del contenuto degli emendamenti presentati, devono con- siderarsi inammissibili anche le seguenti proposte emendative, in quanto prive di connessione materiale o finalistica con il

contenuto proprio del decreto-legge:

l’emendamento Vico 8.4, che estende al 31 dicembre 2016 la moratoria tempo- ranea delle procedure esecutive nei con- fronti della Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici srl, la quale esercita fun- zioni di trasporto pubblico locale in Puglia e si trova in grave situazione finanziaria che ne ha reso necessario il commissaria- mento; l’emendamento prevede altresì che nel periodo del commissariamento della Ferrovie del Sud Est si applichi la disci- plina in materia di riduzione o perdite del capitale delle società in crisi contenuta nell’articolo 182-*sexies* della legge falli- mentare (di cui al regio decreto n. 267 del 1942);

gli articoli aggiuntivi Venittelli 17.01 e Abrignani 17.02, che istituiscono un fondo per contenziosi connessi a sentenze ese- cutive relative a calamità o cedimenti di immobili, le cui risorse sono attribuite ai comuni i quali, a seguito di sentenze di risarcimento di conseguenti a tali fatti, sono obbligati a sostenere spese superiori al 50 per cento della spesa corrente so- stenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti.

Rocco PALESE (Misto-CR) esprime il proprio stupore per la conferma di tutti i giudizi di inammissibilità pronunciati dalla presidenza.

In particolare, con riferimento ai suoi emendamenti 1.205 e 1.206, volto a elevare il limite dell’attivo oltre il quale, a speci- fiche condizioni di legge, una banca po- polare è trasformata in società per azioni, sottolinea come si tratti di una proposta in

ambito bancario assolutamente attinente al contenuto del decreto-legge in esame, il quale interviene appunto sulla materia bancaria. Ritiene quindi che, attraverso tale giudizio di inammissibilità, il quale preclude alla Commissione di svolgere una discussione sul merito di tali questioni, si crei un precedente grave circa il metodo con cui viene valutata l’ammissibilità degli emendamenti.

Analogamente, in relazione al giudizio di inammissibilità espresso sul suo articolo aggiuntivo 16.030, volto a riaprire i termini per la rateazione di debiti tributari in favore dei contribuenti decaduti dal bene- ficio, evidenzia come tale atteggiamento di chiusura espliciti l’intenzione di non va- lutare il merito delle proposte provenienti dai gruppi di opposizione ai fini di un miglioramento del testo del provvedi- mento. Ricorda infatti che sulla questione della riapertura dei termini della ratea- zione dei debiti tributari la stessa società Equitalia ha manifestato l’esigenza di pro- rogare tale strumento, che non è stata disposta, come auspicato, nella legge di stabilità 2016.

Alla luce di tali considerazioni, prean- nuncia l’intenzione di verificare se, avverso i giudizi di inammissibilità per estraneità di materia pronunciati sugli emendamenti in Commissione, sia possibile ricorrere, in base al Regolamento della Camera, presso ulteriori istanze parlamentari.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) manifesta la propria forte perplessità per la con- ferma del giudizio di inammissibilità sul- l’articolo aggiuntivo Marcon 15.04, volto a introdurre agevolazioni fiscali per gli ope- ratori bancari di finanza etica. Al riguardo evidenzia come il decreto-legge all’esame della Commissione risulti certamente la sede più idonea per una discussione sulla tematica posta dall’articolo aggiuntivo so- pra richiamato, in quanto esso affronta questioni sia in materia bancaria sia di natura tributaria. Nel ricordare inoltre che su di esso è stata raccolta un’ampia convergenza da parte di parlamentari ap- partenenti a tutte le forze politiche, sot- tolinea come si tratti di una proposta

assolutamente non pretestuosa, la quale tende a introdurre misure utili e condivise su un segmento del sistema bancario me- ritevole di essere incentivato.

Esprime quindi il timore che la mag- gioranza intenda assumere un atteggia- mento ostruzionistico nei confronti delle proposte emendative delle opposizioni, che debbono poter essere discusse, ferma re- stando la libertà della maggioranza di respingerle.

Michele PELILLO (PD), con riferimento alla tematica sollevata dal deputato Palese con il suo articolo aggiuntivo 16.030, evi- denzia come Equitalia abbia segnalato gli effetti molto positivi, sia per i contribuenti, sia per gli interessi erariali, delle norme che hanno consentito la riapertura dei termini di rateizzazione dei debiti tribu- tari, fugando alcuni dubbi che si erano posti in merito. In tale contesto Equitalia suggerisce di porre a regime le norme in materia contenute nel decreto legislativo

n. 159 del 2015: rileva, in proposito, come tale intervento potrebbe essere realizzato mediante un decreto legislativo di integra- zione del predetto decreto legislativo che, ai sensi della delega fiscale, il Governo può emanare nei diciotto mesi successivi all’e- manazione del predetto decreto. Propone quindi che, una volta concluso l’esame del decreto-legge, i gruppi presentino, d’intesa tra loro, una risoluzione volta ad impe- gnare il Governo a modificare in tal senso il citato decreto legislativo n. 159.

Rocco PALESE (Misto-CR), con riferi- mento alla proposta avanzata dal deputato Pelillo sottolinea come non si sarebbe certamente sottratto alla richiesta, avan- zata dal relatore e dal Governo, di ritirare il suo articolo aggiuntivo 16.030, in vista della presentazione di una risoluzione in materia, evidenziando tuttavia la grave anomalia costituita dal fatto che la pro- posta emendativa è stata dichiarata inam- missibile, in modo del tutto infondato.

Federico GINATO (PD), nell’esprimere il proprio rammarico per la conferma del giudizio di inammissibilità sui suoi articoli

aggiuntivi 15.01 e 15.03, che intervengono in materia di agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica, rileva come si tratti di una tematica importante che il Governo è chiamato ad affrontare. Ritiene quindi che occorra individuare uno spazio legislativo nel quale introdurre forme di incentivo per il settore della finanza etica, il quale costituisce il terzo pilastro del sistema bancario, parallelo alle banche tradizionali e alle banche di cre- dito cooperativo.

Auspica quindi che il Governo sia di- sponibile a individuare un percorso legi- slativo idoneo per intervenire sulla que- stione posta dai suoi articoli aggiuntivi.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel ribadire le considerazioni già espresse, sottolinea come la questione posta nel suo prece- dente intervento non riguardi il merito della discussione, bensì il metodo seguito dalla Presidenza nell’applicazione dei cri- teri di inammissibilità, il quale ha precluso lo svolgimento del dibattito in Commis- sione sul merito di proposte emendative particolarmente rilevanti.

Daniele PESCO (M5S), considerata la disomogeneità di contenuto del decreto- legge, ritiene che la Presidenza avrebbe potuto essere più liberale nelle valutazioni circa l’ammissibilità per materia delle pro- poste emendative presentate.

Per quanto riguarda il tema specifico della riapertura dei termini di rateazione dei debiti tributari, ricorda che la prima proposta in tal senso era stata avanzata dal gruppo M5S.

Sandra SAVINO (FI-PdL), nel condivi- dere le questioni di metodo poste nel corso del dibattito, anche con riferimento alla disomogeneità del testo del decreto-legge in esame, ritiene che le tematiche poste da numerosi emendamenti dichiarati inam- missibili, le quali pongono questioni di buon senso, saranno fatte proprie dal Governo, il quale interverrà su di esse prendendosi il merito dell’iniziativa su di esse. Ritiene peraltro che, attraverso tale atteggiamento, l’Esecutivo svilisca il ruolo

dei parlamentari e il lavoro che essi svol- gono nell’ambito della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, evi- denzia positivamente come tutti i gruppi abbiano accolto l’invito, da lui stesso for- mulato, a contenere il numero degli emen- damenti per privilegiare la qualità delle proposte emendative, rilevando come, in questa prospettiva, la Presidenza della Commissione abbia tenuto un atteggia- mento molto aperto in sede di valutazione dell’ammissibilità delle proposte emenda- tive. A tale proposito ricorda che le norme regolamentari in materia risultano molto rigorose rispetto alla necessità che gli emendamenti ai decreti-legge siano stret- tamente attinenti al contenuto specifico del decreto-legge. In questo contesto re- golamentare non si può individuare il contenuto del decreto-legge facendo rife- rimento, genericamente, alle materie, la- tamente intese, cui sono in qualche modo riconducibili gli interventi legislativi in esso contenuti. Pertanto, nel caso di spe- cie, non possono essere ritenuti ammissi- bili, in questa sede, tutte le proposte emendative che facciano riferimento alla materia bancaria o a quella tributaria.

Per quanto riguarda in particolare la tematica affrontata dall’articolo aggiuntivo Palese 16.030, ritiene che la proposta avanzata dal deputato Pelillo possa con- sentire di affrontare la questione in modo più appropriato.

In merito alle considerazioni espresse dalla deputata Sandra Savino, ritiene che il Governo non intenda appropriarsi del contenuto di emendamenti già presentati.

Daniele PESCO (M5S) lamenta il fatto che si sia giunti al pomeriggio di martedì senza che il relatore e il Governo abbiano ancora espresso il loro parere sulle pro- poste emendative, riducendo in tal modo i tempi a disposizione della Commissione per esaminare adeguatamente il provvedi- mento. Chiede quindi alla Presidenza di permettere a tutti i gruppi di lavorare nel modo migliore, senza costringere l’esame nelle sole ore serali.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nes- sun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame a una seduta da convocare alle ore 20 di oggi.

* + 1. La seduta termina alle 14.10.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – In- terviene il viceministro dell’economia e delle finanze Enrico Morando.*

* + 1. La seduta comincia alle 14.10.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale, e dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’ac- certamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile.**

**C. 3269 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell’espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3269, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a San- tiago il 4 ottobre 2012, e dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repres- sione delle infrazioni doganali tra il Go- verno della Repubblica italiana ed il Go- verno della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

Il Trattato di estradizione tra Italia e Cile, sottoscritto a Roma il 27 febbraio 2002, si compone di 21 articoli e si inse-

risce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di coo- perazione posti in essere dall’Italia con i Paesi non appartenenti all’Unione euro- pea, con l’obiettivo di migliorare la coo- perazione giudiziaria internazionale e ren- dere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

L’articolo I del Trattato concerne l’ob- bligo di estradare, e prevede che ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare, atte- nendosi alle norme e condizioni stabilite nel Trattato stesso, le persone presenti sul proprio territorio ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l’esecu- zione di una pena privativa della libertà. L’articolo II reca la definizione dei fatti che danno luogo a estradizione, preve- dendo che l’estradizione è concessa per fatti che, secondo la legge di ambedue le Parti, costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia superiore ad un anno, ovvero per rendere possibile l’esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua superiore a sei mesi al mo- mento della presentazione della domanda. Ai sensi del paragrafo 3 se la domanda di estradizione riguarda più reati, questa po- trà essere concessa anche per i reati per i quali non sussistano le condizioni mi- nime, purché almeno uno di essi invece le soddisfi. In base al paragrafo 4, qualora l’estradizione è richiesta per l’esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa verrà concessa se il periodo complessivo di pena residua da scontare è comunque superiore a sei mesi. L’estradizione verrà parimenti concessa rispetto a reati per i quali le convenzioni multilaterali vigenti per en- trambe le Parti impongano l’inserimento nei trattati successivi di quei reati come tali che possano dar luogo a estradizione. Con riferimento agli ambiti di compe- tenza della Commissione Finanze, segnala l’articolo III, il quale, in materia di tributi e imposte, dogane e cambi, prevede che l’estradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta

non imponga lo stesso tipo di tassa o di imposta o non preveda la stessa disciplina della Parte richiedente in materia di tri- buti e imposte, di dogane e cambi.

L’articolo IV riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione, prevedendo numerose fattispecie: anzi- tutto, l’estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato richiesto quale reato politico. L’estradizione non verrà poi concessa se vi sia nella richiesta un *fumus persecutionis* con motivazioni di razza, sesso, religione, lingua, cittadinanza, condizione personale o sociale, opinioni politiche.

Ulteriori motivi di diniego della richie- sta di estradizione riguardano: la possibi- lità che una volta estradata la persona interessata sia sottoposta nel territorio dello Stato richiedente ad un procedi- mento che la privi dei diritti minimi di difesa, ovvero a trattamenti crudeli, inu- mani o degradanti; la circostanza che la persona interessata sia stata già giudicata dalle Autorità competenti dello Stato ri- chiesto, ovvero sia da queste sottoposta a procedimento penale; la possibilità che il reato o la procedura penale per i quali si richiede l’estradizione risultino già pre- scritti in base alla legislazione di una delle Parti; se è stata concessa amnistia dalla Parte richiesta per il reato oggetto di domanda di estradizione; la possibilità che la Parte richiedente si avvalga nei con- fronti della persona da estradare di tri- bunali straordinari; il caso in cui la per- sona da estradare fosse minorenne al momento della commissione del reato, laddove la legislazione dello Stato richie- dente non contempli la specificità di tale condizione; l’eventualità che il reato in oggetto costituisca un mero reato militare secondo la legge dello Stato richiesto.

Illustra quindi l’articolo V, in base al quale alla persona estradata non verrà in nessun caso irrogata o applicata la pena di morte. Qualora questa fosse prevista per i reati oggetto della richiesta di estradizione, si applicherà in sostituzione una pena detentiva prevista nell’ordinamento della Parte richiedente.

L’articolo VI prevede inoltre i casi di rifiuto facoltativo della concessione dell’e- stradizione, anzitutto nel caso in cui la persona da estradare sia cittadina della Parte richiesta, a meno che tale cittadi- nanza non sia stata acquisita proprio allo scopo di impedire l’estradizione. L’estra- dizione potrà anche essere rifiutata se il fatto da cui trae origine la domanda sia stato commesso in tutto o in parte sul territorio della Parte richiesta.

Peraltro, in caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell’altra Parte, sot- toporrà il caso alle proprie autorità per l’instaurazione del procedimento penale, e comunicherà al più presto all’altra Parte i seguiti dati alla richiesta e, più avanti, la decisione finale.

L’articolo VII riguarda il cosiddetto principio di specialità, in base al quale la persona eventualmente estradata in appli- cazione del Trattato in esame non può essere in alcun modo perseguita, da parte dello Stato richiedente, per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradi- zione; il paragrafo 1 prevede tuttavia ec- cezioni nel caso di consenso della Parte richiesta o di mancato abbandono o ri- torno volontario della persona estradata nel territorio della Parte richiedente ove era stata incarcerata.

Il paragrafo 3 stabilisce che se la qua- lificazione giuridica del fatto-reato oggetto della richiesta di estradizione è modificata nel corso del procedimento dalla Parte richiedente, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato solo se anche per tale nuova figura di reato sarebbe stata consentita l’estradizione in base al Trat- tato in esame. Il paragrafo 4 vieta di norma la consegna della persona estradata a uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna della persona alla Parte richiedente.

Passa quindi a illustrare l’articolo VIII, il quale prevede lo scorporo, dal periodo di pena da scontare nel territorio della Parte richiedente, del periodo di deten- zione eventualmente subito dall’estradato

nel procedimento condotto dalla Parte richiesta e finalizzato all’estradizione.

Gli articoli IX e X riguardano rispet- tivamente le modalità e le lingue delle comunicazioni, nonché i documenti a so- stegno delle domande di estradizione.

L’articolo XI prevede che lo Stato ri-

chiesto può richiedere ulteriori informa- zioni allo Stato richiedente, qualora quelle ricevute non siano sufficienti ad adottare una decisione in merito all’estradizione della persona interessata.

In base all’articolo XII lo Stato richie- dente può domandare in casi di urgenza l’arresto provvisorio della persona interes- sata: ai sensi del paragrafo 4 le misure cautelari decadono tuttavia in caso di mancata presentazione della richiesta di estradizione entro i 60 giorni successivi all’arresto – peraltro senza pregiudizio della possibilità di una presentazione della richiesta di estradizione in data successiva.

L’articolo XIII dispone che la decisione in ordine alla concessione o al diniego dell’estradizione viene comunicata senza indugio dallo Stato richiesto alla Parte richiedente, così come i motivi dell’even- tuale rifiuto parziale o totale della richie- sta. Ai sensi del paragrafo 3 la consegna della persona dopo la concessione dell’e- stradizione deve avvenire nel termine di venti giorni dalla data di notifica allo Stato richiedente – prorogabile a richiesta di ulteriori venti giorni –, trascorsi i quali la persona interessata viene posta in libertà, potendo lo Stato richiesto rifiutare una nuova richiesta di estradizione per gli stessi fatti e la stessa persona.

L’articolo XIV riguarda i casi di con- segna differita o temporanea: infatti se da parte dello Stato richiesto è in corso un procedimento penale o l’esecuzione di una pena nei confronti della persona oggetto di richiesta di estradizione, per un reato diverso, lo Stato richiesto può, secondo il paragrafo 1, differire la consegna fino alla conclusione della procedura giudiziaria o dell’esecuzione della condanna.

In base al paragrafo 2 si potrà tuttavia accedere temporaneamente alla consegna della persona richiesta per consentire lo svolgimento del procedimento penale in

corso nel territorio dello Stato richiedente. Ai sensi del paragrafo 3 si potrà altresì differire la consegna della persona inte- ressata, essenzialmente per motivi di sa- lute della stessa.

Illustra quindi l’articolo XV, il quale prevede, contestualmente all’estradizione, la consegna di cose rinvenute nel territorio dello Stato richiesto e nella disponibilità della persona interessata: si tratta in par- ticolare di cose utilizzate per commettere il reato oggetto della richiesta di estradi- zione, o che possono servire quali mezzi di prova, nonché di cose proventi del reato. Ai sensi del paragrafo 4 la consegna delle cose in vista del procedimento penale cui la persona interessata deve essere sottoposta da parte dello Stato richiedente non pregiudica eventuali diritti e interessi legittimi dello Stato richiesto o dei terzi nei confronti di tali cose, che verranno riconsegnate dopo la conclusione del pro-

cedimento.

L’articolo XVI concerne l’autorizza- zione al transito nel proprio territorio che ciascuna delle Parti contraenti concede in relazione all’estradizione di una persona all’altra Parte contraente, in provenienza da uno Stato terzo.

In base al paragrafo 2 gli stessi motivi ostativi alla concessione dell’estradizione da una Parte all’altra potranno valere per il diniego del permesso di transito, come anche eventuali ragioni di ordine pubblico. L’articolo XVII concerne poi le richie- ste di estradizione avanzate da più Stati per la stessa persona, e stabilisce alcuni criteri in base ai quali lo Stato richiesto valuta la priorità dell’estradizione, tenendo conto delle circostanze del caso, in parti- colare della nazionalità, della gravità e del luogo del fatto, della residenza della per- sona per cui si richiede l’estradizione, della possibilità di riestradizione e della

data di ricezione della domanda.

La suddivisione delle spese che scatu- riscono dall’estradizione di una persona tra le Parti, o dal transito ai sensi dell’ar- ticolo XVI, sono ripartite in base all’arti- colo XVIII.

L’articolo XIX conferisce alla Parte richiedente la facoltà di intervenire nel

procedimento giudiziario eventualmente in corso nella Parte richiesta, facendosi rap- presentare da un avvocato abilitato in- nanzi alle autorità giudiziarie competenti. L’articolo XX stabilisce che si potrà dar luogo a una procedura semplificata di estradizione, con il consenso della persona interessata, sulla base della mera do- manda di arresto provvisorio – e con le eventuali cause ostative all’estradizione previste per la procedura ordinaria: sono contemplate dettagliate garanzie di infor- mazione e di assistenza giudiziaria alla persona interessata all’atto di accordare il proprio consenso alla procedura semplifi-

cata di estradizione.

Infine, l’articolo XXI prevede che il Trattato avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di recedere da esso previa comunicazione scritta, inoltrata per via diplomatica all’altra Parte contraente, che avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

Illustra quindi il Protocollo addizionale, firmato nell’ottobre 2012, al Trattato di estradizione, che consta di due articoli, e che rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata del Trattato medesimo, con- cerne essenzialmente le garanzie per le persone condannate in contumacia.

In particolare l’articolo 1 prevede, se una richiesta di estradizione riguarda una persona la quale abbia subito una con- danna in contumacia, che l’estradizione verrà concessa solo a condizione che la Parte richiedente dimostri l’esistenza nel proprio ordinamento di idonei istituti che assicurino alla persona interessata il di- ritto all’impugnazione della sentenza di condanna o il diritto a un nuovo processo, qualora risulti che l’estradando non ha avuto a suo tempo effettiva conoscenza del processo in corso.

Passando a illustrare l’Accordo con il Cile sulla cooperazione e la mutua assi- stenza amministrativa in materia doga- nale, firmato il 6 dicembre 2005 a Bru- xelles, in linea generale esso impegna le Parti contraenti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno

rispetto della legislazione doganale e come, attraverso la realizzazione di un’efficace azione di prevenzione, accertamento e re- pressione delle violazioni di tale norma- tiva, rendendo così più trasparente l’inter- scambio commerciale bilaterale.

Al riguardo l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata al disegno di legge di ratifica evidenzia come l’Ac- cordo risponda alla necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato nel- l’ambito della lotta alle frodi doganali, cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa in tale settore tra le Am- ministrazioni doganali dei due Paesi, non- ché all’esigenza di tutelare gli interessi economici, fiscali e commerciali, nonché la sicurezza delle due Parti contraenti, pre- giudicati dalle infrazioni alla legislazione doganale.

Con riferimento al contenuto dell’Ac- cordo, che si compone di un breve Pream- bolo e di 24 articoli, evidenzia innanzitutto come il provvedimento interessi nel suo complesso gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Passando a un’analisi più specifica del testo, il Preambolo evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doga- nale, la considerazione che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi dei due Paesi e la convinzione che la lotta contro le infrazioni stesse potrebbe essere resa più efficace dalla stretta coo- perazione tra le Amministrazioni doganali. Dopo le definizioni che specificano l’e- satto significato dei termini utilizzati nel testo dell’Accordo, recate dall’articolo 1, l’articolo 2 ne delimita il campo di appli- cazione e vengono individuate nelle Am- ministrazioni doganali delle due Parti con- traenti le Autorità competenti per l’appli- cazione; il comma 3, in particolare, sal- vaguarda gli obblighi doganali dell’Italia in ragione della sua appartenenza all’Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative nelle stesse materie. Il comma 4, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza am- ministrativa tra le Parti l’ambito di appli-

cazione dell’Accordo, escludendo dunque esplicitamente l’assistenza in campo pe- nale.

Passa quindi a illustrare l’articolo 3, il quale prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la regolarità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre l’ar- ticolo 4 riguarda lo scambio d’informa- zioni ai fini dell’esatta percezione di diritti e tasse doganali.

L’articolo 5 prevede che ciascuna Am- ministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L’articolo 6 prevede, al paragrafo 1, lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costi- tuire infrazione doganale.

In tale contesto il paragrafo 2 contem-

pla, inoltre, la possibilità che le Ammini- strazioni forniscano spontaneamente in- formazioni nei casi suscettibili di compor- tare un danno sostanziale per l’economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

L’articolo 7 prevede lo scambio di in- formazioni sulla legislazione e sulle pro- cedure doganali nazionali e sulle relative modifiche, nonché sulle nuove tecniche di applicazione di tale legislazione e sui nuovi metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

L’articolo 8 regola la possibilità che l’Amministrazione doganale di una Parte, su richiesta, notifichi nel proprio territorio documenti e decisioni rientranti nell’Ac- cordo provenienti dall’altra Parte.

L’articolo 9 prevede la facoltà di ricor- rere in alcuni casi a consegne controllate di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, al fine di individuare persone coinvolte in infrazioni doganali.

Nell’articolo 10 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Ammini- strazioni possono prestarsi reciproca- mente, consistenti, ad esempio, nello

scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.

L’articolo 11 reca la descrizione delle procedure e delle formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assi- stenza.

Illustra quindi l’articolo 12, il quale prevede che, su richiesta dell’Amministra- zione doganale di una Parte, vengano avviate dall’Amministrazione doganale del- l’altra Parte indagini su operazioni doga- nali che sono – o sembrano essere – in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente.

Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 l’ammini- strazione richiesta è tenuta a procedere come se stesse agendo per conto proprio, conformemente alla sua legislazione na- zionale, nonché ad attivarsi per procurarsi i documenti e le informazioni necessarie. L’articolo 13 prevede che, su richiesta scritta, i funzionari dell’Amministrazione richiedente possano consultare o procu- rarsi copia di documenti su un’infrazione doganale, previa autorizzazione dell’Am- ministrazione adita, o anche assistere alle indagini da quest’ultima condotte sul pro-

prio territorio.

Passa quindi a illustrare l’articolo 14, il quale consente lo scambio – eventual- mente anche informatico – di dossier e documenti contenenti informazioni su at- tività che costituiscono – o sembrano costituire – infrazioni doganali. Tali do- cumenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata – o sembra si sia verificata

– l’infrazione doganale. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell’Am- ministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell’altra Parte sono regolate dall’articolo 15.

L’articolo 16 disciplina l’uso e la tutela delle informazioni e dei documenti rice- vuti nell’ambito dell’assistenza ammini- strativa prevista dall’Accordo.

Il paragrafo 4, in particolare, stabilisce che l’appartenenza dell’Italia all’UE fa sì che, qualora necessario, le autorità nazio-

nali italiane possano senz’altro trasmettere le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea, al di là dei limiti fissati nei paragrafi 1 e 2, i quali stabiliscono che le informazioni e i documenti sono utilizza- bili nei vari procedimenti solo per gli scopi dell’Accordo e subordinano al consenso dell’Amministrazione doganale inviante la comunicazione di tali informazioni e do- cumenti a organi diversi da quelli coinvolti nell’applicazione dell’Accordo. In tale con- testo il comma 3 specifica che le predette limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefa- centi.

L’articolo 17 condiziona l’eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti garantiscano l’in- varianza del relativo livello di protezione. L’articolo 18 disciplina i casi in cui l’assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all’eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti

industriali, commerciali o professionali.

Ai sensi del paragrafo 4 il rifiuto o il differimento dell’assistenza – possibile se la richiesta interferisce con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso – vanno comunque motivati.

Il paragrafo 3 contempla inoltre la possibilità di differire l’assistenza quando essa interferisca con procedimenti giudi- ziari o amministrativi in corso.

Passa quindi a illustrare l’articolo 19, il quale prevede che le Amministrazioni do- ganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall’applicazione del- l’Accordo, ad eccezione di spese e inden- nità corrisposte a esperti e testimoni, non- ché dei costi degli interpreti e dei tradut- tori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell’Ammini- strazione doganale richiedente. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2, in caso di spese straordinarie o di entità considerevole le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura.

L’articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire

per l’attuazione dell’Accordo, e istituisce al paragrafo 3 una Commissione mista italo- cilena che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l’evoluzione dell’Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore nazionale delle dogane del Cile, o da loro rappre- sentanti, assistiti da esperti.

Ai sensi del paragrafo 4 per le contro- versie per le quali eventualmente non si pervenga a una soluzione amichevole si perseguirà una composizione per via di- plomatica.

L’articolo 21 stabilisce che l’Accordo si applica ai territori doganali delle Parti, come definiti dalle rispettive disposizioni. Gli articoli da 22 a 24 contengono le consuete clausole finali. In tale contesto l’articolo 23 prevede che l’Accordo ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. In base all’articolo 24 le Parti po- tranno eventualmente riunirsi per un rie- same dell’Accordo, a richiesta di una di esse o dopo cinque anni dalla vigenza

dell’Accordo medesimo.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, esso si compone di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 contengono come di consueto, rispettivamente, l’autorizza- zione alla ratifica degli accordi succitati e il relativo ordine di esecuzione.

L’articolo 3, comma 1, prevede l’appli- cabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura, prevista dalla legge n. 146 del 2006, di ratifica delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organiz- zato, alle procedure di consegna control- lata previste dall’Accordo di mutua assi- stenza relativo alle infrazioni doganali.

Ricorda, al riguardo, che la consegna controllata è una tecnica investigativa che consente di effettuare determinate conse- gne di droghe od altre sostanze illecite attraverso od all’interno di uno o più Stati, con l’obiettivo di identificare le persone coinvolte in una transazione e di facilitare in tal modo le indagini penali.

Il disegno di legge rinvia per tali attività alla disciplina delle operazioni sotto co- pertura (di cui all’articolo 9 della citata legge n. 146 del 2006), che esclude la punibilità degli operatori delle forze di polizia i quali, nel corso di specifiche operazioni di indagine, autorizzate, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sosti- tuiscono od occultano denaro, armi, do- cumenti, sostanze stupefacenti o psico- trope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’indivi- duazione della loro provenienza o ne con- sentono l’impiego o compiono attività pro- dromiche e strumentali. Inoltre, tale di- sciplina consente agli ufficiali di polizia giudiziaria, nell’ambito di indagini anti- droga, di omettere o ritardare atti di propria competenza, dandone avviso al- l’autorità giudiziaria.

Il comma 2 dell’articolo 3 stabilisce che eventuali documenti trasmessi o ricevuti in base all’articolo 16 dell’Accordo di mutua assistenza doganale, ovvero le comunica- zioni, le informazioni ed i documenti ri- cevuti nel quadro dell’assistenza ammini- strativa, possono essere utilizzati nel no- stro ordinamento solo nel rispetto delle procedure dettate dal codice di procedura penale per le rogatorie internazionali.

In merito rammenta che le rogatorie consistono in richieste di attività investi- gative o probatorie: comunicazioni, notifi- cazioni di atti, acquisizione di fonti di prova ed assunzione di mezzi di prova; le rogatorie sono dette attive quando è l’Ita- lia a chiedere ad un altro Paese il com- pimento di queste attività; viceversa, sono passive quando una richiesta giunge dal- l’estero ed è rivolta all’autorità giudiziaria italiana. In questo secondo caso il codice prevede una fase politico-amministrativa ed una giurisdizionale: la prima compete al Ministro della giustizia, che riceverà per le vie diplomatiche la richiesta di coope- razione; la seconda alla Corte d’appello che deciderà delegando eventualmente al- l’espletamento delle attività un giudice o un PM, a seconda del tipo di attività richiesta.

L’articolo 4 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dei due accordi.

Per quanto concerne il Trattato di estradizione, in particolare, il comma 1 prevede un onere complessivo di 23.163 euro annui, a decorrere dal 2015, al quale si provvede mediante riduzione dello stan- ziamento del fondo speciale di parte cor- rente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia per il 2015, con parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quel che riguarda invece l’Accordo di cooperazione doganale, il medesimo comma 1 dell’articolo 4 prevede un onere di 15.122 euro annui a decorrere dal 2015, al quale si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di pre- visione del Ministero dell’economia per il 2015, utilizzando parzialmente l’accanto- namento relativo al Ministero degli affari esteri.

Con riferimento agli oneri relativi al-

l’attuazione dei due atti internazionali, segnala l’opportunità di procedere all’ag- giornamento temporale della copertura, attualmente prevista a decorrere dal 2015.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica nei seguenti termini gli oneri per l’attuazione dell’Accordo di coo- perazione doganale: 4.015 euro l’anno per scambi di funzionari (di cui all’articolo 10, lettera *a)*; 4.015 euro l’anno per invio di funzionari in Cile allo scopo di indagare su specifiche infrazioni doganali (di cui al- l’articolo 13); 2.780 euro l’anno per invio di funzionari in Cile, per deporre in qua- lità di testimoni ed esperti (di cui all’ar- ticolo 15); 4.312 euro l’anno per le riu- nioni della Commissione mista (di cui all’articolo 20).

Il comma 2 dell’articolo 4, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, reca una specifica clausola di salvaguardia a fronte di sco- stamenti rispetto all’onere previsto rilevati in sede di monitoraggio.

Per quanto concerne il Trattato di estradizione è previsto che il Ministro

della giustizia riferisca in proposito al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanzia- ria del maggior onere risultante dal mo- nitoraggio, alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione nell’ambito del Pro- gramma « Giustizia civile e penale » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

La norma specifica che, per il mede- simo anno in cui si verifica lo scosta- mento, sarà ridotto di pari importo il limite del 50 per cento della spesa soste- nuta nell’anno 2009, posto alle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni dall’articolo 6, comma 12, dal decreto-

legge n. 78 del 2010.

Per quanto attiene invece al monito- raggio degli oneri riguardanti l’Accordo di cooperazione doganale, sempre in base al comma 2 dell’articolo 4, il Ministro del- l’economia e delle finanze è tenuto a monitorare gli oneri derivanti dall’attua- zione del provvedimento, e, in caso di scostamenti, a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere con la ri- duzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nel- l’ambito del programma « Regolazione giu- risdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della mis- sione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Anche in questo caso, per l’anno in cui si verifica lo scostamento, sarà ridotto di pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009, posto alle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni dall’articolo 6, comma 12,

dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 3 dispone che sulle cause degli scostamenti e l’attuazione delle mi- sure previste nel comma 2 il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce con apposita relazione alle Camere.

L’articolo 5 regola l’entrata in vigore del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nes- sun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già con- vocata per domani.

**Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948,**

**n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l’alienabilità dell’ex collegio di Villa Lomellini, asse- gnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.**

**Nuovo testo C. 2572.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell’articolo 73-bis del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, il nuovo testo della proposta di legge C. 2572 Ca- rocci, recante modifiche al decreto legi- slativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957,

n. 104, riguardante la destinazione e l’a- lienabilità dell’ex collegio di Villa Lomel- lini, assegnato in proprietà al Comune di Santa Margherita Ligure.

La proposta di legge, che si compone di un unico articolo, elimina, anzitutto, al comma 1, i vincoli di destinazione e di inalienabilità del collegio di Santa Mar- gherita Ligure, allocato in Villa Lomellini, novellando a tal fine l’articolo 2 del de- creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 421 del 1948, ratificato, con mo- dificazioni, dalla legge n. 104 del 1957.

Al riguardo rammenta che il citato decreto legislativo n. 421, nel quadro della devoluzione allo Stato delle attività immo- biliari e mobiliari della disciolta Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale ha, tra l’altro, devo-

luto il collegio di Santa Margherita Ligure (sito in Villa Lomellini), con tutti i suoi mobili, attrezzature e pertinenze all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), preve- dendo che fosse destinato all’educazione ed all’istruzione degli orfani dei dipendenti statali ed, eventualmente, ad altri scopi di assistenza perseguiti dal medesimo Ente.

Analoghe previsioni erano stabilite per il collegio di Cividale del Friuli, destinato all’educazione e all’istruzione degli orfani del Friuli e dei profughi delle zone di confine orientali.

Ricorda inoltre che la legge n. 104, di ratifica del medesimo decreto legislativo, ha sul punto modificato sia l’ente benefi- ciario, assegnando il collegio sito in Villa Lomellini al Comune di Santa Margherita Ligure, sia il vincolo di destinazione, in- dividuato nell’educazione e istruzione lo- cale, al contempo confermando il divieto di alienazione e di mutazione della desti- nazione del Collegio.

La relazione illustrativa della proposta di legge originaria evidenzia come l’immo- bile, una volta acquisito dal Comune di Santa Margherita Ligure, sia stato utiliz- zato fra gli anni ’70 e ’80 dall’allora Unità sanitaria locale per servizi di riabilitazione infantile. Successivamente, a seguito del rilascio da parte della USL, l’immobile è rimasto inutilizzato, non possedendo gli *standard* richiesti per l’uso come aule scolastiche.

La stessa relazione illustrativa eviden- zia come le condizioni più che precarie determinino l’inagibilità dello stesso edifi- cio, facendo presente che la rimozione del vincolo di alienazione e di destinazione consentirebbe al comune di collocare il bene sul mercato immobiliare.

Al riguardo ricorda, per completezza, che l’alienazione da parte di un comune di un bene immobile, facente parte del pa- trimonio disponibile, deve avvenire me- diante procedure di scelta del contraente che assicurino concorrenza e trasparenza. L’alienazione avviene, di regola, attraverso procedure di pubblico incanto e, soltanto

in caso di esito infruttuoso, mediante una trattativa privata con modalità, condizioni e termini predefiniti.

In particolare, l’articolo 12 del decreto legislativo n. 127 del 1997 dispone che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare assicurando criteri di traspa- renza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato. Inoltre si prevede che i proventi ricavati dall’alienazione o dal cambio di destinazione d’uso del collegio sono destinati ad attività collegate all’i- struzione.

A tale ultimo riguardo, rammenta che l’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha at- tribuito ai comuni le funzioni amministra- tive relative all’assistenza scolastica. In base all’articolo 42 di tale provvedimento, esse concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, l’assolvimento del- l’obbligo scolastico, nonché, per gli stu- denti capaci e meritevoli, la prosecuzione degli studi.

Successivamente, tali previsioni sono state confermate dall’articolo 327 del co- siddetto Testo unico della scuola recato dal decreto legislativo n. 297 del 1994.

In tale ampio contesto normativo la lettera *a)* del comma 1 della proposta di legge elimina dal citato articolo 2 del decreto legislativo n. 421 del 1948 la pre- visione secondo cui il collegio di Santa Margherita Ligure è destinato all’educa- zione e all’istruzione, mentre la lettera *b)* interviene sulla previsione del medesimo articolo 2 che attualmente impedisce agli enti proprietari dei collegi a non alienare o mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi stessi, eliminando tale vincolo per il Comune di Santa Mar- gherita Ligure.

In sostanza tali modifiche sono volte a eliminare i vincoli di alienazione e di destinazione relativi al predetto immobile, al fine di consentire al Comune di Santa Margherita Ligure di collocare il bene sul

mercato, e di recuperare risorse finanzia- rie aggiuntive che dovranno essere impie- gate nel settore dell’istruzione.

Infatti il comma 2 della proposta di legge stabilisce inoltre che i proventi ri- cavati dall’alienazione o dal cambio della destinazione d’uso dell’ex collegio di Villa Lomellini di proprietà del comune di Santa Margherita Ligure, sono destinati a spese di investimento relative all’istru- zione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nes- sun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già con- vocata per domani.

* + 1. La seduta termina alle 14.20.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – In- terviene il viceministro dell’economia e delle finanze Enrico Morando.*

* + 1. La seduta comincia alle 20.15.

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

**C. 3606 Governo**

*(Seguito dell’esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell’o- dierna seduta antimeridiana.

Michele PELILLO (PD) ritira il suo emendamento 1.83 e l’emendamento Gi- nato 1.135, di cui è cofirmatario. Fa altresì presente che i componenti della Commis- sione appartenenti al gruppo del Partito Democratico sottoscrivono l’articolo ag- giuntivo Boccadutri 17.07.

Daniele PESCO (M5S) ritira i suoi emendamenti 1.64 e 1.183.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, nel sottolineare il lavoro approfondito svolto, congiuntamente con il Governo ai fini della valutazione delle proposte emenda- tive presentate da tutti i gruppi, illustra quindi le proposte di riformulazione ela- borate su taluni emendamenti presentati agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

In particolare rileva come tali proposte di riformulazione siano innanzitutto volte a garantire la possibilità per il credito cooperativo presenti nelle province auto- nome di Trento e Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi com- posti da banche operanti nelle province medesime, in coerenza con gli ambiti di autonomia riconosciuti nei rispettivi Sta- tuti.

Con riferimento alla prima parte della sua proposta di riformulazione dell’emen- damento Ginato 1.134, evidenzia come essa sia volta a consentire l’eventualità che nel gruppo bancario cooperativo siano costituiti eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di SpA. Al riguardo ritiene che tale soluzione dia conto delle specificità terri- toriali del paese e dell’arricchimento che esse potranno fornire al gruppo, anche in termini di maggiore consolidamento del gruppo stesso.

Evidenzia inoltre come la prima parte della proposta di riformulazione dell’e- mendamento Giampaolo Galli 1.133 sia finalizzata a definire meglio le competenze riservate al Ministro dell’economia e delle finanze e alla Banca d’Italia nell’ambito della riforma delle banche di credito coo- perativo.

Sottolinea inoltre come, con la propo- sta di riformulazione dell’emendamento Pelillo 1.158, vengano riscritte le disposi- zioni contenute nel decreto-legge relative alla cosiddetta « *way out* », accogliendo le proposte sollevate attraverso numerosi emendamenti, e inserendo, dopo il comma

3 dell’articolo 2, il comma 3-*bis*, il quale prevede che, in deroga alla disciplina sulla devoluzione del patrimonio da applicarsi

nei casi di fusione e trasformazione delle BCC escluse dal gruppo bancario coope- rativo, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che pre- sentino istanza di conferimento delle pro- prie aziende bancarie a una SpA autoriz- zata all’esercizio dell’attività bancaria. Si prevede inoltre che, all’atto del conferi- mento la banca di credito cooperativo conferente versi allo Stato un importo pari al 20 per cento del proprio patrimonio netto. Al riguardo sottolinea come la BCC conferente, la quale mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento effet- tuato allo Stato, sarà obbligata a prose- guire le proprie attività mantenendo fina- lità mutualistiche e come la sua attività sarà oggetto di verifiche in tal senso.

Richiama inoltre il contenuto della pro- posta di riformulazione degli identici ar- ticoli aggiuntivi Tabacci 2.01, Palese 2.02,

Barbanti 2.03, Pagano 2.04, Petrini 2.05, Sandra Savino 2.07, Ginato 2.07 e Sotta- nelli 2.08, volta a inserire nel provvedi- mento la previsione di un Fondo tempo- raneo delle banche di credito cooperativo, di natura transitoria, finalizzata a suppor- tare la finalità della BBC nel periodo di transizione che terminerà con la forma- zione del gruppo bancario cooperativo, così predisponendo uno strumento di so- stegno di natura mutualistico-assicurativa. Passando quindi all’espressione dei pa- reri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, esprime parere favorevole sugli identici emenda- menti Zoggia 1.37 e Petrini 1.56, nonché sugli identici Moretto 1.144 e Petrini 1.136. Esprime quindi parere favorevole sul- l’emendamento Ginato 1.134, a condizione

che sia riformulato nei seguenti termini:

All’articolo 1, comma 5, capoverso ART. 37-*bis*, apportare le seguenti modifica- zioni:

1. al comma 1, dopo la lettera *c)* inserire la seguente: c-*bis)* eventuali sot- togruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordina-

mento della capogruppo di cui alla lettera

1. e composti dalle altre società di cui alle lettere *b)* e *c)*.
2. al comma 6, sostituire le parole

« Alle partecipazioni delle banche di cre- dito cooperativo » con le seguenti: « Alle partecipazioni al capitale della capo- gruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sotto- gruppi territoriali ».

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Gebhard 1.202, Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Sandra

Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese

* 1. , Pagano 1.208, e Kronbichler 2.015, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

All’articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-*bis,* dopo il comma 1 inserire il se- guente:

« 1-*bis*. Le banche di credito coopera- tivo aventi sede legale nelle province au- tonome di Trento e Bolzano possono ri- spettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da ban- che aventi sede e operanti nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispon- dente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all’articolo 14, comma 1, lettera *a)*; il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d’Italia ai sensi del comma 7-*bis*. »

Esprime parere favorevole sugli emen- damenti Pagano 1.122 e Palese 1.89, non- ché sugli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, Sandra Savino 1.109 e Petrini 1.139, a condizione che siano formulati nei seguenti termini:

All’articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-*bis,* comma 3, lettera *b)*, numero 2), sopprimere le parole: « ed eccezionali, »

Esprime inoltre parere favorevole sul- l’emendamento Giampaolo Galli 1.133, a condizione che sia riformulato nei se- guenti termini:

All’articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-*bis,* sostituire il comma 7 con i se- guenti:

« 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare l’adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia:

* + 1. il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;
		2. una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.
1. *bis*. La Banca d’Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l’efficienza del gruppo ban- cario cooperativo, nel rispetto della disci- plina prudenziale applicabile e delle fina- lità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell’ar- ticolo 37-*ter*, con particolare riferimento a:
	1. i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;
	2. il contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedi- mento per la costituzione del gruppo e l’adesione al medesimo;
	3. i requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari coo- perativi previsti dal comma 1-*bis*. ».

Conseguentemente, all’articolo 2 appor- tare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, sostituire le parole

« comma 7 » con le seguenti: « commi 7 e 7-*bis* »;

1. al comma 3, sostituire le parole

« comma 7 » con le seguenti: « commi 7 e 7-*bis* »;

Esprime parere favorevole sugli emen- damenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, a

condizione che siano riformulati nei se- guenti termini:

All’articolo 1, comma 6, lettera *b)*, ca- poverso comma 5, sopprimere le parole:

« Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che delibera la propria trasformazione in società per azioni ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo al- l’erario un’imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza ».

Conseguentemente, all’articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall’articolo 150-*bis,* comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1o settembre 1993,

n. 385, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all’esercizio dell’at- tività bancaria, anche di nuova costitu- zione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle ban- che istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto su- periore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*ter*. All’atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*quater*. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-*ter*, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l’esercizio dell’attività bancaria e

si obbliga a mantenere le clausole mutua- listiche di cui all’articolo 2514 del codice civile. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall’articolo 2437, comma 1, lettera *a)*, del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-*bis* e 3-*ter,* il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-*bis* entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l’adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di di- niego dell’adesione si applica il comma 3. »

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Paglia 1.88, Causi 1.214, su- gli identici emendamenti Sandra Savino 1.196, Barbanti 1.199, Sottanelli 1.200,

Palese 1.203, Petrini 1.212 e Moretto 1.215, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

All’articolo 1, comma 7, lettera *f),* ca- poverso comma 4-*bis,* sostituire la parola

« altresì » con le seguenti: « , in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

Con riferimento alle proposte emenda- tive riferite all’articolo 2, esprime quindi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Tabacci 2.01, Palese 2.02, Bar-

banti 2.03, Pagano 2.04, Petrini 2.05, San- dra Savino 2.07, Ginato 2.07 e Sottanelli 2.08, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-*bis.*

*(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).*

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all’articolo 33, comma 1-*bis*, del de- creto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,

come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario coo- perativo, dall’adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall’Associazione Nazionale del Credito Cooperativo, me- diante strumento di natura privatistica.

1. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico- assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, pro- cessi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contribu- tivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite mas- simo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
2. L’adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell’ade- sione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. ».

Esprime quindi parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

Daniele PESCO (M5S) chiede la pub- blicità dei lavori sia assicurata anche me- diante l’attivazione dell’impianto audiovi- sivo a circuito chiuso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, ne dispone l’attiva- zione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore. In particolare fa presente come le proposte di riformulazione presentate dal relatore costituiscano il frutto di una ri-

flessione approfondita sulle proposte emendative presentate da tutti gruppi po- litici. Al riguardo, segnala come siano state oggetto di una compiuta valutazione le proposte emendative volte a modificare la cosiddetta *way out* e come la soluzione individuata consenta di mantenere, in caso di trasformazione della banca di credito cooperativo in SpA, il vincolo della desti- nazione delle riserve ai fondi mutualistici indivisibili.

Nel rammentare come l’aspetto relativo all’assetto fondamentale del gruppo coo- perativo bancario non abbia costituito og- getto di molti emendamenti, segnala come la richiamata questione della definizione della *way out* sia stata quella più profon- damente modificata rispetto al testo ori- ginario del provvedimento, sulla base, in- nanzitutto, della proposta emendativa Pe- lillo 1.158. In tale ambito segnala, altresì, come sia stato necessario contemperare la previsione del vincolo di adesione al gruppo bancario cooperativo con la pos- sibilità, per le banche di credito coopera- tivo, di scegliere una strada alternativa per il proseguimento della propria attività bancaria, ed escludendo quindi che tale vincolo si configurasse come un obbligo di legge. Al riguardo rileva inoltre come il predetto obiettivo sia stato bilanciato con l’esigenza di non minare la prospettiva, su cui si incentra la riforma della BCC con- tenuta nel decreto-legge, del consolida- mento del sistema bancario cooperativo attraverso la costituzione di uno, o più, grandi gruppi bancari cooperativi. Sotto- linea quindi come in tal senso si ritenga opportuno fissare un limite temporale piuttosto ristretto, pari a 60 giorni, entro il quale le banche di credito cooperativo dovranno presentare istanza alla Banca d’Italia di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una società per azioni autorizzata all’esercizio dell’attività banca- ria.

Con riferimento agli aspetti relativi ai poteri della capogruppo, segnala come, in base alla proposta di riformulazione degli emendamenti Pagano 1.122 e Palese 1.89, nonché degli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, e degli identici Sandra Savino

1.109 e Petrini 1.139, sia stato soppresso il requisito dell’eccezionalità, dai casi, co- munque motivati, in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti degli or- gani di amministrazione delle società ade- renti al gruppo.

In relazione ai poteri attribuiti al Mi- nistro dell’Economia e delle Finanze e alla Banca d’Italia, rileva inoltre come i nuovi commi 7 e 7-*bis* dell’articolo 37-*bis* del TUB, contenuti nella proposta di riformu- lazione dell’emendamento Giampaolo Galli 1.133, definiscano chiaramente le compe- tenze di entrambi gli organi, attribuendo in via esclusiva alla Banca d’Italia le funzioni di vigilanza alle quali risulta preposta e affidando al Ministro dell’eco- nomia e finanze la definizione degli aspetti relativi all’adeguatezza dimensionale e or- ganizzativa del gruppo bancario operativo.

Filippo BUSIN (LNA) riconosce che le proposte di riformulazione presentate dal relatore contengono elementi migliorativi rispetto alla cosiddetta clausola di « *way out »*, ma dichiara di non comprendere il mantenimento, in tale ambito, della soglia patrimoniale dei 200 milioni di euro, tanto più alla luce della possibilità che viene, ora data alle BCC delle Province Autonome di Trento e Bolzano, di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede nelle stesse provin- cie. In relazione a tale previsione, sotto- linea il rischio che tali provincie possano godere di un’ulteriore privilegio, in qual- che maniera « scaricando » a livello nazio- nale i costi per BCC dissestate esistenti in quelle aree del Paese.

Giovanni Paglia (SI-SEL) rileva come le riformulazioni proposte dal relatore solle- vino più problemi di quanti ne risolvano, osservando che alcune formulazioni ap- paiono confuse. Sottolinea in particolare l’esigenza di chiarire i rapporti tra le singole banche e la società capogruppo. Ritiene inoltre stravagante la previsione che sia sufficiente un semplice decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per variare la soglia minima di partecipa-

zione delle BCC al capitale sociale della rispettiva capogruppo. Dichiara altresì di non comprendere le ragioni per le quali le banche di credito cooperativo devono ver- sare una quota del 20 per cento del patrimonio netto nel caso di devoluzione dell’azienda bancaria in una SPA, posto che questa possibilità è già nella piena disponibilità degli altri soggetti del mondo cooperativo.

Davide ZOGGIA (PD) osserva come le proposte di riformulazione del relatore mutino in maniera sostanziale il contenuto dei primi due articoli del provvedimento e chiede pertanto che sia concesso un tempo sufficiente per analizzare approfondita- mente tali proposte. Ricordando che la finalità del provvedimento in esame do- vrebbe essere quella di incentivare la crea- zione di *holding* del credito cooperativo, ricorda di aver presentato un emenda- mento per rendere più vincolante la soglia prevista per la capogruppo, prevedendo che il miliardo di euro sia riferito non al patrimonio ma al capitale. Pur espri- mendo apprezzamento per l’eliminazione dell’affrancamento delle riserve, osserva come il versamento del 20 per cento del patrimonio netto previsto dalla proposta di riformulazione degli emendamenti

1.158 e 1.159 nel caso di conferimento dell’azienda bancaria in un SPA appaia sostanzialmente analogo, ponendo oltre- tutto problemi di equità, in quanto non tutte le banche sono ugualmente merite- voli e dunque si rischia in tal modo di punire proprio le BCC più virtuose. In relazione al previsto scorporo dell’attività creditizia, evidenzia che per molte società cooperative operanti nel settore, l’attività bancaria sia di fatto praticamente esclu- siva e come pertanto il conferimento di tale attività potrebbe far venir meno i requisiti di mutualità prevalente.

In conclusione, ribadisce l’esigenza di avere tempo sufficiente per valutare il complesso del contenuto dei primi due articoli del provvedimento alla luce delle riformulazioni proposte.

Daniele PESCO (M5S) esprime ramma- rico per il fatto che non siano state accolte

le proposte emendative del suo gruppo tese a ridurre i danni che il decreto-legge può arrecare al mondo delle banche di credito cooperativo, che complessivamente godono di buona salute. Evidenzia il fatto che il Governo appare appiattito sulle posizioni della Banca d’Italia, che vuole alleggerire gli oneri delle sue funzioni di vigilanza, rilevando come in tale modo si rischi una contrazione del credito alle piccole e medie imprese, in quanto le banche trasformate in SPA avrebbe l’utile come unico obiettivo. Condivide, in ogni caso, il fatto che sia stata concessa la possibilità alle banche di ridotte dimen- sioni di rimanere soggetti autonomi. Cor- reggendo la posizione espressa nella se- duta precedente, manifesta contrarietà al previsto scorporo dell’attività bancaria dal resto dell’attività del soggetto cooperativo, in quanto ciò può rappresentare un in- centivo alla vendita di tali attività, affie- volendo la dimensione mutualistica, espri- mendo pertanto contrarietà rispetto alla proposta di riformulazione degli emenda- menti 1.158 e 1.159.

Si associa quindi alla richiesta avanzata dai colleghi di avere a disposizione del tempo prima di decidere quali posizioni assumere in sede di votazione delle rifor- mulazioni proposte.

Sandra SAVINO (FI-PdL) esprime forti perplessità sulla proposta di riformula- zione relativa alla possibilità di costituire gruppi bancari cooperativi autonomi alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, sottolineando come tale facoltà dovrebbe essere riconosciuta anche nelle altre re- gioni a statuto speciale.

Dino ALBERTI (M5S), nell’evidenziare come la spinta all’accorpamento delle ban- che di credito cooperativo provenga in primo luogo dalla Banca d’Italia, ne sot- tolinea il ruolo negativo nella vicenda delle quattro banche, il cui fallimento ha pro- vocato gravi danni a molti risparmiatori, anche attraverso il sostanziale boicottaggio delle proposte di salvataggio. Ricorda che il Governatore Visco ha recentemente af- fermato che gli italiani sono ignoranti in

materia di prodotti finanziari, eviden- ziando come tale affermazione risulti of- fensiva, soprattutto in quanto un recente documento della stessa Banca d’Italia di- mostra che quasi il 50 per cento dei prodotti bancari subordinati sono in mano alle famiglie e che nulla ha fatto l’istituto di vigilanza per tutelare tali risparmiatori. Insiste nell’avere dati concreti sul numero dei gruppi bancari del settore cooperativo ipotizzabili in futuro, ricordando che si corre il serio rischio che se ne possa costituire uno soltanto. Ricorda che il versamento del 20 per cento appare in realtà un’agevolazione rispetto a situazioni analoghe, rappresentando un esborso ri- dotto a fronte di una possibile colloca- zione sul mercato delle SPA in cui sarà conferita l’attività bancaria di alcune at- tuali BCC.

Sebastiano BARBANTI (Misto) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma riferite agli articoli 1 e 2, ad eccezione degli emendamenti 1.199 e 2.03, di cui accetta la proposta di rifor- mulazione.

Alessio Matteo VILLAROSA (M5S) ri- badisce l’esigenza di avere dati attendibili circa la presunta sofferenza del settore delle banche di credito cooperativo, posto che da documenti redatti da Federcasse risulta invece la prevalenza di dati positivi, a partire da una maggiore patrimonializ- zazione rispetto al resto del settore ban- cario. Sottolinea quindi l’importanza di preservare la peculiarità del settore coo- perativo rispetto a soggetti quali le banche popolari e quelle costituite in SPA. Si associa alle considerazioni del collega Al- berti circa il ruolo negativo svolto dalla Banca d’Italia nei recenti fallimenti ban- cari ed a quanto rilevato dalla collega Sandra Savino in ordine alla correttezza costituzionale di una norma riservata ad una sola regione a statuto speciale.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, per il prosieguo dei lavori propone due ipotesi alternative, anche alla luce della richiesta formulata, da alcuni gruppi, di disporre di

un tempo congruo per approfondire le proposte di riformulazione avanzate dal relatore. La prima ipotesi consisterebbe nel proseguire l’esame delle sole proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 sulle quali il relatore abbia espresso parere contrario, accantonando invece le restanti proposte emendative. In alternativa la Commissione potrebbe esaminare tutte le proposte emendative, fino all’emenda- mento 1.117 e quindi sospendere i lavori e rinviare alla seduta già prevista per domani alle 13,30 il seguito dell’esame degli emendamenti. In tale contesto ritiene preferibile la prima ipotesi.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) di- chiara di ritirare tutte le proposte emen- dative a sua prima firma riferite agli articoli 1 e 2 che non siano state oggetto di riformulazione da parte del relatore e contestualmente dichiara di accettare le suddette riformulazioni proposte ai propri emendamenti relativi ai medesimi articoli

1 e 2. In merito alle proposte circa il prosieguo dei lavori avanzate dal Presi- dente, dichiara di preferire quella che prevede di cominciare a votare gli emen- damenti sui quali il relatore abbia espresso parere contrario.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull’emendamento Busin 1.1, soppressivo dei primi due articoli del decreto-legge, sottolinea come si tratti in effetti di un emendamento essenziale, di cui racco- manda l’approvazione, in quanto scardi- nerebbe di fatto l’intera riforma delle banche cooperative proposta dal Governo, che il suo gruppo non condivide affatto.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ri- badisce la necessità di disporre di dati più dettagliati sull’effettiva situazione del set- tore della banche di credito cooperativo, al fine di comprendere le ragioni sottese all’intervento legislativo del Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ri- corda come dati in merito alla situazione delle BCC siano emersi sia nel corso dell’indagine conoscitiva che la Commis-

sione sta conducendo sulle tematiche re- lative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela, sia nel corso dell’ar- ticolata serie di audizioni che la Commis- sione ha svolto nell’ambito dell’esame del decreto-legge, ricordando inoltre come le stesse BCC abbiano avviato un processo di autorifora del settore.

Dino ALBERTI (M5S), riferendosi in particolare ai contenuti dell’audizione di Federcasse, riferisce i dati circa i risultati del settore del credito cooperativo con riferimento al risparmio e al credito e all’indice di patrimonializzazione, eviden- ziando come tali dati lascino emergere un quadro sostanzialmente positivo del set- tore delle BCC, che smentisce la necessità dell’intervento legislativo del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ri- badisce, in merito alla scelta della previ- sione del gruppo bancario cooperativo a cui le BCC devono aderire, come tale previsioni ricalchi la proposta di autori- forma avanzata da Federcasse, che il Go- verno ha voluto seguire con alcuni aggiu- stamenti, quali ad esempio quella di non prevedere l’obbligatorietà di un solo grande gruppo cooperativo, nonché la pos- sibilità, per le BCC che non intendano aderire al gruppo cooperativo, di avvalersi di una clausola di *way out*, salvaguar- dando in tal modo in capo alle stesse BCC una possibilità di scelta che sarebbe stato probabilmente incostituzionale negare in assoluto. Ribadisce pertanto la sua con- trarietà alla soppressione dell’articolo 1 del decreto-legge, che rappresenta il cuore della riforma.

Per quanto riguarda la richiesta, avan- zata dal deputato Villarosa, circa i dati relativi agli elementi di debolezza del set- tore bancario cooperativo, precisa come tra i numerosi elementi in tal senso si possano in particolare citare i dati relativi alla ricopertura delle sofferenze bancarie che sono decisamente più bassi rispetto alla media del sistema bancario. Ciò non corrisponde peraltro a un difetto delle BCC; ma al fatto che le banche di credito cooperativo, essendo molto vicine al si-

stema produttivo, hanno subito più diret- tamente la crisi delle numerosi imprese andate in difficoltà durante al recente recessione economica. Al riguardo non ritiene si tratti di un argomento sul quale tutte le forze politiche devono trovarsi per forza d’accordo ma ribadisce come si tratta delle motivazioni che sono a fon- damento delle soluzioni normative adot- tate dal Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in- vita tutti i rappresentanti dei gruppi par- lamentari a trovare un accordo sul metodo di lavoro della Commissione e su come proseguire i lavori della seduta per assi- curarne un andamento efficiente, consen- tendo a ciascun gruppo di illustrare le proprie posizioni liberamente ma entro limiti ragionevoli.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), interve- nendo sull’emendamento Busin 1.1, esprime la necessità di avere un chiari- mento nell’ipotesi nella quale uno dei gruppi cooperativi dovesse rifiutare l’ade- sione da parte di una banca di credito cooperativo.

Il Viceministro Enrico MORANDO sot- tolinea come si tratti un’eventualità pre- vista dalla disposizione in esame.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel dichiarare di non ritenersi soddisfatto for- niti dal rappresentante del Governo rela- tivi alla situazione di debolezza del settore del credito cooperativo, evidenzia come in realtà il grado di ricopertura delle soffe- renza bancaria non sia così rilevante e che non possa rappresentare un indice di riferimento dirimente, attesi anche che le BCC presentano un indice di solidità pa- trimoniale mediamente più alta del resto del settore bancario. Ribadisce pertanto la richiesta di poter disporre di elementi informativi e di argomentazioni più con- vincenti e scientificamente fondate da parte del Governo circa *la ratio* del prov- vedimento in esame che, a suo giudizio, non può essere indicata nella semplice proposta di autoriforma avanzata da Fe-

dercasse o nelle affermazioni della Banca d’Italia.

La Commissione respinge l’emenda- mento Busin 1.1.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull’emendamento a sua prima firma 1.4, ricorda il decreto-legge relativo alla ri- forma della banche popolari, che preve- deva la loro trasformazione in SpA e sottolinea come, a suo giudizio, la riforma delle banche di credito cooperativo sia nata in quel contesto, in quanto l’inter- vento sulle banche popolari ha costituito una sorta di « spauracchio » brandito dal Governo nei confronti delle BCC per in- durle a un’autoriforma forzata. Sottolinea quindi come la riforma delle BCC con- senta ai grandi gruppi finanziari di entrare nel sistema della banche di credito coo- perativo che verranno quindi gestite dalla società capigruppo, favorendo l’arrivo ca- pitali dall’esterno, la concentrazione in poche mani del potere finanziario e can- cellando del tutto le piccole realtà banca- rie vicine al territorio.

Dino ALBERTI (M5S) ribadisce di non condividere il contenuto della proposta di autoriforma avanzata da Federcasse e che il Governo ha deciso di fare propria. Al riguardo, ritiene che la Commissione ed il Parlamento, nell’esercizio della funzione legislativa, dovrebbero, al contrario, fil- trare e selezionare tali proposte.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ri- corda a tutti i colleghi che il Regolamento prevede, ai fini della discussione in As- semblea, un intervento per gruppo in sede di dichiarazione di voto su ciascun emen- damento.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), ritornando sulla questione dell’eventuale rigetto della richiesta di adesione di una BCC a un gruppo bancario cooperativo, ritiene non normata tale fattispecie, che dovrebbe in- vece essere trattata in modo diverso dal- l’ipotesi dell’esclusione della BCC dal gruppo.

La Commissione respinge l’emenda- mento Pesco 1.4.

Daniele PESCO (M5S), interviene sul- l’emendamento a sua prima firma 1.15 e ne illustra le finalità, sottolineando l’op- portunità che fosse prevista la possibilità e non l’obbligo di aderire al gruppo banca- rio cooperativo per il rilascio dell’autoriz- zazione. Ritiene che quella di prevedere la mera facoltà potesse essere una strada percorribile che non si è voluta intrapren- dere. Raccomanda quindi l’approvazione del proprio emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.15 e 1.5.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.16, volto a limitare gli effetti molto gravi che la riforma delle BCC contenuta nel decreto-legge arrecherà alle banche stesse, configurando l’adesione al gruppo bancario cooperativo come una condizione facoltativa e non vincolante per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Al riguardo ribadisce il giudizio fortemente negativo del suo gruppo sulle misure contenute nel prov- vedimento, le quali danneggeranno istituti bancari che da molti anni rappresentano un punto di riferimento importante per l’accesso al credito da parte del sistema produttivo.

La Commissione respinge l’emenda- mento Pesco 1.16.

Dino ALBERTI (M5S), con riferimento all’emendamento Pesco 1.17, fa presente come anche tale proposta sia finalizzata a rendere facoltativa la condizione dell’ade- sione delle BCC al gruppo bancario coo- perativo ai fini del rilascio dell’autorizza- zione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Nel sottolineare come l’obbligo di rispettare tale condizione sarebbe fortemente lesivo del principio costituzionale della libera iniziativa economica, segnala come si tratti di una previsione grave, la quale dovrebbe

destare scandalo in tutte le forze politiche. Segnala inoltre come, analogamente a quanto avvenuto in occasione della ri- forma delle banche popolari e dell’opera- zione di salvataggio delle quattro banche sottoposte a procedure di risoluzione no- nostante fosse possibile evitarne il falli- mento, anche in questa occasione, il Go- verno imponga unilateralmente la trasfor- mazione delle BCC in società per azioni, in spregio al principio costituzionale di li-

bertà dell’iniziativa economica.

La Commissione respinge l’emenda- mento Pesco 1.17.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento al suo emendamento 1.6, volto a mantenere l’obbligo di devoluzione delle riserve delle banche di credito cooperativo a fondi mutualistici, evidenzia come esso sia volto ad evitare che, in base ad una logica immorale e scorretta si consenta che il patrimonio delle BCC, conferito dai cittadini in considerazione della finalità mutualistica perseguita dalle banche stesse, sia invece distratto da tali finalità.

Ritiene infatti che, ove fosse approvata la riforma delle banche di credito coope- rativo, come prevista nel decreto-legge, verrebbe tradito l’affidamento di coloro che, nel corso degli anni, hanno affidato i propri risparmi al sistema delle BCC.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle considerazioni del depu- tato Villarosa, segnala come l’emenda- mento Villarosa 1.6 risulterebbe sostan- zialmente assorbito dall’approvazione della proposta di riformulazione degli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) cri- tica fortemente l’atteggiamento del Go- verno, il quale pretende che i componenti della Commissione limitino i propri inter- venti sugli emendamenti, sulla base delle proposte di riformulazione presentate con- testualmente all’avvio della seduta, senza che sia stato concesso il tempo necessario per una loro compiuta valutazione.

Nel ricordare quindi di aver chiesto alla Presidenza, a tal fine, di posticipare la seduta per l’esame delle proposte emen- dative alla giornata di domani, ritiene si stia attuando una grave forzatura nell’or- ganizzazione dei lavori a danno delle forze di opposizione. Ritiene quindi di abban- donare i lavori della Commissione, stig- matizzando con forza tale modo di pro- cedere.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) evidenzia come le modifiche al comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 1-*bis* proposte dall’e- mendamento Villarosa 1.6 non possano ritenersi comunque assorbite dalla propo- sta di riformulazione dell’emendamento Pelillo 1.158 presentata dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 1.6 e Pesco 1.7.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 1.20, il quale è teso a limitare i poteri della capogruppo pre- vedendo che la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo del gruppo cooperativo bancario spetti ai competenti organi sociali e stabilendo che il loro mandato non sia rinnovabile. In tale ambito rileva infatti come, le norme del decreto-legge n. 183 del 2015, poi confluite nella legge di stabilità 2016, ab- biano comportato la forte svalutazione dei crediti in sofferenza delle quattro banche sottoposte alla procedura di risoluzione, determinando l’aggravarsi della situazione di instabilità in cui esse già versavano e causandone quindi la definitiva crisi. Nel segnalare come la svalutazione di tale crediti sia stata effettuata in assenza di una *due diligence* seria e accurata, sotto- linea come tali eventi dimostrino che la Banca d’Italia dispone di uno strumento con il quale può incidere sulla stabilità dell’intero sistema bancario, ponendo gravi difficoltà gli istituti che non si sot- tomettono alle sue disposizioni.

Rileva quindi come Movimento Cinque Stelle non riponga fiducia nell’attività di vigilanza svolta dalla Banca d’Italia, la

quale ha causato a oltre 130 mila azionisti e obbligazionisti subordinati la perdita di tutti i risparmi posseduti.

Ribadisce quindi la richiesta del suo gruppo affinché la riforma delle banche di credito cooperativo preveda anche l’istitu- zione di un consorzio a cui partecipino le BCC, con il compito di intervenire in caso si verifichino situazioni di difficoltà per le BCC stesse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.20 e 1.18.

Dino ALBERTI (M5S) raccomanda l’ap- provazione dell’emendamento Pesco 1.19, di cui è cofirmatario, manifestando il timore che con il provvedimento in esame si crei di fatto una struttura privata di vigilanza delle banche di credito coopera- tivo e che in tal modo la Banca d’Italia operi una sorta di scarico di responsabilità per non avere a che fare con un settore bancario troppo frazionato. Segnala inol- tre che è anche possibile una visione ancor più inquietante, secondo la quale la capo- gruppo del gruppo bancario cooperativo risulterà di fatto altamente controllabile e influenzabile da parte della stessa Banca d’Italia, rispetto alla quale ricorda il re- cente coinvolgimento in episodi di illega- lità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.19 e Matteo Bragantini 1.13 e 1.14.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull’emenda- mento Busin 1.26, condividendo l’oppor- tunità di eliminare il previsto innalza- mento del numero minimo di soci e del valore massimo della partecipazione dete- nibile da ciascun socio.

Filippo BUSIN (LNA) raccomanda l’ap- provazione del proprio emendamento 1.26, criticando il pregiudizio che vede nell’au- mento delle dimensioni delle banche un requisito automatico di maggiore solidità e ricordando che l’innalzamento del valore

nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio appare incomprensibile alla luce delle gravi perdite che hanno subito i detentori di partecipazioni in alcune banche popolari, dove tale limite non è presente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.26 e gli identici emendamenti Zoggia 1.28 e Busin 1.25.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l’approvazione dell’emendamento a sua prima firma 1.23, ritenendo eccessivo l’in- nalzamento a 500 del numero minimo di soci delle BCC.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.23 e Busin 1.27.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l’approvazione dell’emendamento a sua prima firma 1.22, segnalando l’opportunità di procedere con gradualità all’innalza- mento della partecipazione detenibile da ciascun socio.

La Commissione respinge l’emenda- mento Pesco 1.22.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l’approvazione dell’emendamento a sua prima firma 1.21, ritenendo non oppor- tuna la previsione dell’acquisto di un nu- mero minimo di azioni per essere am- messo come socio di una BCC.

La Commissione respinge l’emenda- mento Pesco 1.21.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l’approvazione dell’emendamento a sua prima firma 1.24, il quale mira a preve- dere che il valore minimo delle azioni detenute non possa superare 1.000 euro, in modo tale da tenere fermo il principio mutualistico.

La Commissione respinge l’emenda- mento Pesco 1.24.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l’approvazione dell’emendamento a sua prima firma 1.39, ravvisando l’esigenza di superare il divieto della trasformazione delle banche di credito cooperativo in banche popolari.

La Commissione respinge l’emenda- mento Pesco 1.39.

Dino ALBERTI (M5S) raccomanda l’ap- provazione dell’emendamento a sua prima firma 1.40, analogo a quello appena re- spinto, ribadendo la necessità di non sna- turare la nature della banche di credito cooperativo. Solleva in proposito dubbi sulla costituzionalità del provvedimento in esame.

La Commissione respinge l’emenda- mento Alberti 1.40.

Giovanni SANGA (PD), *relatore,* pro- pone l’accantonamento dell’emendamento Zoggia 1.36.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ac- cantona l’emendamento Zoggia 1.36.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.55, 1.50

e 1.52.

Dino ALBERTI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sugli identici emendamenti Pagano 1.31, Paglia 1.30, Russo 1.41, Palese 1.35 e Barbanti

1.29.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) insiste per la votazione dell’emendamento a sua prima firma 1.30, osservando come, seb- bene la proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159 renda meno rilevante il divieto di trasformazione delle BCC in banca popolare, occorra comunque capire se la trasformazione in SPA com- porti o meno la devoluzione delle riserve indivisibili, in base a quanto previsto dai predetti emendamenti 1.158 e 1.159.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pagano 1.31, Paglia 1.30,

Russo 1.41, Palese 1.35 e Barbanti 1.29.

Dino ALBERTI (M5S) chiede chiari- menti in ordine ad alcune implicazioni della riformulazione degli emendamenti

* 1. e 1.159, domandando in particolare se esso preveda o meno l’affrancamento delle riserve indivisibili.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che nella proposta di riformula- zione degli emendamenti 1.158 e 1.159 è escluso l’affrancamento delle riserve, men- tre si prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul patrimonio netto a fronte del conferimento dell’azienda bancaria in una SPA da parte della cooperativa.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come, sulla base delle indicazioni fornite dal Viceministro, nel caso di conferimento dell’attività bancaria nel termine di 60 giorni previsto dalla proposta di riformu- lazione degli emendamenti 1.158 e 1.159, non si verifichi la devoluzione delle riserve indivisibili, che invece si applica in tutti gli altri casi.

Il Viceministro Enrico MORANDO sot- tolinea come in altri casi si applichi la normativa vigente in materia.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come, sulla scorta di quanto affermato dal Vi- ceministro, il predetto obbligo di devolu- zione si applichi anche nel caso di esclu- sione della BCC dal gruppo bancario coo- perativo.

Filippo BUSIN (LNA) sottolinea come la disciplina recata dal decreto-legge im- pedisca la possibilità, per la BCC, di tra- sformarsi in banca popolare, evidenziando come tale elemento costituisca uno degli aspetti più oscuri della riforma.

Davide ZOGGIA (PD) rileva come il meccanismo di conferimento dell’attività bancaria previsto dalla proposta di rifor- mulazione degli emendamenti 1.158 e

* 1. comporti che le riserve accantonate dalla BCC conferente entrino nel patrimo- nio della SPA conferitaria e siano utiliz- zate in tale ambito.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce come le riserve indivisibili ricon- ducibili alla BCC rimarranno nella società cooperativa conferente, la quale acquisisce con le proprie risorse la partecipazione nella società conferitaria.

Davide ZOGGIA (PD) ritiene che, qua- lora la SPA conferitaria del ramo di azienda bancaria venisse liquidata, ver- rebbe in tal caso meno il principio mu- tualistico in capo alla società cooperativa conferente.

Il Viceministro Enrico MORANDO ri- badisce come, anche in tal caso, valga la disciplina attualmente vigente in materia.

Daniele PESCO (M5S) rileva come dal momento che le azioni del gruppo banca- rio cooperativo devono essere possedute dalle BCC appartenenti al gruppo stesso, occorrerebbe stabilire analoga previsione anche nel caso di conferimento dell’a- zienda bancaria, stabilendo che la SPA conferitaria sia controllata in modo mag- gioritario dalla cooperativa conferente.

La Commissione respinge l’emenda- mento Busin 1.51.

Maurizio BERNARDO, *presidente,* rin- via il seguito dell’esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

* + 1. La seduta termina alle 22.55.
1. COMMISSIONE PERMANENTE

**(Cultura, scienza e istruzione)**

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

|  |  |
| --- | --- |
| Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276 *(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)* ..........................................  | 72 |
| *ALLEGATO 1 (Parere alternativo presentato dai deputati Giancarlo Giordano, Pannarale e Carlo Galli)* .......................................................................................  | 75 |
| *ALLEGATO 2 (Parere approvato)* ...............................................................  | 78 |
| Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 278 *(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* ...................  | 73 |
| *ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ...............................................................  | 80 |

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR- DELLI.*

* + 1. La seduta comincia alle 12.35.

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276.**

*(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclu- sione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell’im- pianto audiovisivo a circuito chiuso. Co- munica altresì che è stata depositata una proposta di parere da parte del gruppo SI-SEL.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *rela- trice*, illustra una proposta di parere fa- vorevole con 3 condizioni e una osserva- zione.

Gianluca VACCA (M5S) apprezza il lavoro svolto dalla relatrice, che ha inse- rito nella proposta di parere considera- zioni ascrivibili al suo gruppo. Non può però che annunciare il voto contrario del MoVimento 5 Stelle, in quanto contesta la *ratio* dell’atto, che risiede nell’esclusiva volontà di effettuare dei tagli prima an- cora di realizzare un monitoraggio della situazione esistente. Sottolinea, quindi, la

cronica insufficienza di personale ATA negli istituti scolastici.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) ricor- dato che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativo, lo illustra (*vedi allegato 1).* Evidenziata con ramma- rico l’assenza di un rappresentante del Governo, ringrazia tuttavia la relatrice per lo sforzo compiuto, in particolare con la previsione – espressa nella seconda con- dizione della proposta di parere – di uno sblocco del *turn over* del personale cessato dal servizio. Il predetto personale ha as- sunto, negli ultimi anni, compiti determi- nanti nel sistema scolastico ed educativo. Il processo di digitalizzazione peraltro ha poco a che fare con le funzioni svolte dai collaboratori scolastici, e una riduzione del personale ATA si potrebbe realizzare solo dopo un monitoraggio delle effettive esigenze di servizio e un aggiornamento del personale. Rileva, infine, che si do- vrebbe invece dar corso a un piano as- sunzionale, essendo disponibili circa

10.000 posti in questo comparto.

Mara CAROCCI (PD) chiede alla rela- trice di specificare – nella prima condi- zione – che dovrà essere monitorata an- che la funzionalità delle nuove tecnologie digitali introdotta a supporto dell’attività delle segreterie scolastiche, affinché si ve- rifichi che queste siano un effettivo ausilio e non un intralcio per gli addetti alle stesse.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *rela- trice*, concorda con la collega Carocci, pur evidenziando che l’introduzione di nuove tecnologie digitali è necessaria per evitare alcune disfunzioni nei processi lavorativi, che hanno anche portato a ritardi nel pagamento degli stipendi di taluni docenti supplenti. Rileva poi che la razionalizza- zione delle risorse umane non è rivolta ai collaboratori scolastici, bensì agli addetti alle segreterie e al personale tecnico. Ri- corda altresì che la Ministra Madia, ri- spondendo recentemente al *question time* alla Camera, ha assicurato che, dopo il monitoraggio, si tornerà ad assumere per-

sonale ATA, in considerazione delle effet- tive esigenze a livello regionale.

Maria MARZANA (M5S) contesta i tagli che si vogliono attuare ancor prima del- l’introduzione della digitalizzazione. Ri- corda poi che vi sono circa 900 persone che svolgono – anche da 25 anni – mansioni di segreteria nelle istituzioni sco- lastiche e che sono state assunte con contratti di collaborazione coordinata e continuativa: chiede quindi che questi la- voratori siano assunti dal MIUR a tempo indeterminato. Chiede alla relatrice di in- serire nel parere un’ulteriore condizione che faccia riferimento a questo aspetto.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *rela- trice,* non ritiene di poter accedere alla richiesta della collega Marzana, ricor- dando che i lavoratori da lei richiamati erano stati destinati a prestare la loro opera – anche presso le segreterie delle scuole – attraverso l’intermediazione delle province. Presenta quindi una riformula- zione della sua proposta di parere che recepisce l’osservazione della collega Ca- rocci (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si intende pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alter- nativo presentata dai deputati del gruppo SI-SEL.

**Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti be- neficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica.**

**Atto n. 278.**

*(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

Gianluca VACCA (M5S), constatata l’as- senza del Governo, ringrazia comunque la relatrice per il lavoro svolto, ma sottolinea la confusione che caratterizza le diverse linee di finanziamento degli enti inseriti nella tabella triennale in discussione, ri- cordando, in particolare, che il Museo e istituto fiorentino di preistoria è presente anche nello schema di decreto che indi- vidua gli enti privati di ricerca da ammet- tere al contributo ordinario per il triennio 2014-2016 (atto del Governo n. 260), rite- nendo che tale doppio stanziamento di risorse non sia legittimo. Ritiene quindi che si debba tendere a una visione d’in- sieme, organica e puntuale del finanzia- mento di tali enti. Sottolinea infine che, a fronte di uno stanziamento iniziale annuo di 20 miliardi di lire (circa 10,3 milioni di euro), vi è stata, in questa tabella, una riduzione di risorse e un’ulteriore consi- stente riduzione sarà operata nel prossimo triennio.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, ri- corda al collega Vacca che le diverse linee di finanziamento che talvolta interessano il medesimo ente sono motivate dal fatto che le finalità vengono differenziate, ad esempio, tra spese di funzionamento e spese per la diffusione della cultura scien- tifica. Ritiene che sia comunque compito del MIUR verificare – a legislazione vi- gente – la compatibilità di più finanzia- menti verso il medesimo ente, mentre il legislatore potrebbe intervenire per ricon-

durre a sistema l’insieme dei finanzia- menti degli enti oggi in esame. Ricorda che aveva predisposto una proposta di parere con tre condizioni, che illustra, avvertendo però che intende recepire lo spirito del- l’intervento del collega Vacca in una quarta condizione, nel senso di prevedere il reintegro dei livelli di finanziamento per gli enti per la promozione della cultura scientifica. Presenta quindi una proposta di parere favorevole con 4 condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, facendo seguito alle comunicazioni rese nella riunione dell’ufficio di presidenza dello scorso 11 marzo 2016 in ordine al diritto d’autore e all’audizione, *ex* articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Mi- nistro Franceschini in congiunta con la XIV Commissione, Politiche dell’Unione europea, avverte che nella seduta di mer- coledì 16 marzo p.v. la medesima Com- missione, avvierà un ciclo di audizioni informali, iniziando con le Società di in- termediazione dei diritti connessi. Nella prossima settimana si svolgeranno ulte- riori audizioni. Informa, da ultimo, che il termine per la presentazione di emenda- menti alla Legge di delegazione europea (A.C. 3540) presso la competente Commis- sione è stato fissato per venerdì 18 marzo alle ore 14.

* + 1. La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

* + 1. Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276.

**PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI DEPUTATI GIAN- CARLO GIORDANO, PANNARALE E CARLO GALLI**

La VII Commissione,

esaminato l’atto n. 276, premesso

che:

il taglio indiscriminato ed insoste- nibile della spesa statale per risorse e personale della scuola previsto imposto a decorrere dall’anno scolastico 2009-2010 dalla cosiddetta *spending review*, ha deter- minato un graduale e grave impoveri- mento della scuola pubblica, privandola delle risorse indispensabili per lo sviluppo dell’azione didattica ed educativa, e sman- tellandone molti fattori essenziali di qua- lità;

inoltre, tra gli obiettivi prefissati dalla legge di stabilità per l’anno 2015, fermi restando quelli di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. *spending review*), ed in considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell’efficienza dei processi e delle lavorazioni, per i quali la pubblica amministrazione è chiamata a procedere, a mezzo di regolamento, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausi- liario della scuola, vi è quello di conse- guire, a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016, risparmi di spesa a fronte di un taglio lineare della consistenza delle stesse per complessive 2.020 unità con riduzione della relativa spesa per 50,7 milioni di euro annui, obiettivi, peraltro, ribaditi all’articolo 2 dello schema di de- creto atto n. 276;

la suddetta rideterminazione è col- legata al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, nonostante, al con- trario i processi in atto di protocollo informatico e di *workflow* documentale nelle segreterie scolastiche, nonché l’auto- mazione dei processi di lavorazione, di- stribuzione, archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti, che si stanno rivelando lenti e difficoltosi, richiedereb- bero piuttosto che una riduzione, una implementazione ed una maggiore quali- ficazione delle « risorse umane » addette ai servizi stessi. Il nuovo modello organizza- tivo avrebbe dovuto, infatti, prevedere una revisione funzionale dei parametri annuali di calcolo per le singole scuole che rispon- desse esclusivamente ad esigenze di effi- cientamento del servizio scolastico piutto- sto che ad obiettivi di risparmio;

di contro, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica di accompagna- mento allo schema di decreto atto n. 276, dagli effetti della revisione dei criteri e parametri, deriva per quanto riguarda le istituzioni scolastiche del primo ciclo una riduzione di 576 assistenti amministrativi (che interessa le istituzioni scolastiche con più di 1.300 alunni) e di 1.468 collabora- tori scolastici (che interessa le istituzioni scolastiche con più di 1.100 alunni). Per quanto riguarda, invece, le scuole secon- darie di II grado la revisione comporta una riduzione di 589 assistenti ammini- strativi (che interessa le istituzioni scola-

stiche con più di 600 alunni), di cui 314 nei soli istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici, e di 431 collaboratori scolastici (che interessa le istituzioni sco- lastiche con più di 600 alunni), di cui 175 nei soli istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici. La stessa relazione precisa che complessivamente la riduzione riguar- derebbe 3.063 unità dalle quali sottrarre l’incremento disposto in relazione al nu- mero degli studenti diversamente abili, pari a 1.043 unità di collaboratore scola- stico;

in data 1o ottobre 2015 la Confe- renza unificata ha espresso parere nega- tivo in ragione della insufficiente chiarezza dei criteri di riparto, soprattutto con ri- ferimento alla distribuzione territoriale delle riduzioni e, dunque, alla ricaduta sulle singole regioni;

anche l’ANCI ha espresso parere negativo ritenendo non adeguata la previ- sione del numero di 40 alunni disabili oltre il quale è aumentato di una unità il numero dei collaboratori scolastici, così come l’UPI, che ha espresso parere nega- tivo evidenziando la preoccupazione circa la possibile insufficienza dei collaboratori scolastici, con ricadute conseguenti sugli enti locali;

a seguito della richiesta del 2 no- vembre 2015 di autorizzazione alla tra- smissione al parlamento dello schema di decreto da parte del Ministro dell’istru- zione, dell’università e della ricerca, il Consiglio di Stato ha osservato che lo stesso schema giunge alla sua definizione ad anno scolastico già in corso, ritenendo pertanto degne di considerazione le moti- vazioni che hanno portato la Conferenza unificata ad esprimere un parere negativo ed invitando il ministero ad apportare i necessari correttivi. Lo stesso Consiglio ha inoltre sottolineato un certo squilibrio nel riparto della riduzione dei profili di assi- stente amministrativo e di collaboratore scolastico fra gli istituti di primo e quelli di secondo grado, evidenziando che, ben- ché si ritenga che la stessa risponda da una precisa logica, la stessa non appare chiaramente comprensibile;

anche con questo schema di de- creto il Governo, in continuità con i pre- cedenti esecutivi, ha perseguito la mede- sima strategia corrispondendo al personale ATA corrispettivi ed indennità sempre più ridotte e inadeguate. Addirittura la ri- forma della cosiddetta Buona scuola, nel- l’ambito del maxi piano di immissioni in ruolo dei 100.000 docenti, non assegna neanche un posto al suddetto personale, nonostante a tutt’oggi vi siano oltre 10.000 posti liberi da assegnare a supplenti am- ministrativi, tecnici e ausiliari a tempo indeterminato, al netto dei 2.020 che lo schema di decreto atto 276 cancellerà:

5.000 derivanti dai prossimi pensiona- menti e 7.000 dalle supplenze annuali conferite nell’anno in corso su posti va- canti;

eppure il piano straordinario di assunzioni del personale ATA va assolu- tamente varato per fronteggiare la Com- missione europea che a proposito della condizione di precariato a cui relegato da anni, ha aperto, con l’invio di una lettera di messa in mora il 14 marzo 2011, una procedura di infrazione (la 2010/2124) nei confronti dell’Italia per il non corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE re- lativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, la Commissione ritiene che la prassi di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pub- blica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza mi- sure atte a prevenirne l’abuso, non ottem- pera gli obblighi della clausola 5 dell’Ac- cordo quadro allegato alla direttiva 1999/ 70/CE;

di contro, lo schema di decreto atto

1. 276 sembra procedere nella direzione opposta a quella di un piano straordinario di stabilizzazione del personale ammini- strativo, tecnico e ausiliario della scuola, che finalmente garantisca la tutela dei diritti acquisiti negli anni di permanenza nelle relative graduatori dallo stesso per- sonale, e neanche previsto, peraltro, dalla recente riforma c.d. della « Buona scuola ». Il Governo, infatti, sembra non voler com-

prendere la loro centralità di tale perso- nale per il funzionamento delle 8.400 scuole italiane e la cui assenza, avendo lo stesso assunto nella scuola dell’autonomia ruoli e competenze sempre più rilevanti per la funzionalità del servizio, è suffi- ciente per sospendere l’attività scolastica;

sarebbe necessario, al fine di adot- tare in ambito scolastico soluzioni mag- giormente eque e porre finalmente fine a

forme di precariato che oltre agli esiti deleteri sull’organizzazione strutturale e funzionale dell’assetto del sistema educa- tivo, è capace di generare sentimenti di sofferenza, di delusione, procedere a fu- ture immissioni a ruolo anche per il personale ATA,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

* + 1. Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276.

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

visto lo schema di decreto ministe- riale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni orga- niche del personale amministrativo, tec- nico e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 (atto n. 276);

udito il dibattito delle sedute dell’8, 9 e 15 marzo 2016, ai cui contenuti si rinvia per intero;

sentiti, altresì, i chiarimenti del Go- verno nella seduta del 9 marzo 2016;

ritenuto che la definizione della pianta organica del personale Amministra- tivo, Tecnico e Ausiliario della scuola sia un passaggio decisivo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, soprattutto nell’ottica dell’organico dell’autonomia istituito con legge n. 107 del 2015;

condiviso l’obiettivo di modernizzare gradualmente le segreterie, attraverso un investimento nelle tecnologie digitali, per cui si è già peraltro avuto uno stanzia- mento di 10 milioni di euro, nella legge di stabilità 2015;

ribadita la necessità di un monito- raggio che consenta di verificare l’attuale stato delle segreterie scolastiche;

valutato che permangono profili cri- tici in ordine alle sostituzioni, dal mo- mento che il personale ATA non può essere sostituito per assenze di qualunque durata, fatta eccezione per le scuole con organico inferiore a quattro unità, e che per i collaboratori scolastici le sostituzioni non sono consentite per assenze fino a dieci giorni;

visti la restante normativa di riferi- mento e i criteri di calcolo esposti nella documentazione trasmessa dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

* 1. sia garantito il monitoraggio sulla progressiva introduzione e sul materiale funzionamento delle tecnologie digitali e, in particolare, sulla loro effettiva efficacia nelle segreterie scolastiche, in modo tale da consegnarne gli esiti entro l’inizio del nuovo anno scolastico;
	2. sia riavviato il *turn over* sul cessato servizio per la parte di organico che non viene eliminata e siano assicurate le so- stituzioni sui posti resi vacanti per l’as- sunzione di funzioni di direttore dei ser- vizi generali amministrativi (DSGA);
	3. siano assicurate le sostituzioni dei collaboratori scolastici, posto che si tratta

di un ambito non interessato dal processo di digitalizzazione, per assenze anche inferiori a dieci giorni, soprattutto nelle scuole cosid- dette pluri-plessi o distanti fra loro;

*e con la seguente osservazione:*

si verifichino le discrepanze nume- riche tra la stima minima della consi-

stenza organica degli assistenti ammini- strativi complessiva, derivante dai nuovi criteri e parametri – che risulta pari a circa 52 mila e 600 unità –, e quella prevista nello schema di decreto inter- ministeriale diramato con nota 20965 del

15 luglio 2015 (che la fissa a circa 46 mila e 800 unità).

ALLEGATO 3

* + 1. Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanzia- menti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 278.

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminata nelle sedute del 9 e del 15 marzo la Tabella triennale 2015-2017 re- lativa ai soggetti beneficiari dei finanzia- menti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (atto n. 278);

ritenuto che il finanziamento pub- blico delle iniziative per la diffusione della cultura tecnico-scientifica è di vitale im- portanza per lo sviluppo della ricerca e, con essa, del Paese e che, quindi, occorra finanziare sia la ricerca di base, sia la ricerca specialistica di qualità, condividen- dosi conseguentemente la griglia dei criteri di valutazione e dei punteggi contenuti nella documentazione allegata allo schema trasmesso;

considerato, tuttavia, che la verifica in sede parlamentare di tutta la procedura di assegnazione dei fondi debba essere facilitata attraverso la tempestiva trasmis- sione dei documenti rilevanti; apprezzata, da questo punto di vista, la trasmissione delle relazioni riferite ai trienni 2006- 2008, 2009-2011 e 2012-2014, che tuttavia devono essere formalmente trasmesse alle Camere, ai fini dell’annuncio in Assem- blea;

osservato che non è affatto chiaro il motivo per cui, in assenza di specifiche nel bando, e innovando rispetto alla prece- dente tabella triennale, si sia inteso esclu- dere i soggetti pubblici, né risulta com- prensibile il motivo per cui a coloro che intendevano presentare domanda sia stato chiesto, nel bando, di specificare se rice-

vessero altri e distinti contributi pubblici, considerato che poi sono stati inseriti nella tabella soggetti che ricevono altri contri- buti pubblici, in particolare ai sensi del DM 44/2008 e della L. 534/1996,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1. le procedure per la predisposi- zione della tabella triennale 2018-2020 siano avviate nel corso del 2017, per consentire agli ammessi di ricevere i con- tributi già nel 2018;
2. curi il Governo nel prossimo bando, di esplicitare la natura giuridica dei soggetti che possono partecipare e di spiegare per quale motivo e a quale fine si richieda ai soggetti interessati di dichia- rare se siano destinatari di altri contributi pubblici, armonizzando le conseguenti de- cisioni ai fini della redazione della tabella;
3. sia allegata allo schema di decreto trasmesso tutta la documentazione atte- stante il procedimento istruttorio e logico- decisionale seguito dalla Commissione tec- nico-scientifica, evitando al Parlamento l’onere delle richieste integrative;
4. sia previsto, nella prossima tornata di indirizzi del DEF, il reintegro dei livelli di finanziamento per gli enti per la pro- mozione della cultura scientifica già con- templati negli anni passati e comunque non inferiori a quanto previsto nel 2015.
5. COMMISSIONE PERMANENTE
	1. (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

*S O M M A R I O*

SEDE REFERENTE:

|  |  |
| --- | --- |
| Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga *(Seguito esame e rinvio)* ..................  | 81 |
| *ALLEGATO (Emendamenti approvati dalla Commissione)* ......................................  | 103 |
| ATTI DEL GOVERNO: |  |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 *(Esame, ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento, e rinvio)* ....................................  | 90 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ...........  | 102 |
| AVVERTENZA ................................................................................  | 102 |

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 15 marzo 2016. – Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI, indi della vicepresidente Serena PELLEGRINO, indi del vicepresidente Tino IANNUZZI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l’ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

* + 1. La seduta comincia alle 10.55.

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubbli- cizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**C. 2212 Daga.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del

10 marzo scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente,* avverte che la Commissione riprenderà l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3, par- tendo dall’emendamento Pellegrino 3.11.

Comunica che i deputati Ginoble, Gadda, Valiante, Morassut e Busto sono sostituiti per i lavori odierni, rispettiva- mente, dai deputati Senaldi, Schirò, Gri- baudo, Rampi e Luigi Gallo.

Claudia MANNINO (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l’attiva- zione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Tino IANNUZZI, *presidente,* constatata l’assenza di obiezioni, dispone l’attivazione della trasmissione della seduta mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) racco- manda l’approvazione dell’emendamento

3.11 a sua prima firma, che illustra, stig- matizzando l’atteggiamento della maggio- ranza e del Governo, che, a suo avviso, hanno stravolto e snaturato lo spirito della proposta di legge che deriva da una pro- posta di legge iniziativa popolare, sotto- scritta da tutti i gruppi politici e che recepisce gli esiti del voto referendario.

Claudia MANNINO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull’e- mendamento Pellegrino 3.11, condividen- done pienamente lo spirito.

La Commissione respinge l’emenda- mento Pellegrino 3.11.

Federica DAGA (M5S) illustra le fina- lità dell’emendamento 3.12 a sua prima firma, finalizzato a modificare l’articolo

147 del decreto legislativo 152 del 2006, nel senso di prevedere che sia consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali corrispondenti al ba- cino o al sub-bacino idrografico, ove esso si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità del servizio all’utenza. Dopo aver richiamato le esperienze della Toscana, dove vi è un’unica Autorità idrica per 279 comuni, e del Lazio, dove è stata depositata una proposta di legge volta a individuare gli ambiti di bacino idrografico e a promuovere una riorganizzazione del servizio idrico integrato, stigmatizza la volontà della maggioranza e del Governo, che sembrano voler perseguire una moda- lità di gestione a bacino unico, causa di un progressivo allontanamento dei cittadini dalle decisioni. Nel ritenere come tale forma di organizzazione comprometta profondamente la democraticità della ge- stione della risorsa idrica, auspica quindi che sia anche eliminata la modifica intro- dotta dal decreto-legge cosiddetto

« Sblocca Italia » all’articolo 147 del de- creto legislativo n. 152 del 2006, che ha sostituito il principio di « unitarietà della gestione » del servizio idrico con quello di

« unicità della gestione », funzionale a fa- vorire il ricorso al gestore unico.

Alberto ZOLEZZI (M5S), condividendo lo spirito dell’emendamento Daga 3.12, si associa alle considerazioni svolte dalla col- lega medesima, ritenendo che l’affida- mento del servizio idrico integrato ad ambiti territoriali non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane non risponda a criteri di efficienza e, soprattutto, di eco- nomicità, comportando costi aggiuntivi ri- spetto all’affidamento ad ambiti territo- riali corrispondenti al bacino o al sub- bacino idrografico. Ritiene, quindi, neces- sario un intervento normativo in tal senso, anche al fine di promuovere la salvaguar- dia della qualità delle acque superficiali.

Luigi GALLO (M5S) rileva come la gestione in forma accentrata del servizio idrico integrato determini inefficienze di spesa.

La Commissione respinge l’emenda- mento Daga 3.12.

Federica DAGA (M5S) illustra l’emen- damento 3.13 a sua prima firma, racco- mandandone l’approvazione e ribadendo le considerazioni già svolte con riferi- mento al suo emendamento 3.12 in ordine alla necessità di riportare la gestione in un ambito di bacino idrografico, per garantire il rispetto di imprescindibili esigenze di democraticità, pubblicità e gestione parte- cipativa.

Claudia MANNINO (M5S), nel sottoli- neare la complessità del provvedimento in esame, stigmatizza l’atteggiamento della maggioranza, che dimostra di voler rigi- damente inquadrare e cristallizzare la ge- stione del servizio idrico integrato, senza rispettare il dettato referendario e la vo- lontà espressa da 27 milioni di cittadini italiani.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) fa notare come l’approvazione delle proposte emendative sulle quali il relatore ha espresso voto favorevole rischierebbe di vanificare completamente lo spirito della proposta di legge in esame, che discende

da una proposta di legge di iniziativa popolare, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione respinge l’emenda- mento Daga 3.13.

Tino IANNUZZI, *presidente,* dà conto della sostituzione dell’onorevole Pastorelli con l’onorevole Plangger.

Federica DAGA (M5S) accetta la rifor- mulazione dell’emendamento 3.14 a sua prima firma.

La Commissione approva l’emenda- mento Daga 3.14 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Federica DAGA (M5S) raccomanda l’approvazione dell’emendamento a sua prima firma 3.15, finalizzato a sostituire il principio di « unicità della gestione », fun- zionale a favorire il ricorso al gestore unico, con quello di « unitarietà della ge- stione » del servizio idrico.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) sotto- scrive l’emendamento Daga 3.15.

La Commissione respinge l’emenda- mento Daga 3.15.

Federica DAGA (M5S) illustra le fina- lità dell’emendamento 3.16 a sua prima firma, insistendo per la votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l’emendamento Daga 3.16.

Raffaella MARIANI (PD) accetta la ri- formulazione dell’emendamento 3.5 a sua prima firma.

Enrico BORGHI (PD) fa presente che la nuova formulazione dell’emendamento Mariani 3.5, che prevede l’attribuzione della delega al Governo a emanare un decreto legislativo volto a riordinare com- plessivamente la materia delle concessioni di prelievo di acque, risponde all’esigenza

di armonizzare la strumentazione giuri- dica e di introdurre un sistema di rego- lazione delle modalità delle stesse conces- sioni di prelievo di acque. Ritiene che sia necessario prevedere misure di compen- sazione ambientale a favore degli enti locali.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) manife- sta assoluta contrarietà sul contenuto della nuova formulazione dell’emendamento Mariani 3.5, sottolineando, inoltre, la gra- vosità degli oneri a carico dei comuni.

Federica DAGA (M5S) evidenzia l’in- tento della maggioranza di inserire nel provvedimento in esame disposizioni non rispondenti allo spirito dello stesso, come risultante dall’esito del *referendum*.

Claudia MANNINO (M5S), nel condivi- dere le osservazioni formulate dai colleghi Pellegrino e Daga, evidenzia le criticità conseguenti alle disposizioni contenute nell’emendamento Mariani 3.5, invitando, quindi, i presentatori a valutare il ritiro di tale proposta emendativa.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), nel riba- dire i principi ispiratori della proposta di legge in esame, derivanti dall’esito refe- rendario e rispondenti quindi alla volontà dei cittadini, manifesta contrarietà sul contenuto dell’emendamento Mariani 3.5, giudicando, pertanto, superficiale l’atteg- giamento della maggioranza che, dele- gando il Governo in materia, dimostra intenzione di non entrare nel merito delle problematiche del settore.

Massimiliano MANFREDI (PD), *rela- tore,* alla luce dei rilievi emersi nel dibat- tito svoltosi, propone un’ulteriore nuova formulazione dell’emendamento Mariani 3.5, nel senso di sostituire l’ultimo capo- verso della riformulazione con il seguente:

« Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell’attribuzione della concessione al periodo precedente, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i mede-

simi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo ri- guardo all’offerta di miglioramento e ri- sanamento ambientale del bacino idrogra- fico di pertinenza, nonché alla compensa- zione ambientale per gli enti locali inte- ressati ».

Claudia MANNINO (M5S) fa presente come l’ulteriore nuova formulazione del- l’emendamento Mariani 3.5, avanzata dal relatore, non prenda in considerazione le criticità emerse nel dibattito svoltosi.

Massimiliano MANFREDI (PD), *rela- tore*, chiarisce il senso dell’ulteriore nuova formulazione dell’emendamento Mariani 3.5, da lui proposta.

Luigi GALLO (M5S) manifesta contra- rietà sull’ulteriore nuova formulazione dell’emendamento Mariani 3.5 che, peral- tro, sostituisce i commi da 5 a 11 dell’ar- ticolo 3 della proposta di legge in esame, che disciplinano le modalità di rilascio e di rinnovo di concessioni di prelievo delle acque, vanificando quindi lo spirito del- l’intero provvedimento.

La sottosegretaria Silvia VELO con- corda con l’ulteriore nuova formulazione dell’emendamento Mariani 3.5, proposta dal relatore.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sul- l’ordine dei lavori, fa notare come i lavori della Commissione non siano visibili sul sito *internet* della Camera.

Tino IANNUZZI *presidente*, fa presente che la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso l’attivazione di impianti audio- visivi a circuito chiuso, come peraltro richiesto dall’onorevole Mannino. Ag- giunge che non è invece consentita la trasmissione dei lavori in sede referente delle Commissioni sul canale *web* della Camera, essendo tale forma di pubblicità limitata esclusivamente alle sedute dedi- cate al *question time* e allo svolgimento di audizioni formali e informali.

Raffaella MARAINI (PD) accetta l’ulte- riore nuova formulazione proposta dal relatore dell’emendamento a sua prima firma 3.5.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l’emendamento Mariani 3.5 *(ulteriore nuova formulazione*) *(vedi allegato*).

Tino IANNUZZI *presidente*, avverte che, a seguito dell’approvazione dell’emenda- mento Mariani 3.5 *(ulteriore nuova for- mulazione*), si intendono preclusi gli emen- damenti Borghi 3.1, 3.4 e 3.3, Schullian

3.18, Segoni 3.19, Carrescia 3.22, Daga

3.20, Schullian 3.21, Segoni 3.23, Plangger

3.24, Segoni 3.25, Plangger 3.26 e Schul-

lian 3.27.

Samuele SEGONI (Misto-AL) accetta la riformulazione dell’emendamento a sua prima firma 3.17 proposto dal relatore, manifestando, comunque, perplessità sul- l’impianto complessivo del provvedimento, quale emerge dall’andamento dei lavori della seduta odierna.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), dichia- rare di voler sottoscrivere l’emendamento Segoni 3.17 *(nuova formulazione*), sul quale il suo gruppo esprimerà voto favo- revole.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull’emen- damento Segoni 3.17 *(nuova formula- zione*), auspicando la compiuta realizza- zione del *database* geografico, in esso pre- visto.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva l’emendamento Segoni 3.17 *(nuova formulazione*) *(vedi allegato*).

Albrecht PLANGGER (Misto) ritira l’e- mendamento Schullian 3.28.

Federica DAGA (M5S) illustra l’emen- damento 3.29 a sua prima firma, che introduce la possibilità, per gli esercenti

pubblici, di somministrare gratuitamente al pubblico acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano,

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) sotto- scrive l’emendamento Daga 3.29, del quale condivide lo spirito, giudicando positivo l’incentivo, ivi contenuto, alla sommini- strazione di acqua del rubinetto da parte degli esercenti pubblici.

Massimiliano MANFREDI, *relatore*, pur condividendo le considerazioni svolte dalle colleghe Daga e Pellegrino in merito al- l’importanza della diffusione della cultura dell’acqua in brocca, che occorre incenti- vare, ribadisce l’invito al ritiro dell’emen- damento Daga 3.29, non sussistendo, a legislazione vigente, alcun elemento osta- tivo alla somministrazione ai clienti di acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti. Aggiunge, poi, che il contenuto e lo spirito dell’emendamento Daga 3.29 risultano del tutto assorbiti dalla riformulazione dell’e- mendamento Daga 3.30 che assume, per la sua diversa collocazione, la numerazione Daga 9.03 e che pertanto sarà pertanto posto successivamente in votazione.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) non

rinviene alcuna ragione ostativa alla pre- cisazione circa la possibilità che sia gra- tuitamente servita ai clienti di esercizi pubblici acqua potabile in brocca.

Patrizia TERZONI (M5S) propone di modificare l’emendamento Daga 3.29 nel senso di sostituire la possibilità di som- ministrazione gratuita di acqua potabile con l’obbligo della somministrazione me- desima da parte degli esercenti pubblici.

Claudia MANNINO (M5S) rileva come la nuova formulazione dell’articolo aggiun- tivo Daga 9.03 preveda che i comuni incentivano gli esercizi commerciali alla somministrazione al pubblico di acqua potabile in brocca.

Federico MASSA (PD) ritiene che la nuova formulazione dell’articolo aggiun-

tivo Daga 9.03 assorba completamente – anzi, ampli notevolmente – il concetto contenuto nell’emendamento Daga 3.29.

Luigi GALLO (M5S) propone al relatore di accantonare l’emendamento Daga 3.29 e Daga 3.30. Osserva, in proposito, che l’in- centivo agli esercizi commerciali per il ricorso all’acqua potabile a favore dei clienti, se disposto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi- bili a legislazione vigente, si rivela infrut- tuoso e inutile a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) aderi- sce alla richiesta di accantonamento delle citate proposte emendative, non ritenendo il contenuto dell’emendamento Daga 3.29 completamente assorbito dalla nuova for- mulazione dell’articolo aggiuntivo Daga

9.03. Riterrebbe opportuno, pertanto, mo- dificare l’emendamento Daga 3.29 sosti- tuendo le parole « possono servire » con la parola « servono « , al fine di porre un argine all’ormai dilagante *business* che sta caratterizzando il bene acqua.

Massimiliano MANFREDI, *relatore*, ri- badisce che la nuova formulazione dell’ar- ticolo aggiuntivo Daga 9.03 già contiene in sé e, anzi, rafforza, incentivandola, la possibilità che negli esercizi commerciali si somministri gratuitamente acqua potabile. Invita nuovamente l’onorevole Daga, per- tanto, a ritirare il suo emendamento 3.29.

Claudia MANNINO (M5S) ritiene che non tutti i comuni abbiano le disponibilità economiche necessarie per promuovere e incentivare gli esercizi commerciali al ri- corso all’acqua potabile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l’emendamento Daga 3.29.

Tino IANNUZZI, *presidente,* con riferi- mento al successivo emendamento Daga 3.30, ricorda che, a seguito della nuova formulazione, esso sarà riferito all’articolo

9 del provvedimento, assumendo la nume- razione Daga 9.03.

Enrico BORGHI (PD) accetta la rifor- mulazione dell’emendamento 4.1 a sua prima firma proposta dal relatore.

Federica DAGA (M5S), intervenendo sull’emendamento Borghi 4.1, come rifor- mulato dal relatore, richiama l’attenzione dei colleghi sulla versione originaria del comma 2 dell’articolo 4, che l’emenda- mento in questione intende modificare, a norma del quale la gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza ed è realizzata senza finalità lucrative. Nel considerare il bene acqua un diritto e non un bisogno, pertanto, non ritiene accettabile la forma- zione di situazioni tipiche di un monopolio naturale. Esprime, altresì, perplessità su quanto previsto dal comma 3, lettera *a)*, della nuova formulazione dell’articolo 4, che prevede l’affidamento diretto in via prioritaria in favore di società interamente pubbliche, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell’ambito terri- toriale ottimale. Nello stigmatizzare, quindi, l’esorbitante ruolo assunto da nu- merose *multiutilities* quotate in borsa, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull’emendamento Borghi 4.1, come riformulato, che snatura lo spirito della proposta di legge, sottoscritta da colleghi appartenenti a tutti i gruppi po- litici, mirata alla ripubblicizzazione del servizio idrico.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) giudica ne- gativo che la maggioranza e il Governo vanifichi, con le proposte emendative pre- sentate, lo spirito della proposta di legge in esame, sottoscritta da tutti i gruppi par- lamentari, disattendendo anche la volontà espressa da ben 27 milioni di italiani nel *referendum* del 2011. Esprime altresì un giudizio negativo su quanto previsto dal comma 3, lettera *a)*, dell’articolo 4, come riformulato, in quanto l’affidamento « in via prioritaria » in favore di società inte- ramente pubbliche non esclude l’affida- mento diretto in favore di società private.

Claudia MANNINO (M5S), nel condivi- dere le osservazioni del collega Zaratti, richiamando le criticità emerse nel settore del servizio idrico riguardanti la città di Palermo e nei comuni ad essa limitrofi, dichiara il voto contrario del suo gruppo sull’emendamento Borghi 4.1 *(nuova for- mulazione*).

Luigi GALLO dichiara di non condivi- dere il contenuto dell’emendamento Bor- ghi 4.1 *(nuova formulazione*) lamentando che, dallo stesso, risulta evidente l’inten- zione di lasciare la gestione del servizio idrico integrato in mano a privati.

Chiara BRAGA (PD) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sull’emen- damento Borghi 4.1 *(nuova formulazione*), evidenzia come quanto previsto in tale riformulazione risulti rispondente allo spi- rito referendario che ha evidenziato la necessità del servizio idrico come servizio di qualità. Aggiunge che la stessa Corte costituzionale ha evidenziato come la sop- pressione del riferimento alla remunera- zione del capitale investito non determini la perdita della rilevanza economica del servizio idrico *(commenti dei deputati del gruppo M5S*).

Serena PELLEGRINO, *presidente,* chiede ai colleghi di consentire alla depu- tata Braga di concludere il suo intervento.

Chiara BRAGA (PD) fa presente che attraverso la nuova formulazione dell’e- mendamento Borghi 4.1 si intende rispon- dere all’esigenza di armonizzare il conte- nuto dell’articolo 4 del provvedimento in esame con le disposizioni contenute in provvedimenti emanati successivamente, oltre a soddisfare, come già previsto nel provvedimento cosiddetto « Sblocca Ita- lia », l’intenzione di rafforzare il criterio di affidamento della gestione del servizio idrico integrato a società pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordi- namento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ot- timale. Ribadisce pertanto il voto favore-

vole del suo gruppo sull’emendamento Borghi 4.1 *(nuova formulazione).*

Tino IANNUZZI, *presidente,* comunica la sostituzione del deputato Micillo con il deputato Di Battista.

Stella BIANCHI (PD) fa presente che alcuni deputati del gruppo M5S stanno procedendo alla registrazione audiovisiva dei lavori in corso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, chiede ai deputati di interrompere immediatamente ogni forma di registrazione audiovisiva dei lavori della Commissione, evidenziando come l’utilizzo da parte di singoli deputati di strumenti di diffusione dei lavori par- lamentari non previsti dagli specifici re- gimi di pubblicità propri della sede refe- rente è da considerarsi contrario alle norme del Regolamento e alla relativa prassi applicativa. Ricorda al contempo come la pubblicità dei lavori della Com- missione, nel caso di specie, sia garantita, oltre che dal resoconto sommario della seduta, anche dalla già disposta attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. *(Commenti dei deputati del gruppo M5S*).

Alessandro DI BATTISTA (M5S), nel richiamare il chiaro esito espresso dai cittadini nel *referendum*, giudica vergo- gnoso l’atteggiamento della maggioranza, che sta « violentando » la decisione assunta dalla cittadinanza, preoccupandosi unica- mente dell’esigenza di non rendere visibili e partecipi i cittadini stessi del dibattito in corso. Ritiene che oggi si stia assistendo a una censura da parte del Partito Demo- cratico, che chiede solo di interrompere ogni registrazione in quanto teme che i cittadini siano informati sulla violazione degli esiti del *referendum*. Aggiunge come, a suo avviso, vi sia una « dittatura media- tica », considerato il timore di un video che possa rendere visibile all’esterno ciò che sta accadendo in Commissione, e quindi la vanificazione del voto referen- dario.

Tino IANNUZZI, *presidente*, invita nuo- vamente i deputati a interrompere imme-

diatamente, ai fini del buon andamento dei lavori, le registrazioni audiovisive della riunione della Commissione, ribadendo che si tratta di comportamento contrario alle norme del Regolamento e alla prassi *(Commenti dei deputati del gruppo M5S*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) eviden- zia che, con la nuova formulazione del- l’emendamento Borghi 4.1, si intendono sopprimere parti integrali delle disposi- zioni contenute nell’articolo 4 della pro- posta di legge in esame, che contiene i principi relativi alla gestione del servizio idrico, vanificando, pertanto, l’esito del *referendum* e il proficuo lavoro svolto dall’Intergruppo nella stesura della propo- sta stessa. Nel giudicare vergognoso l’at- teggiamento della maggioranza, ritiene che i deputati del suo gruppo e quelli del M5S debbano ritirare la propria sottoscrizione della proposta di legge in esame.

Federica DAGA (M5S) ribadisce che la cittadinanza ha espresso con assoluta chiarezza nel *referendum* – il cui esito, quindi, a suo giudizio, non è sottoponibile ad alcuna successiva attività interpretativa

– il principio secondo il quale l’acqua è un bene comune e la gestione del servizio idrico non deve essere rispondente alle logiche di mercato. Manifesta, quindi, ferma contrarietà nei confronti della mag- gioranza, che sta dimostrando di disatten- dere tale principio *(applausi dei deputati del gruppo del M5S).*

Tino IANNUZZI, *presidente,* invita i col- leghi ad assumere un atteggiamento ri- spondente all’esigenza di garantire il buon andamento dei lavori parlamentari, riba- dendo nuovamente che non è consentito riprendere con strumenti privati i lavori della Commissione, la cui pubblicità è garantita, oltre che dal resoconto somma- rio, dall’attivazione dell’impianto audiovi- sivo a circuito chiuso.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) ribadisce con forza l’esigenza di rispettare la volontà dei cittadini che, indipendentemente dagli schieramenti ideologici, hanno espresso un

chiaro orientamento attraverso la consul- tazione referendaria. Evidenzia, quindi, che l’atteggiamento della maggioranza ap- pare in evidente contrasto con l’esito del *referendum*.

Alberto ZOLEZZI (M5S) giudica vergo- gnoso che la pubblicità dei lavori della seduta della Commissione, considerata la rilevanza del tema affrontato, non sia assicurata attraverso strumenti visibili a tutti i cittadini. Ritiene, inoltre, che lo spirito dell’emendamento Borghi 4.1 *(nuova formulazione*) sia in contrasto con la volontà espressa dalla cittadinanza nel *referendum*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l’emendamento Borghi 4.1 *(nuova formulazione*).

Giovanna SANNA (PD) accetta la rifor- mulazione dell’emendamento a sua prima forma 5.1, proposta dal relatore.

Luigi GALLO (M5S) manifesta contra- rietà sulla nuova formulazione dell’emen- damento Giovanna Sanna 5.1, in partico- lare per quanto attiene all’affidamento di funzioni all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l’emendamento Giovanna Sanna 5.1 *(nuova formulazione*) *(vedi allegato).*

Tino IANNUZZI, *presidente,* avverte che, a seguito dell’approvazione dell’emen- damento Giovanna Sanna 5.1 *(nuova for- mulazione),* si intendono preclusi gli emen- damenti Carrescia 5.3, Daga 5.4, Cristian

Iannuzzi 5.5, Segoni 5.6, Daga 5.7, Massa

5.2, Pastorelli 5.8, Daga 5.9, Pellegrino

5.10, Cristian Iannuzzi 5.11, Segoni 5.12 e

Mannino 5.13.

Ribadisce ancora una volta che non sono consentite registrazioni audiovisive dei lavori della Commissione e che la verifica di comportamenti contrari a tale divieto indurrà la presidenza a segnalare

tali comportamenti alla Presidente della Camera per le valutazioni di competenza.

Federica DAGA (M5S) manifesta asso- luta contrarietà sulla soppressione dell’ar- ticolo 6 della proposta di legge in esame, prevista dagli identici emendamenti Borghi

6.1 e Carrescia 6.2, giudicando vergognoso l’evidente intento della maggioranza di non tener conto della volontà dei cittadini espressa nel *referendum.* Nel sottolineare, inoltre, che il Governo intende operare seguendo un’ideologia chiaramente priva- tizzatrice, avverte quindi che i deputati del suo gruppo ritireranno la propria sotto- scrizione della proposta di legge in esame *(applausi dei deputati del gruppo M5S)*.

Tino IANNUZZI, *presidente,* comunica che la deputata Covello sarà sostituita dal deputato Guerini.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), nel richia- mare i principi delineati nel programma della colazione « Italia. Bene Comune », ritiene che i deputati della maggioranza abbiano un obbligo morale ed etico di assumere un atteggiamento di responsabi- lità che sia rispondente ai precisi e chiari impegni assunti con la cittadinanza.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel

condividere le affermazioni del collega Zaratti, invita gli esponenti del Partito Democratico ad assumere un atteggia- mento chiaro e onesto verso i cittadini, sottolineando che gli emendamenti sop- pressivi dell’articolo 6 sono stati sotto- scritti da tutti i componenti del gruppo del PD in Commissione. Dichiara, pertanto, che i deputati del suo gruppo ritireranno la propria sottoscrizione della proposta di legge in esame.

Alberto ZOLEZZI (M5S) stigmatizza l’atteggiamento della maggioranza, espri- mendo un giudizio fortemente negativo sul suo operato.

Enrico BORGHI (PD), nel ricordare anzitutto come sia stato il gruppo SEL a disattendere gli impegni assunti con « Ita-

lia. Bene Comune » già in occasione del- l’elezione del Presidente della Repubblica *(commenti dei deputati del gruppo SI-SEL e M5S)*, fa presente che la soppressione dell’articolo 6 del provvedimento in esame, prevista dagli identici emendamenti Borghi

6.1 e Carrescia 6.2, risulta rispondente al complessivo impianto del provvedimento, già illustrato in precedenza dalla collega Braga. Sottolinea, quindi, che il diritto all’accesso universale all’acqua non risulta assolutamente in contrasto con il fatto che il costo del servizio non deve gravare sulla fiscalità generale.

Claudia MANNINO (M5S) stigmatizza l’atteggiamento di colleghi che assumono comportamenti in contrasto con l’impegno assunto con gli elettori.

Miriam COMINELLI (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, segnala che alcuni deputati del gruppo del M5S continuano a registrare con strumenti privati i lavori della Commissione.

Enrico BORGHI (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, evidenzia come l’at- teggiamento dei deputati dell’opposizione sia in evidente contrasto con il rispetto delle regole di correttezza parlamentare. Non ritenendo sussistenti le condizioni per proseguire regolarmente e correttamente nello svolgimento dei lavori della Commis- sione, invita la presidenza a concludere tali lavori e a convocare un Ufficio di Presidenza, integrato di rappresentanti dei gruppi, al fine di definire i tempi e le modalità con i quali procedere nel pro- sieguo dell’esame.

Tino IANNUZZI, *presidente* avverte che, al termine della votazione degli identici emendamenti Borghi 6.1 e Carrescia 6.2, la Commissione passerà all’esame degli ulteriori punti all’ordine del giorno. Av- verte, altresì, che la Presidenza, in caso di ulteriori segnalazioni riguardanti ogni forma di ripresa dei lavori della Commis- sione, provvederà ad informare la Presi- denza della Camera.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel ribadire l’esigenza di rispettare la volontà dei cittadini espressa nel *referendum,* giu- dica assolutamente non condivisibile l’at- teggiamento dei deputati della maggio- ranza, preoccupati per la diffusione delle riprese dei lavori e non per le sorti del Paese.

Tino IANNUZZI, *presidente* invita il collega Vignaroli ad interrompere imme- diatamente la registrazione audiovisiva dei lavori della Commissione, avvertendo che procederà a segnalare quanto accaduto nella seduta odierna alla Presidente della Camera.

Luigi GALLO (M5S) stigmatizza l’ope- rato della maggioranza per quanto attiene alla gestione delle società partecipate, quali l’ACEA.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emen- damenti Borghi 6.1 e Carrescia 6.2 *(vedi allegato) (I deputati del gruppo del M5S espongono cartelli recanti la scritta: « L’Ac- qua non si vende »).*

Tino IANNUZZI, *presidente,* invita i de- putati del gruppo M5S a rimuovere i cartelli esposti, chiedendo agli assistenti parlamentari di intervenire per garantire tale rimozione.

Avverte che, a seguito dell’approvazione degli identici emendamenti Borghi 6.1 e Carrescia 6.2, si intendono preclusi gli emendamenti Carrescia 6.3, Pastorelli 6.4,

Carrescia 6.5, Pastorelli 6.6, Plangger 6.7,

Carrescia 6.8, 6.9 e 6.10, Pastorelli 6.11,

Carrescia 6.12, Pastorelli 6.13, Carrescia

6.14, Pastorelli 6.15, gli identici emenda- menti Carresci 6.16 e Pastorelli 6.17, non- ché gli emendamenti Carrescia 6.18 e 6.19.

Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.

* + 1. La seduta termina alle 13.40.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 15 marzo 2016. – Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.*

* + 1. La seduta comincia alle 13.45.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/ 24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle proce- dure d’appalto degli enti erogatori nei settori del- l’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi po- stali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.**

**Atto 283.**

*(Esame, ai sensi del comma 4 dell’articolo*

*143 del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice,* in- tervenendo anche a nome del relatore Cera, fa presente che la Commissione avvia oggi l’esame del nuovo Codice dei contratti pubblici, che, in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, è volto a recepire le direttive europee n. 24 e 25 sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali, la direttiva n. 23/2014 sull’aggiu- dicazione dei contratti di concessione, nonché a riordinare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

Esprime, in primo luogo, apprezza- mento per la scelta del Governo di avere concentrato in unico provvedimento il re- cepimento delle direttive e il riordino della disciplina vigente, che consente, a decor- rere dal termine fissato per il recepimento delle direttive medesime, l’entrata in vi- gore di una nuova disciplina nel settore degli appalti e delle concessioni.

Tale disciplina è destinata a introdurre profondi cambiamenti e innovazioni so- stanziali nella normativa vigente nella pro- spettiva di una maggiore semplificazione e

trasparenza, di una maggiore considera- zione degli obiettivi ambientali e sociali senza dimenticare, nel contempo, la ne- cessità di controlli e della lotta alla cor- ruzione.

La Commissione ha partecipato alla fase di formazione delle tre direttive nel- l’ambito della cosiddetta « fase ascen- dente » e ha esaminato la legge delega rilevando la necessità di tenere conto nella riforma degli appalti di talune finalità e di taluni criteri, che poi sono confluiti nella legge medesima, il rispetto dei quali la Commissione verificherà nel corso dell’e- same dello schema di decreto legislativo. Nell’esame del provvedimento sarà ne- cessario valutare attentamente l’entrata in operatività della nuova disciplina, che è collegata all’adozione di vari atti fra i quali le linee guida, sostitutive dell’attuale regolamento, i provvedimenti dell’ANAC, nonché numerosi decreti ministeriali. Ri- leva, in proposito, che al fine di garantire la certezza delle regole ed evitare l’insta- bilità normativa che ha caratterizzato in questi anni il settore degli appalti, sarà necessario che i vari atti vengano adottati secondo tempi prestabiliti al fine di evitare vuoti normativi e di garantire un assetto ordinato nel passaggio dalla vecchia alla

nuova disciplina.

Passa ora a dare conto dei contenuti dello schema, soffermandosi, attesa la va- stità degli interventi, su alcune disposizioni più rilevanti.

La prima parte dello schema definisce, ai primi tre articoli, l’ambito di applica- zione elencando, tra l’altro, all’articolo 3, le definizioni applicabili alla nuova disci- plina, un elenco più ampio rispetto a quello incluso nel testo vigente del Codice sia per tenere conto delle novità delle direttive, sia per adeguarle ad alcune in- novazioni normative intervenute recente- mente. Rilevanti sono le nuove definizioni di « concessione » e di « rischio operativo », nonché le definizioni dei rischi collegati alle operazioni di partenariato pubblico- privato. Gli articoli da 4 a 20 elencano le fattispecie dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina: in tali contratti esclusi rientrano, in primo

luogo, gli affidamenti *in house*, la cui disciplina viene innovata nelle direttive del 2014, i contratti di sponsorizzazione. Sono altresì, escluse, a titolo esemplificativo, una serie di attività direttamente esposte alla concorrenza, nonché talune conces- sioni aventi ad oggetto i servizi di prote- zione civile, il trasporto pubblico di pas- seggeri, i contratti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo. Sono escluse anche le concessioni aggiudicate per for- nire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il tra- sporto o la distribuzione di acqua potabile o per alimentare tali reti con acqua po- tabile, nonché le concessioni riguardanti lo smaltimento/trattamento di acque reflue. L’articolo 20 esclude dall’ambito di appli- cazione del Codice le opere pubbliche realizzate a spese del privato, con una disposizione che non trova corrispondenze né nel testo delle direttive né in quello del Codice vigente. Si tratta di una norma la cui portata potrà essere approfondita nel corso dell’istruttoria.

Gli articoli da 22 a 27 intervengono

nella fase della programmazione dei con- tratti pubblici e della progettazione ap- portando innovazioni particolarmente ri- levanti ai fini dell’affidamento e della messa a gara dei progetti.

In particolare, la procedura di pro- grammazione viene disciplinata dall’arti- colo 21, che prevede l’adozione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, del programma bien- nale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato non inferiore a

40.000 euro e del programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato non inferiore a 100.000 euro.

L’articolo 23 disciplina i livelli di pro- gettazione e gli obiettivi della progetta- zione medesima tra i quali segnalo quelli di garantire la qualità architettonica e tecnico funzionale dell’opera ed il progres- sivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Di particolare rilevanza la previsione in base alla quale

gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecu- tivo.

L’articolo 22 prevede che, per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rile- vante sull’ambiente, sulle città e sull’as- setto del territorio, è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, i cui esiti sono valutati in sede di predisposi- zione del progetto definitivo.

Altra previsione rilevante è il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con quella di progettazione (comma 7 dell’articolo 26).

Gli articoli da 28 a 43 recano i principi che devono essere rispettati nelle proce- dure di affidamento dei contratti misti, nella pubblicazione, nonché per l’aggiudi- cazione e l’esecuzione di appalti e conces- sioni. In tale ambito, assume rilevanza il rispetto degli obblighi in materia ambien- tale, sociale e del lavoro e il fatto che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microim- prese, le piccole e medie imprese. Viene introdotta una disciplina del responsabile unico del procedimento in cui assume rilevanza l’introduzione, negli appalti pub- blici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, del divieto di attribuzione dei compiti di RUP o di direttore dei lavori al contraente generale stesso o soggetto collegato.

L’articolo 36 disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture

« sotto soglia », cioè di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure or- dinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forni- ture di importo inferiore alle soglie se- condo modalità differenziate per classi di importo.

Gli articoli 37 e 38 dettano disposizioni finalizzate alla centralizzazione delle com- mittenze e alla qualificazione delle sta- zioni appaltanti.

Il nuovo sistema delineato da tali ar- ticoli prevede l’istituzione, presso l’ANAC, di un apposito elenco delle stazioni ap- paltanti qualificate (in rapporto alla tipo-

logia e complessità del contratto e per fasce d’importo) di cui fanno parte anche le centrali di committenza e modalità di acquisizione differenziate, in particolare per classi di importo e per possesso o meno della qualificazione.

Al fine di rendere effettiva la qualifi-

cazione sono previste misure sanzionatorie e misure premiali.

Sotto il primo profilo si prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, l’ANAC non ri- lascia il CIG (codice identificativo di gara) alle stazioni appaltanti che procedono ad acquisizioni di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Sotto il profilo delle misure premiali è prevista l’attribuzione di una quota parte delle risorse del fondo per la premialità delle stazioni appaltanti (istituito dall’ar- ticolo 213, comma 14) al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità or- ganizzative competenti per i procedimenti di cui al presente Codice.

L’articolo 41 prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Codice, CONSIP S.p.A., i soggetti aggregatori e le centrali di committenza procedono alla revisione degli accordi quadro, delle convenzioni e delle proce- dure di appalto utilizzabili, al fine di migliorare la qualità degli approvvigiona- menti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare.

Gli articoli da 44 a 53 contengono disposizioni relative alle modalità comuni nelle procedure di affidamento, anche al fine di prevedere l’obbligatorietà dell’uti- lizzo di mezzi di comunicazione elettro- nica. In tale ambito, rilevano le previsioni concernenti l’inserimento delle clausole sociali nei bandi, negli avvisi e negli inviti. In particolare, l’articolo 50 prevede la possibilità che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti prevedano (con particolare ri- guardo ai servizi ad alta intensità di ma- nodopera, cioè con costo della manodo- pera pari almeno al 50 per cento dell’im- porto totale del contratto) clausole sociali di riassorbimento occupazionale, compa- tibilmente con il diritto europeo e con i

principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzio- nalità, nonché l’obbligo, negli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto, di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale (con particolare ri- guardo ai servizi ad alta intensità di ma- nodopera, cioè con costo della manodo- pera pari almeno al 50 per cento dell’im- porto totale del contratto), per i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, di inserire specifiche clausole sociali volte a promuo- vere la stabilità occupazionale del perso- nale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore.

L’articolo 51 disciplina la suddivisione in lotti prevedendone l’obbligatorietà come regola generale, derogabile solo in maniera motivata. Si prevede, inoltre, che il valore dei lotti deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di parteci- pazione da parte delle microimprese, pic- cole e medie imprese.

In recepimento delle direttive si pre- vede una nuova disciplina degli accordi quadro (articolo 54), dei sistemi dinamici di acquisizione (articolo 55), delle aste elettroniche (articolo 56), dei Cataloghi elettronici (articolo 57) e delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (articolo 58).

Gli articoli da 59 a 65 recano le pro- cedure di scelta per il contraente in cui sono comprese la procedura aperta (arti- colo 60), la procedura ristretta (articolo 61), la procedura competitiva con nego- ziazione (articolo 62), l’uso della proce- dura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63)

L’articolo 62 disciplina la nuova proce- dura competitiva con negoziazione, rece- pendo l’articolo 29 della direttiva 2014/ 24/UE in cui si dispone che nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi ope- ratore economico possa presentare una do- manda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le prescritte informazioni.

Gli articoli 64 e 65 disciplinano il dialogo competitivo e la nuova procedura del partenariato per l’innovazione, a cui le

amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari possono fare ricorso per svi- luppare prodotti, servizi o lavori innovativi non presenti sul mercato e a condizione che essi corrispondano ai livelli di presta- zioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

Gli articoli da 66 a 76 contengono una

serie di norme che regolano la pubblica- zione dei bandi e degli avvisi nei settori ordinari (articoli 66-76), anche con riferi- mento alle specifiche tecniche, che, salvo che in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti e devono consentire pari accesso degli operatori economici alla pro- cedura di aggiudicazione e non devono comportare, sia direttamente che indiret- tamente, ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

L’articolo 69 riguarda gli obblighi di etichettatura, mentre l’articolo 71 dispone che, fatti salvi i casi in cui le stazioni appaltanti possono indire la gara mediante un avviso di preinformazione o quelli in cui possono ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara conformi ai bandi-tipo pre- disposti dell’ANAC.

Gli articoli 72 e 73 disciplinano le modalità di pubblicazione a livello euro- peo e a livello nazionale. A quest’ultimo proposito, si prevede che tale pubblica- zione non può precedere quella a livello europeo e che gli avvisi e i bandi siano pubblicati, senza oneri, anche: sul profilo di committente della stazione appaltante; sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. È altresì prevista l’adozione, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente schema, di un decreto del Ministro delle infrastrut- ture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e

adeguati livelli di trasparenza e di cono- scibilità, prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico.

Relativamente alle modalità di sele- zione delle offerte nei settori ordinari (artt. 77-93), l’articolo 77 definisce la com- posizione della commissione di aggiudica- zione e i requisiti dei commissari tramite pubblico sorteggio da una lista di candi- dati, comunicata dall’ANAC, costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da no- minare ed estrapolata dall’elenco degli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni aggiudicatrici istituito dal successivo articolo 78. All’Autorità è affidata la gestione e l’aggiornamento del- l’albo nonché l’individuazione, con proprio atto, dei requisiti di compatibilità, mora- lità e professionalità che i membri delle commissioni devono possedere ai fini del- l’iscrizione all’albo stesso.

L’articolo 80 riguarda la disciplina dei

motivi di esclusione dell’operatore econo- mico (o del subappaltatore) dalle gare per appalti pubblici che, rispetto alla norma vigente, integra il catalogo dei reati che, in caso di condanna definitiva (o patteggia- mento) emessa nei confronti del titolare o altri specifici rappresentanti dell’impresa, determinano l’esclusione dalla gara; pre- cisa il significato di « gravi violazioni » relative al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, il cui accerta- mento definitivo è motivo di esclusione dalla gara; osta, in ogni caso, all’esclusione il pagamento (o il relativo impegno a pagare) del dovuto da parte dell’operatore economico; precisa maggiormente le ipo- tesi di esclusione derivanti da comporta- menti illeciti dell’operatore economico, tali da mettere in dubbio la sua affidabilità e integrità; introduce come cause di esclu- sione il conflitto di interesse.

L’articolo 81 stabilisce, in particolare che la documentazione che prova il pos- sesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di appalto sia acquisita soltanto mediante la banca dati nazionale degli operatori economici, banca dati cen- tralizzata gestita dal Ministero delle infra-

strutture. Con apposita disposizione tran- sitoria, che, fino all’adozione del citato DM Infrastrutture le stazioni appaltanti utiliz- zano la banca dati AVCPass presso l’A- NAC.

L’articolo 83, concernente la disciplina dei criteri di selezione (dei partecipanti alla gare) e del soccorso istruttorio, rece- pisce l’articolo 58 della direttiva 2014/24/ UE.

Sono anzitutto accentrate nel solo ar- ticolo 83 le disposizioni sui criteri di selezione (contenuta negli attuali artt. da

39 a 44 del Codice degli appalti) e viene precisato preliminarmente che detti criteri possono riguardare esclusivamente l’ido- neità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali (articoli 39). Le ulteriori, principali novità rispetto alla normativa vigente riguardano, tra l’altro, la possibi- lità per le stazioni appaltanti, ai fini della verifica della capacità economico-finanzia- ria, di richiedere agli operatori economici un fatturato minimo annuo (che, salvo eccezioni motivate, non può comunque superare il doppio del valore dell’appalto) compreso un determinato fatturato mi- nimo inerente all’attività oggetto dell’ap- palto; specifiche informazioni sui conti annuali, nonché una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

L’articolo 83 modifica poi la disciplina del soccorso istruttorio, ora previsto in caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale del documento di gara unico europeo (cfr. articolo 85). In relazione a tale disciplina, in particolare, è ridotta l’entità della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara (attualmente prevista dall’articolo 38 del Codice) che il concorrente deve pagare alla stazione ap- paltante (non superiore a 5.000 euro) ed è chiarita la nozione di irregolarità essen- ziali precisando che l’integrazione istrut- toria deve essere accompagnata dalla quie- tanza di pagamento della sanzione, a pena di esclusione dalla gara. Si prevede, inol- tre, l’istituzione del sistema di premialità- penalità presso l’ANAC, che si basa su criteri di reputazione delle imprese sulla base di parametri oggettivi e misurabili e

su accertamenti relativi al rispetto dei tempi di realizzazione dell’appalto nonché dei costi nell’esecuzione. L’ANAC gestisce tale sistema anche con la determinazione di misure sanzionatorie amministrative a carico delle imprese che omettano la de- nuncia obbligatoria di richieste di estor- sione e corruttive.

L’articolo 84 dispone che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pub- blici di importo pari o superiore a 150.000 di euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione, di regola, mediante attesta- zione da parte delle SOA (società organi- smi di attestazione), appositi organismi di diritto privato, autorizzati dall’ANAC. Le SOA attestano l’esistenza dei requisiti di carattere generale (indicati dall’articolo 80 del presente codice), requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professio- nali (indicati all’articolo 83). L’ANAC vigila sul sistema di qualificazione. Un primo elemento di novità rispetto alla disciplina vigente (contenuto nel comma 3) è l’effet- tuazione (entro 3 mesi dall’entrata in vi- gore dello schema in esame), da parte dell’ANAC, di una ricognizione straordi- naria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell’attività da parte delle SOA attualmente operanti, provvedendo all’e- sito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall’autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. Lo stesso comma 3 stabilisce che sugli esiti di tale ricognizione straordinaria l’ANAC dovrà relazionare al Governo e al Parlamento. Tale disposizione è strettamente connessa a quella dettata dal comma 12, che pre- vede l’emanazione, entro un anno dall’en- trata in vigore del presente codice, di un apposito decreto del Ministro delle infra- strutture e dei trasporti, su proposta del- l’ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, finalizzato all’individuazione di modalità di qualificazione, anche alter- native o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente quali- ficate (ai sensi dell’articolo 38), per mi- gliorare l’effettività delle verifiche e con- seguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori econo-

mici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualifi- cazione degli esecutori di lavori pubblici. Un ulteriore e rilevante elemento di novità è contenuto nella lettera *d)* del comma 4, che aggiunge, ai requisiti oggetto di atte- stazione da parte della SOA, il *rating* di impresa, valutato sulla base di indici qua- litativi e quantitativi che esprimono la capacità strutturale, di affidabilità e repu- tazionale dell’impresa secondo criteri in- dividuati con linee guida dell’ANAC.

L’articolo 85 introduce il documento di gara unico europeo (DGUE), mentre l’ar- ticolo 86 riguarda i mezzi di prova relativi alla mancanza dei motivi di esclusione (articolo 80) e del possesso dei requisiti di selezione in capo all’operatore economico (articolo 83).

L’articolo 88, che riproduce il contenuto dell’articolo 61 della direttiva n. 24, pre- vede che le informazioni concernenti i cer- tificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Com- missione europea sono costantemente ag- giornate tramite la cabina di regia e che le stazioni appaltanti ricorrono a e-Certis e richiedono, in primo luogo, i tipi di certifi- cati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis,

La nuova disciplina dell’avvalimento, all’articolo 89, introduce una serie di no- vità tra le quali il divieto di avvalimento in caso di opere tecnicamente complesse o di notevole contenuto tecnologico (quali strutture, impianti e opere speciali) con valore superiore al 15 per cento dell’im- porto totale dei lavori. In recepimento dell’articolo 63 della direttiva, inoltre, per quanto riguarda i criteri relativi all’indi- cazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, l’avvalimento è consentito solo se i soggetti di cui ci si avvale eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il comma 6 introduce il divieto di avvalimento a cascata, stabilendo che l’impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Nuove dispo- sizioni sono finalizzate alla verifica dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie di cui si avvale il concorrente.

L’articolo 91 consente alle stazioni ap- paltanti, alle condizioni elencate nella norma, di operare una riduzione del nu- mero dei candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo.

L’articolo 93 disciplina la garanzia a corredo dell’offerta, riproducendo, nella sostanza, le norme vigenti dettate dall’ar- ticolo 75 del decreto legislativo 163/2006. La norma in esame conferma quindi sia l’importo della garanzia (2 per cento del prezzo indicato nel bando o nell’invito), che le forme nelle quali può essere pre- stata (cauzione o fideiussione), sia il con- tenuto e le modalità per la sua costitu- zione.

La disciplina sulla aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari è prevista negli articoli da 94 a 99, che, in particolare, dettano i principi generali per la selezione delle offerte, i criteri di aggiudicazione e le ipotesi riguardanti le offerte anormal- mente basse.

Di rilevante importanza la nuova disci- plina sui criteri di aggiudicazione degli appalti attraverso l’aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indivi- duata sulla base del miglior rapporto qua- lità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, che è disciplinato dall’ar- ticolo 96.

Il comma 3 prevede che sono aggiudi- cati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantag- giosa: i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta inten- sità di manodopera; i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro.

Ai sensi del comma 5, il criterio del minor prezzo è invece consentito taluni casi tra i quali i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro. Il comma 14

regola la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici autorizzino ovvero esigano la presentazione di varianti da parte degli offerenti con obblighi di comunicazione all’ANAC.

L’articolo 96 specifica che i costi com- presi nel ciclo di vita *(life-cycle cost))* riguardano i costi sostenuti dall’ammini- strazione aggiudicatrice o da altri utenti e i costi imputati a esternalità ambientali, che possono includere i costi delle emis- sioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi le- gati all’attenuazione dei cambiamenti cli- matici.

L’articolo 97 reca le disposizioni in materia di offerte anormalmente basse.

La disciplina sulla esecuzione degli ap- palti è prevista negli articoli da 100 a 113, che, in particolare, stabiliscono le condi- zioni e i soggetti preposti per l’esecuzione dei contratti, le modalità per i controlli, le garanzie finanziarie, nonché le condizioni per il subappalto.

L’articolo 101 disciplina i compiti dei soggetti delle stazioni appaltanti compe- tenti nella fase di esecuzione degli appalti, mentre l’articolo 102 disciplina le attività di controllo sull’esecuzione dei contratti e il collaudo. In proposito, segnalo l’istitu- zione presso il Ministero delle infrastrut- ture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono rico- prire rispettivamente i ruoli di responsa- bile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore, la cui nomina avviene me- diante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire.

Gli articoli 103 e 104 intervengono sul sistema delle garanzie nell’esecuzione dei contratti pubblici. In particolare, l’articolo 104, reca una nuova disciplina, che va a sostituire il sistema di garanzia globale di esecuzione (cd. performance bond) ope- rante per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di am- montare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro, che prevede una garanzia

di natura accessoria dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’even- tuale inadempimento delle obbligazioni stesse (denominata cauzione definitiva), nonché una garanzia di conclusione del- l’opera, denominata cauzione « extra co- sti », nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice.

L’articolo 105 reca la disciplina del subappalto riguardo alla quale segnalo che è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, nel caso dei contratti sopra soglia e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. Si prevede, inoltre, che nel bando o nell’avviso la stazione appaltante può prevedere ulte- riori casi in cui è obbligatoria l’indicazione della terna anche nei contratti sotto soglia. Quanto all’obbligo di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire quelli per i quali sussistano detti motivi, la lettera c) del comma 4 dell’articolo 105 prevede, tra le condizioni alle quali i soggetti affidatari possono subappaltare, che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappalta- tori dei motivi di esclusione di cui all’ar- ticolo 80. Il comma 12 dell’articolo in esame, inoltre, prevede la sostituzione dei subappaltatori relativamente ai quali ap- posita verifica abbia dimostrato la sussi- stenza dei motivi di esclusione. Vengono regolate, inoltre le fattispecie per proce- dere al pagamento diretto dei subappal- tori. Si tratta di una disciplina articolata su cui la Commissione dovrà svolgere un approfondimento anche in relazione al limite del 30 per cento del subappalto, che viene mantenuto solo per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica tenuto conto di quanto prevede ora la normativa vi- gente.

Nell’ambito della disciplina riguardante l’esecuzione dei contratti assume rilevanza la nuova disciplina degli incentivi destinati ai dipendenti delle pubbliche amministra- zioni da destinare alle fasi di program- mazione, controllo, direzione dei lavori e

collaudo. Tali incentivi, ai sensi dell’arti- colo 113, sono ora destinati specificata- mente, a favore di funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per attività di programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione, nonché collaudo.

Gli articoli da 114-139 disciplinano gli appalti nei settori speciali in cui sono compresi i settori del gas e dell’energia termica, dell’acqua, dell’elettricità, del tra- sporto.

Il Codice poi dedica una serie di di- sposizioni ad appalti nei settori specifici, e segnatamente ai servizi sociali, agli articoli da 142 a 144, al settore dei beni culturali agli articoli 145-151, ai servizi di ricerca e sviluppo all’articolo 158 e agli appalti e alle procedure in materia di difesa e sicurezza (articoli 159-161)

Gli articoli da 152 a 157 recano la

disciplina riguardante i concorsi di pro- gettazione, stabilendo gli ambiti di appli- cazione e le esclusioni, le procedure con- corsuali, la composizione della commis- sione giudicatrice, i concorsi di idee e altri incarichi di progettazione. L’articolo 157 disciplina il conferimento di incarichi di progettazione e di incarichi di coordina- mento della sicurezza in fase di progetta- zione, di direzione dei lavori, di coordi- namento della sicurezza in fase di esecu- zione e di collaudo, modificando in parte quanto previsto dall’articolo 91 del Codice dei contratti pubblici.

L’articolo 162 ha per oggetto la disci- plina dei contratti di lavori, servizi e forniture segretati o la cui esecuzione esige particolari misure di sicurezza. Rispetto alla disciplina vigente, si prevede un con- trollo preventivo da parte della Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei suddetti contratti, in luogo del controllo successivo, attualmente previsto. Si pre- vede che la Corte dei conti provveda al controllo tramite uno specifico ufficio or- ganizzato in modo tale da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza.

L’articolo 163 disciplina le circostanze di somma urgenza in cui, attesa l’eccezio- nalità delle situazioni che « non consen- tono alcun indugio », è consentita l’imme- diata esecuzione di interventi. In tali cir- costanze, il responsabile del procedimento o il tecnico, che si reca prima sul luogo, possono disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolu- mità.

Le disposizioni di cui al comma 6 sono volte esplicitamente a considerare circo- stanza di somma urgenza il verificarsi – o la previsione di un imminente verificarsi – degli eventi di protezione civile. Il comma 8 consente l’affidamento diretto anche per interventi di importo superiore a quello stabilito per la somma urgenza nei limiti di importo individuati nelle ordinanze di protezione civile di cui al comma 2 del- l’articolo 5 della citata legge n. 225.

Gli articoli da 164 a 178 recano la disciplina dei contratti di concessione che, detta regole generali unitarie per le con- cessioni di lavori e di servizi alle quali, nella precedente disciplina, si applicavano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’articolo 165 contiene principi generali di rilevante importanza per il regime delle concessioni laddove prevede che è trasfe- rito al concessionario il rischio operativo e che l’equilibrio economico finanziario rap- presenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi.

L’articolo 168, sulla base di quanto prevede l’articolo 18 della direttiva n. 23, prevede una durata massima limitata delle concessioni, che è determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudica- trice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessio- nario.

L’articolo 171 provvede a regolare le garanzie procedurali nell’aggiudicazione delle concessioni. Rispetto alla direttiva il disposto di tale articolo richiede elementi aggiuntivi, che devono essere contenuti nel bando o nell’invito a presentare offerte, e che riguardano l’espressa indicazione che

la concessione è vincolata alla piena at- tuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la rea- lizzazione degli investimenti in opere pub- bliche e che l’offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l’impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizione.

L’articolo 173, comma 1, disciplina i criteri di aggiudicazione delle concessioni, mentre l’articolo 174 detta una disciplina speciale per il subappalto applicabile alle concessioni analoga a quella di cui all’ar- ticolo 105.

L’articolo 175 disciplina la modifica dei contratti in corso di validità che, sulla scorta di quanto accade per gli appalti pubblici, elenca i casi in cui è possibile modificare le concessioni senza una nuova procedura di aggiudicazione e le fattispe- cie in cui la modifica è considerata « so- stanziale » determinando, pertanto, la ne- cessità di una nuova aggiudicazione.

L’articolo 177, al comma 1, obbliga i soggetti pubblici o privati, titolari di con- cessioni di lavori o di servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, di affidare una quota pari all’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di im- porto superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabi- lendo che la restante parte possa essere realizzata da società *in house* per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evi- denza pubblica, anche di tipo semplificato. Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma le concessioni affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pub- blica secondo il diritto dell’Unione euro- pea.

Su tale norma si è svolto un intenso confronto a livello parlamentare nella de- finizione del relativo criterio di delega Si prevede che, ai sensi del comma 3, la verifica del rispetto delle predette previ- sioni è affidata all’ANAC, secondo le mo- dalità e con la cadenza indicate dall’ANAC

stessa in apposite linee guida. La norma dispone, inoltre, che eventuali situazioni di mancato rispetto del limite indicato de- vono essere riequilibrate entro il termine individuato dai soggetti preposti con una formulazione che la Commissione potrà valutare nel corso dell’esame anche al fine di inserire precisazioni.

L’articolo 178 detta norme per l’affi- damento delle concessioni autostradali. a seconda che si tratta di concessioni sca- dute o in scadenza nei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore del Codice o antecedentemente.

Gli articoli da 179 a 191 disciplinano i contratti di partenariato pubblico-privato (PPP). Rilevanti sono le definizioni di cui alla lettera *eee)* dell’articolo 3 e al comma

1 dell’articolo 180. In base a tale ultima definizione è contratto di Partenariato Pubblico privato l’affidamento di un com- plesso di attività consistenti nella realiz- zazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera (in cambio della sua disponibilità, o del suo sfrutta- mento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa), a cui può aggiungersi anche la progettazione di fattibilità tecnico ed eco- nomica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi. Si prevede l’esplicito riconoscimento di un canone e/o di qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo opera- tore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna e l’esplicitazione del trasferimento del rischio in capo all’ope- ratore economico, che comporta l’alloca- zione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di dispo- nibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera.

L’articolo 181 prevede che la scelta del- l’operatore economico nei contratti di PPP avviene con procedure ad evidenza pub- blica, anche mediante dialogo competitivo, e che, fatta eccezione per i casi di affida- mento aventi ad oggetto anche l’attività di progettazione, si provvede all’affida-

mento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario che disciplino l’allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e opera- tore economico.

L’articolo 182 include tra gli altri stru-

menti di finanziamento del contratto la finanza di progetto e il conferimento di *asset* patrimoniali pubblici e privati. Si demanda al contratto la definizione dei rischi trasferiti all’operatore economico. L’articolo 183 disciplina l’affidamento in finanza di progetto *(project financing)*, che presenta modifiche rispetto alla normativa vigente.

Ulteriori disposizioni, che riprendono la normativa vigente, riguardano la costi- tuzione di una società di progetto, che consente di separare i rapporti giuridici conseguenti ad un progetto rispetto all’at- tività ordinaria dei soggetti coinvolti, l’e- missione di obbligazioni *(project bond)*, la disciplina della locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (cd. leasing immobiliare pubblico), il contratto di disponibilità.

Innovativa la disposizione di cui all’ar- ticolo 190 recante disposizioni in materia di baratto amministrativo e sussidiarietà orizzontale, in base al quale i cittadini possono realizzare interventi di valorizza- zione del territorio urbano od extraur- bano, in cambio di riduzioni o esenzioni di tributi locali. Si consente poi ai comuni di affidare in gestione ai cittadini la manu- tenzione di aree riservate al verde pub- blico urbano e gli immobili di origine rurale. Viene infine prevista la realizza- zione di opere di interesse locale su pro- poste operative dei cittadini.

L’articolo 191 disciplina, inoltre, il tra- sferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’ammini- strazione aggiudicatrice, che non assol- vono più a funzioni di pubblico interesse, a titolo di corrispettivo totale o parziale. Segnala che gli articoli 192 e 193 di- sciplinano rispettivamente l’istituzione, presso l’ANAC, di un elenco delle stazioni appaltanti, che operano mediante affida- menti diretti nei confronti di proprie so-

cietà *in house*, e la costituzione di una società pubblica di progetto senza scopo di lucro, allorquando il progetto preliminare preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell’infrastruttura e dei beni connessi, l’at- tività coordinata di più soggetti pubblici. Gli articoli da 194 a 199 dello schema disciplinano invece l’istituto del contraente generale *(general contractor)*. Di rilevante importanza, rispetto alla normativa vi- gente, è la previsione in base alla quale il contraente generale non provvede più alla direzione dei lavori. Ai sensi della lettera

1. del comma 3, infatti, si prevede che il soggetto aggiudicatore nomina il direttore dei lavori e i collaudatori. Non si fa più riferimento al CIPE né per l’approvazione del progetto definitivo, sulla scorta di quanto prevede la nuova disciplina sulle infrastrutture prioritarie, né per la defi- nizione degli accordi in materia di sicu- rezza e repressione della criminalità. È, infatti, il soggetto aggiudicatore che prov- vede alle attività necessarie all’approva- zione del progetto definitivo, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara.

L’articolo 195 disciplina le procedura di aggiudicazione degli affidamenti a con- traente generale. La norma contiene una serie di innovazioni sostanziali tra le quali: la previsione in base alla quale per l’af- fidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo (comma

1. e l’aggiudicazione dei contratti avviene secondo il criterio dell’offerta economica- mente più vantaggiosa (comma 4).

L’articolo 197 prevede che l’attesta- zione del possesso dei requisiti del con- traente generale avviene con le modalità di cui all’articolo 84, che disciplina il sistema unico di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, ossia tramite le società organismi di attestazione (SOA). La disci- plina vigente prevede, invece l’istituzione di uno speciale sistema di qualificazione dei contraenti generali (all’articolo 186 del decreto legislativo 163/2006).

Gli articoli da 200 a 203 recano la disciplina delle infrastrutture e degli inse- diamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e la contestuale soppressione della disciplina sulle infrastrutture strategiche.

La nuova disciplina delle infrastrutture prioritarie individua due strumenti per la pianificazione e la programmazione: il piano generale dei trasporti e della logi- stica e i documenti pluriennali di pianifi- cazione (DPP). Di tali documenti lo schema disciplina i contenuti e il proce- dimento per l’adozione del DPP.

Ai sensi del comma 7, il primo DPP deve essere approvato entro un anno dal- l’entrata in vigore del presente codice. In luogo della trasmissione alle Camere del- l’aggiornamento del programma delle in- frastrutture strategiche, si prevede che il Ministero predisponga una dettagliata re- lazione annuale sullo stato di avanza- mento degli interventi inclusi nel DPP, che è allegata al Documento di economia e finanza.

L’articolo 200, comma 2, prevede che la realizzazione delle opere e delle infra- strutture prioritarie è oggetto di: conces- sione di costruzione e gestione; affida- mento unitario a contraente generale; fi- nanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento, prevista dalla nuova rego- lazione contenuta nel provvedimento in esame, compatibile con la tipologia dell’o- pera da realizzare.

Ai fini del finanziamento delle infra- strutture prioritarie, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infra- strutture prioritarie e la *project review* delle opere già finanziate; il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infra- strutture prioritarie. Il comma 3 individua le risorse finanziarie che confluiscono, in sede di prima applicazione, nei due citati Fondi

I criteri per la riprogrammazione e la riallocazione sono definiti al comma 3 dell’articolo 200 e al comma 6 dell’articolo 202, che prevedono lo svolgimento di una ricognizione di tutti gli interventi già com- presi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice e l’inserimento, a valle

della ricognizione, di taluni interventi nel primo DPP, che sostituisce tutti i prece- denti.

La norma precisa che la ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli inter- venti per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti. Per « obbligazioni giuridiche vincolanti » si intendono gli in- terventi in relazione ai quali sia già in- tervenuta l’approvazione del contratto al- l’esito della procedura di affidamento della realizzazione dell’opera.

Gli articoli da 204 a 2011 recano le disposizioni sul contenzioso. In materia di ricorsi giurisdizionali, l’articolo 204 del nuovo Codice novella l’articolo 120 del Codice del processo amministrativo (de- creto legislativo 104/2010) prevedendo, tra l’altro, per determinate categorie di vizi degli atti delle procedure di affidamento un procedimento decisionale più rapido. Viene, infatti, introdotto un rito speciale camerale presso il TAR per i ricorsi sui vizi relativi alla composizione della com- missione di gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, econo- mico-finanziari e tecnico professionali. Si prevede una nuova disposizione secondo cui, nella decisione in sede cautelare in materia di procedure di affidamento (e relativi provvedimenti dell’ANAC), il TAR deve motivare sulla sussistenza di esigenze imperative connesse ad un interesse gene- rale all’esecuzione dell’appalto.

Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale presso il TAR quali: l’estensione dell’accordo bonario (articolo 205 e 206) – attualmente previsto dall’ar- ticolo 240 del Codice per i soli lavori pubblici – anche in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi. La procedura viene semplificata, tra l’altro, con l’elimi- nazione in capo al RUP (responsabile unico del procedimento) del ricorso ob- bligatorio alla Commissione prevista dal- l’attuale articolo 240, comma 5, del Codice (per appalti pari o oltre 10 mln) per la formulazione della proposta di accordo (che ha natura di transazione); si prevede, a tal fine, un ricorso, solo eventuale, ad un

esperto scelto da una lista di 5 soggetti proposti dalla Camera arbitrale su richie- sta del RUP

Per le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici, l’articolo 208 dello schema di decreto prevede, diversamente dal vigente articolo 239 del Codice, la residualità del ricorso alla transazione civilistica (articolo 1965 e seguenti) ri- spetto ad altri metodi alternativi.

Gli articoli 209 e 210 disciplinano l’ar- bitrato e la Camera arbitrale.

Rispetto alla disciplina vigente, conte- nuta nell’articolo 241 del decreto legisla- tivo n. 163 del 2006, l’articolo 209 prevede che l’arbitro debba essere obbligatoria- mente un dirigente pubblico se la contro- versia è tra due pubbliche amministrazioni e che debba trattarsi preferibilmente di un dirigente pubblico se la controversia è tra una p.a. e una parte privata. Se l’ammi- nistrazione non intende designare come arbitro un dirigente pubblico, deve attin- gere dall’elenco tenuto dalla Camera ar- bitrale. Le pubbliche amministrazioni do- vranno procedere alla nomina degli arbitri rispettando principi di pubblicità e di rotazione. Sono ampliate le categorie di soggetti che non possono svolgere la fun- zione di arbitro.

L’articolo 211 prevede la possibilità per l’ANAC di pronunciarsi in sede consultiva su questioni che possano insorgere nello svolgimento delle procedure di gara. L’Au- torità si attiva previa richiesta di parte e, in caso di accordo tra le parti, i suoi pareri motivati vincolano le parti a quanto stabilito.

La parte VI, Titolo II, dello schema di

decreto (articoli 212-215) è dedicata alle norme in materia di *governance*. In tale ambito, segnalo che l’articolo 212 dello schema di decreto legislativo istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia, la quale costituirà la struttura nazionale di riferi- mento per la cooperazione con la Com- missione europea per l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e

di concessioni, nonché per l’adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri.

L’articolo 213 individua l’autorità na- zionale competente per la vigilanza ed il controllo sui contratti pubblici nell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione). Il comma 1, oltre a statuire che compito dell’Autorità è la vigilanza ed il controllo sui contratti pubblici e l’attività di rego- lazione degli stessi, specifica che l’azione dell’ente è anche finalizzata a « prevenire e contrastare illegalità e corruzione ». I compiti che il documento in esame attri- buisce all’ANAC sono molteplici e derivano da un potenziamento delle funzioni del- l’Autorità in coerenza con il nuovo assetto delle regole. Nello svolgimento delle fun- zioni l’Autorità ha a disposizione una serie di atti tra i quali linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri stru- menti di regolamentazione flessibile. L’ar- ticolo 214 è dedicato alle funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei tra- sporti, al quale è affidato il compito di promuovere le attività tecniche ed ammi- nistrative per l’adeguata e sollecita pro- gettazione e approvazione delle infrastrut- ture. In collaborazione con le regioni o province autonome interessate, inoltre, ef- fettua le attività di supporto necessarie per la vigilanza sulla realizzazione delle infra- strutture Ai sensi del comma 3, il Mini- stero può avvalersi della struttura tecnica di missione per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture. Si pre- vede inoltre, la nomina di commissari straordinari il cui compito è di seguire l’andamento delle opere e provvedere alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.

Nell’articolo 215 è contenuta la disci- plina concernente il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Lo schema infine reca una serie di norme che riguardano la disciplina tran- sitoria, le abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo alle norme transitorie, l’articolo 216, al comma 1, specifica che il nuovo Codice si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successiva- mente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubbli- cazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Il comma 2 regola invece la disciplina e le previsioni applicabili nelle more dell’entrata in vigore di taluni provvedimenti attuativi.

Ritiene che particolare attenzione nel- l’esame del provvedimento dovrà essere dedicata all’implementazione del nuovo assetto regolatorio ad opera del complesso dei vari provvedimenti previsti, allo scopo di garantire certezza delle regole e un passaggio ordinato dalla vecchia alla nuova disciplina attesa l’importanza e il carattere strategico delle innovazioni in esso previste.

Claudia MANNINO (M5S) fa notare come lo schema di decreto legislativo in esame non presenti i caratteri della ri- scrittura del codice degli appalti, da più parti auspicata.

Invita i relatori a considerare la neces- sità di un nuovo metodo di accreditamento delle imprese e, in riferimento ai proget-

tisti, la necessità di richiedere specifiche competenze anche presso il pubblico, nel caso di progettazioni *in house.* Fa presente come, a suo avviso, sarebbe opportuno procedere a un’audizione del Presidente dell’ANAC e del Ministro delle infrastrut- ture nella medesima seduta, in modo da poter avere un confronto tra Parlamento, ANAC e Governo.

Tino IANNUZZI, *presidente,* nessun al- tro chiedendo di intervenire, rinvia il se- guito dell’esame ad altra seduta.

* + 1. La seduta termine alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 15 marzo 2016.*

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279.*

ALLEGATO

* + 1. Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanzia- mento. C. 2212 Daga.

**EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

ART. 3

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-*bis*. All’articolo 147 del decreto legisla- tivo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2-*bis,* le parole: « comunque non inferiori agli am- biti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2 ».

**3. 14.** *(nuova formulazione)* Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

*Sostituire i commi da 5 a 11 con il seguente:*

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d’a- zienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *hhh)* della legge 28 gennaio 2016,

n. 11. Il citato decreto legislativo, anche di natura correttiva e integrativa dei decreti legislativi adottati in attuazione della de- lega contenuta nel sopra citato articolo 1, prevede, tra l’altro, l’obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande de- rivazione d’acqua per uso idroelettrico,

nonché in ogni caso di cessazione antici- pata della medesima, previa valutazione dell’eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, ad indire una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fonda- mentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discri- minazione e assenza di conflitto di inte- ressi, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, individuato in un minimo ed un massimo e da determinare in concreto da parte delle regioni e delle province autonome. Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell’attribuzione della concessione al periodo precedente, nonché nella determinazione della sua durata**,** includendo comunque tra i medesimi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all’of- ferta di miglioramento e risanamento am- bientale del bacino idrografico di perti- nenza**,** nonché alla compensazione am- bientale per gli enti locali interessati.

**3. 5.** *(ulteriore nuova formulazione)* Ma- riani, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Maz- zoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

1. *bis*. L’autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un *data-*

*base* geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le- gislazione vigente, che censisce, caratte- rizza e localizza: *a)* i punti di prelievo dell’acqua; *b)* gli scarichi; *c)* gli impianti di depurazione pubblici e privati.

1. **17.** *(nuova formulazione)* Segoni, Ar- tini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matar- relli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi, Pellegrino.

ART. 4

*Al comma 1, sostituire le parole da:* il servizio idrico integrato *fino alla fine del comma con le seguenti:* e tenuto conto dell’articolo 12 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del

26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dal- l’ambito di applicazione della Direttiva medesima, nonché dell’articolo 1 della Di- rettiva 2014/25/UE del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati mem- bri, di definire quali siano i servizi d’in- teresse economico generale, in considera- zione dell’importanza dell’acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

*Conseguentemente:*

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

* 1. L’affidamento del servizio idrico in- tegrato è disciplinato dall’articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

* 1. All’articolo 149-*bis* del decreto legi- slativo 3 aprile 2006, n. 152, sono appor- tate le seguenti modificazioni:
		1. l’ultimo periodo del comma 1 è sostituito con il seguente: « In via priori- taria è disposto l’affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordi- namento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ot- timale.
		2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1- *bis.* L’ente di governo d’am- bito provvede periodicamente alla verifica dell’attuazione del piano d’ambito di cui all’articolo 149 del presente decreto non- ché, almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, alla verifica del- l’attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento sul sito *web* istituzio- nale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni »
	2. **1.** *(nuova formulazione)* Borghi, Braga, Massa, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Me- nech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 5

*Sopprimere i commi da 1 a 4.*

*Conseguentemente:*

*sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

* 1. Tenuto conto del riparto delle fun- zioni come definito con decreto del Pre- sidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vi- gente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale.
	2. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui all’articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche e integrazioni, esercita le funzioni di rego- lazione e controllo dei servizi idrici ad

essa trasferite, nonché assicura la costitu- zione di una banca dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distret- tuale.

*dopo il comma 6, aggiungere il se- guente:*

1. *bis*. I dati della banca dati sul servizio idrico integrato dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di *open government* e *open data*.

**5. 1.** *(nuova formulazione)* Giovanna Sanna, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli,

Covello, Mazzoli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Mar- roni, Massa, Morassut, Realacci, Va- liante, Zardini.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

* **6. 1.** Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

*Sopprimerlo.*

* **6. 2.** Carrescia, Giovanna Sanna.
	1. COMMISSIONE PERMANENTE
	2. (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

*S O M M A R I O*

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

|  |  |
| --- | --- |
| 5-08106 Garofalo: Utilizzo del patrimonio ferroviario da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con particolare riguardo agli alloggi in locazione al personale ..........  | 107 |
| *ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 113 |
| 5-08107 Franco Bordo: Realizzazione del collegamento ferroviario Tirreno-Brennero (Ti-Bre) in luogo di quello autostradale ...........................................................  | 107 |
| *ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 114 |
| 5-08108 Biasotti: Ritardi nella messa a disposizione delle risorse destinate al progetto di interramento del tratto Saviano-Feudo-Nola della ferrovia circumvesuviana .............  | 108 |
| *ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 115 |
| 5-08109 Oliaro: Stato di degrado della stazione ferroviaria di Noicattaro (BA) e delle aree antistanti ..................................................................................  | 108 |
| *ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 116 |
| 5-08110 Spessotto: Tempi e modalità di attuazione del programma di verifica delle emissioni inquinanti sul parco veicoli in circolazione ed eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie a carico delle case costruttrici ................................................  | 109 |
| *ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 122 |
| 5-08111 Tullo: Lunghezza massima degli autosnodati e dei filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone .........................................................  | 109 |
| *ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 124 |
| 5-08112 Attaguile: Regolamentazione del traffico aereo afferente al sistema lombardo, sulla base della differenziazione dell’offerta aeroportuale ......................................  | 110 |
| *ALLEGATO 7 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 125 |
| RISOLUZIONI: |  |
| 7-00517 De Lorenzis: Valutazione economico-finanziaria del progetto relativo alla galleria di base del Brennero *(Discussione e rinvio)* .................................................  | 110 |

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria Digitale, nell’ambito dell’esame, in sede di atti dell’Unione europea, della Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione (COM(2016)43 final) . 112

AVVERTENZA ................................................................................ 112

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per le infra- strutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

* + 1. La seduta comincia alle 12.30.

Michele Pompeo META, *presidente*, ri- corda che, ai sensi dell’articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle in- terrogazioni a risposta immediata è assi- curata anche tramite la trasmissione at- traverso l’impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito.

**5-08106 Garofalo: Utilizzo del patrimonio ferroviario da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con particolare riguardo agli alloggi in locazione al personale.**

Raffaello VIGNALI (AP), in qualità di cofirmatario, illustra l’interrogazione in titolo, sottolineando, in particolare, l’esi- genza che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti espliciti in che modo in- tenda operare, nell’ambito delle proprie competenze, in ordine alle recenti notizie di stampa relative agli avvisi di finita locazione degli alloggi in uso ai ferrovieri in servizio o in quiescenza, inviati dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1).*

Raffaello VIGNALI (AP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della ri- sposta resa dal rappresentante del Go- verno, che chiarisce i fatti e dimostra un’apertura riguardo ad un possibile rin- novo dei contratti, che sembrava escluso dal dettato delle lettere inviate ai dipen- denti locatori degli alloggi. Esprime, in ogni caso, una forte preoccupazione per una vicenda sulla quale ritiene ci debba essere una maggiore attenzione da parte del Ministero delle infrastrutture dei tra- sporti, per evitare da un lato di ingenerare inutili preoccupazioni per le famiglie dei ferrovieri e dall’altro di compiere azioni che non valorizzerebbero il patrimonio immobiliare del Gruppo Ferrovie dello Stato, stante la particolare contingenza di

crisi economica che colpisce in particolar modo il settore immobiliare. Auspica che possano essere evitate conseguenze para- gonabili a quelle occorse in conseguenza alla decisione dell’Anas di sottrarre ai dipendenti gli alloggi in loro uso, oggi trasformati in ruderi. Mette in evidenza, al contrario, la necessità di valorizzare la funzione di presidio delle piccole stazioni e auspica pertanto che il ministero possa svolgere appieno la propria funzione di indirizzo e vigilanza, volta ad indurre le società del Gruppo FS ad una oculata gestione di un patrimonio costruito con le risorse di tutti i cittadini.

**5-08107 Franco Bordo: Realizzazione del collega- mento ferroviario Tirreno-Brennero (Ti-Bre) in luogo di quello autostradale.**

Franco BORDO (SI-SEL) illustra l’in- terrogazione in titolo, evidenziando che il progetto autostradale relativo al raccordo Autocisa-AutoBrennero risale al 1974 e oggi si realizza soltanto un primo lotto funzionale di appena dieci chilometri di lunghezza. Non sono altresì previsti finan- ziamenti per la prosecuzione del tratto. D’altra parte il Ministro delle infrastrut- ture e dei trasporti ha più volte affermato la volontà di orientare la politica del settore verso la cosiddetta « cura del ferro ». Per questo nell’interrogazione da lui presentata si chiede se il Ministero intenda considerare, in alternativa al pro- getto autostradale, la proposta di comple- tamento del corridoio ferroviario Tirreno- Brennero illustrata da una delegazione dei sindaci del territorio nell’incontro che si è tenuto presso il Ministero stesso.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2).*

Franco BORDO (SI-SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto perché la risposta indica come strategico il collegamento au- tostradale e esclude, allo stato dei fatti il corridoio ferroviario. Segnala che il pro-

getto di corridoio ferroviario, al quale si fa riferimento, pur essendo stato illustrato dai sindaci, è stato predisposto dalla so- cietà che cura anche il progetto autostra- dale. Ribadisce che se non si fanno scelte strategiche come quelle indicate nella pro- pria interrogazione non sarà in alcun modo raggiungibile l’obiettivo fissato dal- l’Unione europea di trasportare su ferro e su acqua il 50 per cento delle merci, obiettivo rispetto al quale l’Italia è molto lontana.

**5-08108 Biasotti: Ritardi nella messa a disposizione delle risorse destinate al progetto di interramento del tratto Saviano-Feudo-Nola della ferrovia cir- cumvesuviana.**

Paolo RUSSO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l’interrogazione in titolo, sottolineando che si tratta di una vicenda annosa, già trattata in una prece- dente interrogazione a risposta immediata svolta qualche mese fa. Fa presente che l’obiettivo di questo nuovo atto di sinda- cato ispettivo è quello di verificare se, trascorsi alcuni mesi da quel primo atto, siano state messe in campo soluzioni volte ad eliminare quella che appare una con- dizione discriminatoria nei confronti del- l’intervento di interramento del tratto Sa- viano – Feudo – Nola della ferrovia Circumvesuviana. Osserva che la mancata realizzazione di questo intervento, oltre che configurarsi come la perdita di una importante opportunità per il territorio e per i cittadini, comporta il rischio di una perdita dei finanziamenti. Evidenzia inol- tre, come già rilevato dal Ministro delle infrastrutture dei trasporti, che sono ma- turate obbligazioni vincolanti e che per- tanto saranno messe in atto procedure risarcitorie cui conseguiranno ingenti esborsi di denaro pubblico, senza peraltro che l’opera venga realizzata. In ultimo, rileva che l’interramento di tale tratto comporterebbe un evidente vantaggio in termini di tutela ambientale, potendosi, a seguito di tale interramento, eliminare tre passaggi a livello.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3).*

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, ri- leva con amarezza che nulla è accaduto dal momento in cui era stato presentato il precedente atto di sindacato ispettivo e sottolinea al riguardo una grave respon- sabilità della regione. Osserva che prose- guono progetti che possono essere consi- derati del tutto analoghi, sia in ordine alle condizioni amministrative sia in ordine all’entità dei finanziamenti, come, ad esempio, i lavori sulla linea Napoli-Torre Annunziata-Sorrento, la bretella di colle- gamento tra le linee Cumana e Circum- flegrea o il collegamento tra la tangenziale di Napoli, la rete viaria costiera e il porto di Pozzuoli, e osserva che si configura una evidente discriminazione a carico dell’o- pera oggetto dell’atto di sindacato ispet- tivo. Esprime apprezzamento per la dispo- nibilità manifestata dal rappresentante del Governo di seguire la vicenda, rispetto alla quale, pur se l’incertezza è assoluta, si profila sempre più seriamente il rischio di un doppio danno per i cittadini, che non vedranno realizzato l’interramento e sa- ranno, per di più, costretti a pagare in- genti risarcimenti ai soggetti nei confronti dei quali sono maturate obbligazioni vin- colanti. Auspica pertanto che il Governo, nel rispetto dell’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione possa esercitare la propria attività ispettiva e di indirizzo, compiendo, se del caso, azioni sostitutive, per far fronte ad un atteggiamento che appare oltremodo illogico e senz’altro dan- noso.

**5-08109 Oliaro: Stato di degrado della stazione ferroviaria di Noicattaro (BA) e delle aree antistanti.**

Adriana GALGANO (SCpI) in accordo con la presentatrice, dichiara di voler sottoscrivere l’interrogazione in titolo. In qualità di cofirmataria, illustra quindi l’in- terrogazione in titolo, sottolineando lo stato di degrado della stazione di Noicat-

taro, del piazzale antistante e del parcheg- gio. Evidenzia altresì l’incertezza che sus- siste sul soggetto su cui ricade la respon- sabilità di riqualificazione, gestione e ma- nutenzione della stazione e delle aree indicate. Auspica pertanto che il Governo voglia dare indicazioni su come possa essere risolta una situazione così proble- matica.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4).*

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, osserva che si tratta di una vicenda in- credibile, come altre che si registrano in Italia riguardo a stazioni e infrastrutture ferroviarie. Esprime soddisfazione per l’impegno del Ministero a rivolgere la propria attenzione al problema segnalato e a proseguire la propria attività di vigi- lanza. Nel riservarsi di leggere con atten- zione la dettagliata documentazione pre- sentata in allegato alla risposta, dichiara di voler seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda perché ritiene che le condi- zioni di degrado evidenziate nell’interro- gazione debbano essere superate.

**5-08110 Spessotto: Tempi e modalità di attuazione del programma di verifica delle emissioni inquinanti sul parco veicoli in circolazione ed eventuale appli- cazione di sanzioni pecuniarie a carico delle case costruttrici.**

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra l’interrogazione in titolo, ricordando, in particolare, che il Ministro Delrio nell’au- dizione svoltasi presso la Commissione nel mese di ottobre 2015, aveva dichiarato che i veicoli coinvolti in Italia nello scandalo cosiddetto « *dieselgate* » erano circa

710.000 e che il Ministero avrebbe avviato, nei tre mesi successivi, una campagna di controlli a campione sui veicoli circolanti e da immatricolare, preannunciando lo stanziamento di 5 milioni di euro. Ram- menta che, nella medesima audizione, il Ministro aveva ventilato l’ipotesi dell’ap-

plicazione, nei confronti della casa co- struttrice, delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 77 del codice della strada per i soggetti che producono o mettono in commercio veicoli non con- formi al tipo omologato, quantificando entrate per circa 700 milioni di euro, sufficienti pertanto a finanziare il citato programma nonché a realizzare interventi concreti per la mobilità alternativa, e in particolare elettrica. Ricorda che successi- vamente vi è stato un richiamo da parte dell’Unione europea all’Italia per i mancati controlli e sottolinea, al riguardo il ritardo maturato dall’Italia rispetto ad altri Paesi europei, come la Francia, nella quale è stata addirittura aperta un’indagine per truffa nei confronti della società Volkswagen.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5).*

Arianna SPESSOTTO (M5S), repli- cando, pur esprimendo apprezzamento per l’avvenuta emanazione del decreto dirigenziale, ribadisce in ogni caso il ri- tardo con il quale il Governo italiano sta operando, in confronto agli altri Paesi europei. Stigmatizza, inoltre, il fatto che le prime azioni sono state intraprese dal Governo in seguito alla segnalazione del- l’Unione europea e che non è stato dato seguito celermente a quanto prospettato in Parlamento nei giorni immediatamente successivi allo scandalo. Fa presente che il settore dei trasporti è uno dei maggiori contributori per quanto riguarda le emis- sioni di particolato fine e ultrafine e sottolinea il primato negativo dell’Italia di morti per particolato ultrafine. Auspica, infine, che possa essere avviata la discus- sione di una risoluzione presentata dal proprio Gruppo, volta a rivedere i criteri di omologazione dei veicoli.

**5-08111 Tullo: Lunghezza massima degli autosnodati e dei filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone.**

Mario TULLO (PD) si riserva di inter- venire in replica.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6).*

Mario TULLO (PD), replicando, sotto- linea che, come evidenziato nella risposta, la prescrizione, a livello europeo è di una lunghezza massima di 18,75 metri. Ap- prezza altresì la disponibilità del Governo a intervenire sulla questione. Si dichiara pertanto pienamente soddisfatto della ri- sposta.

**5-08112 Attaguile: Regolamentazione del traffico aereo afferente al sistema lombardo, sulla base della differenziazione dell’offerta aeroportuale.**

Guido GUIDESI (LNA), in qualità di cofirmatario, illustra l’interrogazione in titolo, sottolineando in particolare la ne- cessità che venga regolamentato il traffico aeroportuale in modo tale da valorizzare gli scali lombardi, differenziandone l’of- ferta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7).*

Guido GUIDESI (LNA), replicando, rin- grazia il sottosegretario per la risposta nella quale vengono confermate le grandi potenzialità dei singoli scali lombardi dal punto di vista industriale, che a suo giu- dizio andrebbero sfruttate al fine di ge- nerare maggiore ricchezza per il territorio. Si riserva di monitorare le volontà espresse dal rappresentante del Governo nella risposta, al fine di evitare che la situazione di semi monopolio che attual- mente riveste la compagnia aerea Alitalia non influenzi negativamente lo sviluppo del territorio, limitandone le potenzialità.

Michele Pompeo META, *presidente*, di- chiara concluso lo svolgimento delle in- terrogazioni all’ordine del giorno.

* + 1. La seduta termina alle 13.20.

**RISOLUZIONI**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

* + 1. La seduta comincia alle 13.20.

**7-00517 De Lorenzis: Valutazione economico-finan- ziaria del progetto relativo alla galleria di base del Brennero.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Riccardo FRACCARO (M5S), in qualità di cofirmatario della risoluzione in titolo, ne illustra i contenuti, evidenziando che essa mira a impegnare il Governo su un tema di grande rilievo, in quanto la gal- leria di base del Brennero costituisce un’o- pera di dimensioni notevolissime, con costi di realizzazione altrettanto ingenti. Di fronte a un’opera di tale rilevanza ritiene che la prima esigenza sia quella di veri- ficare il rapporto tra costi e benefici. Tuttavia l’attività svolta in questo senso da lui stesso e da altri esponenti del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha incontrato notevoli difficoltà, che dimostrano la scarsa tra- sparenza riguardo a tale aspetto. Ricorda più in particolare che nel 2004 era stata svolta un’analisi costi-benefici, finanziata con risorse pubbliche, che più parti poli- tiche hanno chiesto di poter esaminare e che non è stata messa a disposizione se non nel 2014. Tale analisi infatti non è mai stata resa disponibile a quanti ne avessero fatto richiesta per verificare se

fosse confermata o meno la riduzione del traffico autostradale, e conseguentemente delle emissioni inquinanti, alla base della realizzazione dell’opera, se non a partire dal 2014, quando egli stesso l’ha ricevuta in forma anonima nella propria casella di posta elettronica. Sottolinea che, sulla base di tale studio, reso noto quindi molti anni dopo la sua elaborazione, l’opera non comporta alcuna esternalità positiva e che, una volta fatta presente l’assenza di van- taggi nella realizzazione dell’opera alla società BBT-Se, quest’ultima ha risposto che lo studio era pubblico sin dal mo- mento della sua elaborazione, e che quindi tali osservazioni avrebbero potuto essere rese assai prima, e che in ogni caso alcuni fattori erano cambiati e pertanto tale studio non aveva più la medesima validità. Ricorda che sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo aventi ad oggetto tale opera, il primo a far data dal 2013, in risposta al quale il rappresentante del Governo aveva finalmente reso pubblica l’analisi costi-benefici elaborata nel 2004. Essendo emersa l’opportunità di sotto- porla alla valutazione indipendente di un centro di ricerca pubblico, questa, insieme alla successiva analisi elaborata nel 2007, era stata inviata al laboratorio di politica dei trasporti del dipartimento di architet- tura e studi urbani del Politecnico di Milano.

La lettura dell’analisi costi-benefici del 2004 e del successivo aggiornamento ef- fettuato nel 2007, effettuata da due ricer- catori del laboratorio, ha portato ai risul- tati dettagliatamente indicati nella pre- messa della proposta di risoluzione e tali da evidenziare una chiara sovrastima dei benefici e sottostima dei costi. La conclu- sione di tale valutazione indipendente è che risulta necessaria una nuova analisi costi-benefici, per superare l’obsolescenza di quelle che sono state effettuate e per correggere alcuni errori metodologici. Pro- prio sulla base di questa conclusione ri- badisce la richiesta, contenuta nel dispo- sitivo della proposta di risoluzione, di effettuare una attenta e appropriata ana- lisi costi-benefici, prima di procedere alla realizzazione dell’opera.

In secondo luogo evidenzia l’inadegua- tezza del piano economico-finanziario re- lativo al progetto, che risulta palesemente non rispondente ai requisiti prescritti dalla normativa per tale documento. Os- serva infatti che tale piano, contenuto in allegato ad una delibera del CIPE, altro non è che un cronoprogramma, che ap- pare quindi del tutto insufficiente, stanti le dimensioni dell’opera stessa e l’impatto rilevante sul territorio.

In conclusione ribadisce l’esigenza che prima di assumere decisioni che hanno un impatto così rilevante, sia in relazione al territorio interessato, sia sotto il profilo dei costi di realizzazione, occorre un’ana- lisi costi-benefici e un piano economico- finanziario adeguato, con riferimento an- che alla realizzazione delle linee di ac- cesso, il cui impatto risulta ancora più forte per il territorio, dovendosi queste ubicare ancora più all’interno del tessuto urbano. Ritiene che le richieste avanzate nella proposta di risoluzione possano es- sere ampiamente condivise. Osserva in particolare che esse risultano pienamente in linea con gli intenti più volte manife- stati dal Ministro Delrio in materia di politica delle opere pubbliche, per cui, quali che siano le dimensioni di un’opera, qualsiasi decisione deve essere assunta verificando se tale opera sia utile o non lo sia. Dichiara pertanto di attendersi una posizione favorevole del Governo rispetto alle indicazioni della proposta di risolu- zione.

Paolo GANDOLFI (PD) ritiene che la valutazione di tale opera non debba tenere in conto il solo contesto locale, ma che l’analisi costi-benefici debba invece consi- derare l’intero territorio nazionale, nonché le politiche messe in campo dal Governo riguardo al transito dei mezzi pesanti e, più in generale alla regolamentazione del traffico. Osserva quindi che alcuni ele- menti che, all’interno dell’analisi costi be- nefici elaborata in relazione all’opera og- getto dell’atto di indirizzo, possono gene- rare perplessità, potrebbero invece acqui- sire credibilità in ragione dei progetti che il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti sta valutando riguardo ad un pos- sibile sviluppo del trasporto ferroviario delle merci dal Nord alla pianura padana e al Tirreno ligure.

Giorgio BRANDOLIN (PD) richiama la proficua collaborazione, anche nell’ambito del Comitato d’amicizia, tra deputati ita- liani e austriaci riguardo alle opere tran- sfrontaliere, e sottolinea l’interesse co- mune a realizzare tale opera, che permette il collegamento tra la pianura padana e il corridoio transalpino economicamente as- sai rilevante. Concorda con il collega Gan- dolfi che l’analisi costi-benefici non debba tenere in conto solo fattori localistici, ma debba essere fatta in una visione comples- siva del trasporto merci su ferrovia dal- l’Italia oltre le Alpi. Riterrebbe a tal fine utile, come già proposto, una missione della Commissione per verificare lo stato di avanzamento dell’opera, confrontarsi con le comunità locali sul percorso già compiuto e sulle risposte necessarie ri- spetto alla realizzazione di questa infra- struttura.

Michele Pompeo META, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo di esprimere le proprie valutazioni in una successiva seduta, dovendo la Commis- sione svolgere una audizione precedente- mente programmata, ed essendo immi- nente la ripresa dei lavori in Assemblea.

Il Sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO accoglie l’invito del presidente

di esprimere le proprie valutazioni in una successiva seduta.

Michele Pompeo META, *presidente*, nes- sun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

* + 1. La seduta termina alle 13.40.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 15 marzo 2016.*

**Audizione di rappresentanti di Confindustria Digi- tale, nell’ambito dell’esame, in sede di atti dell’U- nione europea, della Proposta di decisione del Par- lamento europeo e del Consiglio relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione (COM(2016)43 final).**

L’audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

*RISOLUZIONI*

*7-00902 Bordo Franco: Realizzazione del collegamento ferroviario Tirreno-Brennero.*

ALLEGATO 1

* + 1. 5-08106 Garofalo: Utilizzo del patrimonio ferroviario da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con particolare riguardo agli alloggi in locazione al personale.

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dal- l’Onorevole interrogante, occorre conside- rare che i beni immobili iscritti nel bilan- cio delle società del Gruppo FS sono di proprietà esclusiva delle medesime e la loro gestione segue il regime giuridico della proprietà privata; pertanto, sono state assunte precise informazioni presso Rete Ferroviaria Italiana.

Il Gruppo FS ha comunicato di essere stato sempre rispettoso dell’aspetto sociale del tema in trattazione e che le azioni poste in essere hanno permesso, nel ri- spetto delle norme, di rendere proprietari, dal 1994 ad oggi, oltre 15.000 famiglie di ex conduttori, realizzando anche un’im- portante riduzione di costi di gestione e di fiscalità su un ambito non tipico di una società industriale che ha come missione il trasporto delle persone e delle merci.

In previsione della scadenza contrattate di n. 3.700 alloggi al 31 dicembre 2016, il Gruppo FS sta predisponendo una piani- ficazione al fine di avviare il processo di rinnovo contrattuale a coloro i quali hanno condotto gli alloggi con regolarità e rispetto delle pattuizioni contrattuali, a nuovi patti e condizioni, con contratti di durata 4 anni 4.

Va inoltre rappresentato che, oltre ai predetti 3.700 alloggi, sono presenti in stato di detenzione ulteriori 1.970 alloggi di cui il 75 per cento con scadenze suc- cessive al 31 dicembre 2016 (che saranno rinnovati con le modalità di cui sopra), mentre il restante 25 per cento è riferibile a situazioni con complessità gestionali in regime di indennità, e per queste partico- lari situazioni ci saranno approfondimenti caso per caso.

Per completezza di informazione, si segnala che dalle notizie fatte pervenire dal Gruppo FS il processo di gestione degli alloggi in locazione è un percorso che, a partire dal ’94, trova una gestione che non si è mai sottratta al rinnovo contrattuale in favore dei conduttori; a due anni di distanza dalla trasformazione da Ente FS a Società per Azioni di Ferrovie dello Stato, il Gruppo FS ha provveduto a ricondurre a rito civilistico le 22.000 con- cessioni locative allora presenti in altret- tanti contratti di locazione in base alla legge 392 del ‘78 (equo canone). In paral- lelo, il Gruppo FS ha avviato verso i conduttori il processo di dismissione del patrimonio alloggiativo mediante l’applica- zione di leggi speciali o di accordi sinda- cali a prezzi convenzionati.

ALLEGATO 2

* + 1. 5-08107 Franco Bordo: Realizzazione del collegamento ferroviario Tirreno-Brennero (Ti-Bre) in luogo di quello autostradale.

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riportato nell’atto in discussione, il CIPE ha approvato il Progetto definitivo del 1o Lotto Fontevivo – Trecasali Terre Verdiane, per un importo pari a 513.531.158,10 di euro, senza necessità di contributo pubblico né valore di subentro, della lunghezza complessiva di 9,5 km circa, di cui 2,350 km circa consistenti nel risezionamento dell’Autostrada della Cisa esistente nonché delle opere di viabilità ordinaria e locale accessorie alla predetta tratta autostradale.

L’intero collegamento del Ti.Bre. riveste particolare importanza per la continuità che lo stesso assicurerebbe, oltre che alla viabilità autostradale esistente permet- tendo il raccordo al sistema autostradale

con l’Autostrada A22, anche al sistema autostradale di nuova realizzazione del- l’autostrada regionale Cispadana.

Quanto allo studio alternativo realiz- zato dalla società Eidos per conto della Ti.bre. Srl (società che promuove la rea- lizzazione del Ti.Bre. stradale e ferroviario e costituita dalle Camere di commercio e da altri Enti pubblici), nel corso dell’in- contro del 24 febbraio scorso per la prima volta è stata illustrata, dai rappresentanti degli enti locali, la possibilità della realiz- zazione di un corridoio ferroviario come alternativa al progetto stradale; tuttavia, da parte del MIT tale studio rimane ad oggi al di fuori del percorso formale di valutazione dell’intero progetto.

ALLEGATO 3

* + 1. 5-08108 Biasotti: Ritardi nella messa a disposizione delle risorse destinate al progetto di interramento del tratto Saviano-Feudo-Nola della ferrovia circumvesuviana.

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel ricordare che la competenza am- ministrativa in materia di programma- zione e realizzazione dell’opera di inter- ramento circumvesuviana tratta Saviano- Feudo-Nola è in capo alla Regione Cam- pania, informo che l’Agenzia per la coesione territoriale ha comunicato che non risulta pervenuta al Tavolo dei sotto- scrittori dell’Accodo di Programma Qua- dro alcuna comunicazione in merito a quanto riferito con l’atto di sindacato in esame.

Pertanto, lo scorso 28 gennaio l’Agenzia ha chiesto alla Regione Campania notizie in ordine all’andamento dei lavori al fine dell’eventuale coinvolgimento del Tavolo dei sottoscrittori.

Da parte del MIT non mancherà un’a- zione di acquisizione di ulteriori informa- zioni sullo stato di realizzazione degli interventi previsti.

ALLEGATO 4

* + 1. 5-08109 Oliaro: Stato di degrado della stazione ferroviaria di Noi- cattaro (BA) e delle aree antistanti.

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al lamentato stato di incuria e abbandono dell’area antistante la stazione di Noicattaro e del parcheggio multipiano, sono state assunte informa- zioni dalla gestione commissariale di Fer- rovie del Sud Est (FSE).

La gestione del piazzale antistante la stazione è di competenza dell’ente locale di riferimento, mentre lo stato di degrado del parcheggio è da ascrivere alla società incaricata della realizzazione, con cui le FSE sono in contenzioso. Quest’ultima, su segnalazione della Regione Puglia, ha co- munque provveduto a mettere in sicurezza il parcheggio multipiano.

Quanto al materiale rotabile dismesso e accantonato, peraltro privo di amianto, si fa presente che lo stesso è incluso in un elenco di rotabili non più funzionali al- l’esercizio e per i quali è in corso la procedura di alienazione d’intesa con la Regione Puglia.

Circa, poi, il parcheggio multipiano si specifica che l’opera fu finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 341/95; a se- guito di regolare gara a procedura ri- stretta, i lavori furono aggiudicati ad una ATI con contratto stipulato il 26 maggio 2000 e consegna lavori del successivo 7 giugno.

A seguito di attivazione del procedi- mento di accordo bonario richiesto dal- l’impresa mandataria *ex* articolo 31-*bis* della legge n. 109/94, si costituiva il Col- legio Arbitrale la cui attività è ancora in corso. Pertanto, in attesa della risoluzione della controversia, l’opera non è stata ancora collaudata e consegnata alla sta- zione appaltante (FSE) ed è da ritenersi ancora « cantiere » affidato all’impresa esecutrice.

Stante l’attuale stato di degrado della struttura e a tutela della pubblica incolu- mità, FSE ha intimato all’impresa esecu- trice di sorvegliare e mettere in sicurezza il cantiere. Poiché detta richiesta è stata disattesa, il 26 gennaio scorso sempre FSE ha incaricato un’impresa privata di prov- vedere con somma urgenza alla messa in sicurezza; tale intervento è in via di ulti- mazione.

Assicuro che il governo continuerà a vigilare sulla vicenda affinché si giunga al più presto alla piena funzionalità degli spazi antistanti la stazione di Noicattaro. Per completezza d’informazione, si al- lega una scheda dettagliata sull’intervento di Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali denominato « Bretella fer-

roviaria del sud-est barese ».









ALLEGATO 5

* + 1. 5-08110 Spessotto: Tempi e modalità di attuazione del programma di verifica delle emissioni inquinanti sul parco veicoli in circolazione ed eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie a carico delle case costruttrici.

**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito del caso Volkswagen, sin dai primi giorni del mese di ottobre 2015 le strutture tecniche del MIT si sono attivate nell’individuazione di un organismo indi- pendente per realizzare le azioni necessa- rie a verificare l’effettiva consistenza delle emissioni inquinanti dei veicoli con moto- rizzazione diesel Euro 5b presenti sul mercato nazionale.

Scopo di tale attività è quello di otte- nere riscontri oggettivi sulla attendibilità, in ambito di emissioni inquinanti e spe- cificatamente di ossidi di azoto, dei *test* di omologazione dei veicoli alla luce della possibilità tecnologica, dimostrata nel caso Volkswagen, di doppia mappatura della centralina elettronica, con conseguente possibilità di modificare artatamente la misura di omologazione condotta in labo- ratorio.

È stata pertanto stipulata, il 14 dicem- bre 2015, una convenzione con un orga- nismo indipendente per regolare le attività congiunte di misurazione delle emissioni inquinanti dei motori diesel Euro 5b da condursi mediante prove in laboratorio e prove su strada, nonché l’attività di ela- borazione delle risultanze delle prove e di produzione della relativa reportistica scientifica.

La campagna di test è iniziata nel mese di gennaio e comporterà, una volta con- clusa, la verifica di oltre 30 veicoli di diversi costruttori; i modelli individuati sono di gran lunga i più diffusi e, di fatto, rappresentano un campione significativo (oltre il 70 per cento) di quelli diesel di categoria Euro 5b circolanti sulle strade

del Paese. L’intera campagna di controllo appena descritta costituirà elemento im- prescindibile per calibrare al meglio la più ampia e capillare azione di controllo e verifica da condursi facendo ricorso agli stanziamenti operati con legge di stabilità. Per inciso, segnalo che proprio lo scorso

26 febbraio è stato emanato apposito de- creto dirigenziale che stabilisce modalità e procedure per la campagna di prove sui veicoli.

Tali risorse infatti, da utilizzare con idonee procedure concorsuali di livello comunitario, consentiranno di incremen- tare le verifiche di conformità sia sui veicoli che sui loro dispositivi, sistemi di entità tecniche, all’insegna di una efficace azione volta alla sicurezza stradale e alla salute pubblica.

Al termine della campagna, qualora dai risultati emergessero irregolarità, saranno irrogate le conseguenti sanzioni ammini- strative e le eventuali sanzioni penali con- nesse a reati emersi a seguito di indagine giudiziaria.

Quanto alla promozione di politiche di mobilità a basso impatto ambientale, il Ministero dell’ambiente riferisce di pro- prie azioni volte al contenimento delle emissioni derivanti dal traffico urbano e al miglioramento delle condizioni di mobilità anche attraverso iniziative di sensibilizza- zione finalizzate a promuovere stili di vita sostenibili nella scelta delle diverse moda- lità di trasporto pubblico e privato in ambito urbano e metropolitano.

Allo stato attuale, la principale misura a sostegno della mobilità a basso impatto

ambientale è quella rappresentata dall’ar- ticolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 221/ 2015, che prevede lo stanziamento di euro

35.000.000 per la realizzazione del Pro- gramma sperimentale nazionale di mobi- lità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Il Programma è in fase di predisposizione e conterrà una serie di misure ammissibili a cofinanziamento, a favore di enti locali con popolazione pari ad almeno 100.000 abitanti. Tra le tipologie di azioni cofinan- ziabili si annoverano *piedibus*, *car-pooling*, *car-sharing*, *bike-sharing*, realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti casa- scuola e casa-lavoro, a piedi o in bicicletta, laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e

sicurezza stradale e altri programmi di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli.

Nell’ambito delle richiamate azioni di mobilità sostenibile, inoltre, con l’articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è stato previsto che possono essere con- cessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano in alcuni spe- cifici settori, e con decreto ministeriale del

2 febbraio 2016 è stata prevista l’esten- sione di tali finanziamenti a tasso agevo- lato anche a coloro i quali operano nei settori delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l’erogazione di combustibili alternativi, trasporto collet- tivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile.

ALLEGATO 6

* + 1. 5-08111 Tullo: Lunghezza massima degli autosnodati e dei filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone.

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla lunghezza di au- toveicoli adibiti al trasporto persone (ca- tegoria internazionale M2 ed M3), e in particolare degli autosnodati e i filosno- dati, gli uffici tecnici del MIT fanno pre- sente quanto segue.

La direttiva 2002/7/CE che modifica la direttiva 96/53/CE, nonché da ultimo il Regolamento UE n. 1230/2012 concer- nente le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e pesi massimi autorizzati nel traffico inter- nazionale degli autoveicoli, prescrivono il limite di 18,75 metri quale lunghezza massima di un autosnodato.

In tale fattispecie sono ricompresi i filoveicoli con alimentazione elettrica.

Premesso ciò, in sede di revisione del Codice della strada di cui al disegno di legge di delega al Governo AS 1638, si potrà provvedere alla modifica dell’arti- colo 61 in coerenza con la norma comu- nitaria.

ALLEGATO 7

* + 1. 5-08112 Attaguile: Regolamentazione del traffico aereo afferente al sistema lombardo, sulla base della differenziazione dell’offerta aero- portuale.

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di dare attuazione alla decisione dell’Unione europea relativa al decreto ministeriale 1 ottobre 2014, n. 395, di modifica dei precedenti decreti cosiddetti Bersani, è stato dato mandato al compe- tente Ente Nazionale per l’Aviazione Civile di svolgere la consultazione con gli utenti dello scalo di Linate, richiesta con tale decisione. La consultazione si è chiusa nel mese di gennaio 2016, con la maggioranza dei vettori che ha espresso posizioni fa- vorevoli o neutrali alla manovra di libe- ralizzazione oggetto delle misure adottate con il citato decreto ministeriale.

In ogni caso è intendimento del MIT mantenere inalterati i parametri di ac- cesso all’aeroporto di Linate, relativi al numero massimo di movimenti orari pra- ticabili (18), al tipo di aeromobili utiliz- zabili (*narrow body*), al tipo di servizi effettuabili (*point to point* da/per città europee) e alla nazionalità intra-UE dei vettori che effettuano servizi, sottoli- neando che i vettori extra-UE non possono operare da/per Linate neppure in code *sharing* con i vettori UE.

Pertanto, resta fermo l’obiettivo di ot- timizzare le capacità di utilizzo dello scalo di Linate e contestualmente di potenziare l’*hub* di Milano Malpensa, il cui ruolo di *gate* intercontinentale è stato riconosciuto sia dal Piano nazionale degli aeroporti, che dal decreto del Presidente della Repub- blica n. 201/2015 di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale; i risultati di traffico relativi all’anno 2015 confer- mano un *trend* di crescita positivo per entrambi gli aeroporti e quindi la fonda- tezza del percorso intrapreso.

Si precisa peraltro che sia il docu- mento di pianificazione della rete aero- portuale nazionale che l’atto normativo conseguente hanno riconosciuto a Milano Malpensa il ruolo di particolare rilevanza strategica nell’ambito del bacino nord- ovest insieme all’aeroporto di Torino, purché quest’ultimo realizzi, in relazione alle interconnessioni ferroviarie Alta ve- locità/Alta capacità tra le città di Torino e Milano, un sistema di alleanze con Malpensa, finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e dell’intero bacino del nord-ovest. In tale contesto, risulta assegnato allo scalo di Malpensa una funzione trainante dell’intero bacino e una caratterizzazione di ruolo che punta sui collegamenti intercontinentali opera- bili dallo stesso, oltreché su quelli interni all’Unione europea, questi ultimi senza i limiti già indicati per Milano Linate re- lativi alla tipologia di aeromobili utiliz- zabili, di servizi effettuabili *point to point* da/per città europee, nonché alla nazio- nalità intra-UE dei vettori che effettuano i servizi e ai movimenti orari massimi. Pertanto, il ruolo riconosciuto allo scalo di Linate si caratterizza essenzialmente in ambito intra europeo, con vincoli pre- cisi.

Ulteriore elemento della vocazione in- tercontinentale di Malpensa è rappresen- tato dalla posizione raggiunta di principale aeroporto nazionale per il trasporto merci, ambito quest’ultimo che le previsioni degli esperti danno in ulteriore crescita nei prossimi anni. Anche per gli altri scali lombardi è previsto una crescita del traf- fico per i prossimi anni, fermo restando

che, per superare la conflittualità tra gli scali sull’intero territorio nazionale, sarà fondamentale perseguire sistemi di al- leanze tra gli stessi e, laddove ve ne siano le condizioni, costituzioni di reti di aero- porti con unicità di gestione.

Circa, poi, il piano degli investimenti è sufficiente ricordare che già risulta appro- vato il contratto di programma stipulato nel 2011 tra ENAC e SEA spa per il periodo 2011-2021, approvato con DPCM del 30 aprile 2012, nel quale è previsto un programma di rilevanti investimenti per gli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate

per un totale di circa 1 miliardo e 480 milioni di euro per l’intero periodo con- trattuale (10 anni), di cui la quasi totalità riguarda lo scalo di Malpensa.

Con riferimento, infine, all’argomento dell’apertura di nuove rotte in regime di quinta libertà su Milano Malpensa, si pre- cisa che tale apertura, soggetta al rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea vigente in materia, impone la valutazione delle singole fattispecie sulla base della procedura delineata dall’arti- colo 28, comma 8-*bis* della legge n. 164/ 2014.

* 1. COMMISSIONE PERMANENTE
	2. (Attivita` produttive, commercio e turismo)

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (esame - Rel. Ginefra). C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere

alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* ................................................... 128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991,

n. 311, per l’attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 *(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del*

*regolamento, e rinvio)* ..................................................................... 132

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007,

n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271

*(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* .................. 135

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992,

n. 517, per l’attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Atto n. 272 *(Esame, ai sensi dell’articolo 143,*

*comma 4, del regolamento, e rinvio)* ...................................................... 137

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l’attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE. Atto n. 273 *(Esame, ai sensi dell’articolo 143,*

*comma 4, del regolamento, e rinvio)* ...................................................... 140

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274

*(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* .................. 144

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Atto n. 275 *(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e*

*rinvio)* ..................................................................................... 147

INDAGINE CONOSCITIVA:

« Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per

favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali ............................. 149

Audizione del Dr. Jan Siedentopp, rappresentante del Ministero dell’economia della Repub-

blica Federale di Germania *(Svolgimento e conclusione)* ................................. 149

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

* + 1. La seduta comincia alle 12.

**Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di par- tenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (esame**

**- Rel. Ginefra).**

**C. 3301 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente* in so- stituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti dell’accordo quadro di partena- riato.

L’Accordo, finalizzato al consolida- mento delle relazioni bilaterali e all’ap- profondimento del dialogo politico, è stato ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, avvierà un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal com- mercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all’occupazione ed af- fari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l’ambiente e il cambiamento climatico, l’energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organiz- zata, la corruzione e la tutela dei diritti umani. La relazione introduttiva che cor- reda il disegno di legge originario precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l’attua- zione delle disposizioni di alcuni capitoli dell’Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della coo-

perazione regionale e internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e *standard*. L’Accordo quadro co- stituirà la cornice giuridica per il raffor- zamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rap- porti con Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell’e- conomia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.

L’Accordo si compone di un preambolo e di 65 articoli organizzati in nove Titoli. Il Titolo I (articoli da 1 a 6) definisce natura e ambito di applicazione dell’Ac- cordo. Con l’articolo 1 le Parti confermano l’adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l’impegno a promuovere lo sviluppo soste- nibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realiz- zazione degli obiettivi di sviluppo concor- dati a livello internazionale; viene inoltre ribadita l’importanza di un elevato livello di tutela ambientale e di strutture sociali inclusive nonché del rispetto della Dichia- razione di Parigi del marzo 2005 sull’ef-

ficacia degli aiuti.

L’articolo 2 richiama gli obiettivi della cooperazione bilaterale. Gli articoli 3 e 4 hanno rispettivamente ad oggetto il rece- pimento delle clausole *standard* comuni- tarie in tema di lotta contro la prolifera- zione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e in tema di armi leggere e di piccolo calibro.

L’articolo 5 prevede che le Parti con- cordano di contribuire alla pace ed alla giustizia internazionale garantendo piena operatività alla Corte penale internazio- nale (CPI), dialogando e collaborando per sostenere l’universalità e l’integrità dello Statuto di Roma, impegnandosi ad ap- plicarlo ed a ratificare gli Accordi col- legati – quali l’Accordo sui privilegi ed immunità della CPI – ed intensificando la collaborazione con la CPI stessa. L’ar- ticolo 6 stabilisce che la cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra UE e Mongolia avviene conformemente alle

convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umani- tario e la legislazione in materia di diritti umani, e tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il ter- rorismo.

Il Titolo II (articoli da 7 a 9) riguarda

la Cooperazione bilaterale, regionale e in- ternazionale. In particolare, l’articolo 8, in tema di cooperazione nell’ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, prevede che l’UE e la Mongolia scambino opinioni e collaborino nelle organizzazioni regionali ed internazionali quali l’ONU e le sue Agenzie, nonché in organismi quali l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Trattato di amicizia e coopera- zione e il *forum* interregionale Asia-Eu- ropa (ASEM). L’articolo 9 prevede, quanto alla cooperazione regionale e bilaterale, che essa si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dal- l’Accordo e ad essa può essere esteso il sostegno finanziario, compatibilmente con le procedure e le risorse finanziarie di- sponibili di ciascuna parte.

Il Titolo III (articoli da 10 a 13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile.

L’articolo 10 stabilisce che le Parti si impegnano a mantenere un dialogo rego- lare in materia di cooperazione allo svi- luppo al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche, mentre l’articolo 11 prevede che la cooperazione allo sviluppo deve essere attuata attraverso politiche e strumenti che favoriscano l’ul- teriore integrazione nell’economia mon- diale e nel sistema del commercio inter- nazionale, il quale deve favorire lo svi- luppo sostenibile in tutte le sue dimensioni ed essere valutato nel suo impatto econo- mico, sociale ed ambientale.

L’articolo 12 disciplina l’intensifica- zione della cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali. In materia di ambiente, l’articolo 13 prevede che le Parti ribadiscono la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico.

Il Titolo IV (articoli da 14 a 28) ri- guarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti.

In base all’articolo 14, le Parti istitui- scono un dialogo in materia di questioni commerciali e di scambi bilaterali e mul- tilaterali, al fine di intensificare le rela- zioni commerciali e di migliorare il si- stema degli scambi multilaterali. In tale ambito, il paragrafo 2 impegna le Parti a migliorare le condizioni di accesso al mer- cato adoperandosi per eliminare gli osta- coli agli scambi, in particolare mediante l’abolizione tempestiva delle barriere non tariffarie. Inoltre, riconoscendo che il commercio è un fattore indispensabile di sviluppo e che l’assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i Paesi in via di sviluppo – esse intensificano le consulta- zioni su tale assistenza, conformemente al quadro OMC.

L’articolo 17 regola la cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali finalizzata a poten- ziare la dimensione sicurezza del commer- cio internazionale, per garantire un’appli- cazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale, garantendo un approccio equilibrato tra l’agevolazione degli scambi e la lotta alle frodi. Le Parti si dichiarano altresì interessate a valutare la possibilità di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assi- stenza.

L’articolo 18 disciplina invece le age- volazioni degli scambi, stabilendo che le Parti vagliano la possibilità di semplificare le procedure doganali, di garantire mag- giore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la coopera- zione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, anche promuovendo azioni comuni nell’ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l’agevolazione degli scambi.

L’articolo 19 prevede incentivi ai flussi di investimento, attraverso la creazione di un ambiente favorevole determinato dal- l’avvio di un dialogo regolare per una maggiore cooperazione, dal ricorso a mec-

canismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e dall’elaborazione di norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.

L’articolo 20, stabilisce che le Parti promuovono l’istituzione e l’applicazione effettiva e non discriminatoria di norme sulla concorrenza anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di mi- gliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese. In base all’articolo

21 le Parti istituiscono un dialogo rego- lare in materia di servizi, al fine di fornirsi reciprocamente informazioni sui rispettivi sistemi normativi e per pro- muovere l’accesso ai rispettivi mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, oltre che per facilitare l’espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei Paesi terzi. In tale ambito l’articolo 22 prevede che, al fine di pro- muovere gli obiettivi dell’Accordo, le Parti si impegnano a facilitare la circolazione dei capitali.

L’articolo 23, prevede l’apertura reci-

proca dei propri mercati degli appalti pubblici e l’articolo 24, il quale stabilisce l’importanza del rispetto delle norme sulla trasparenza e delle procedure nell’appli- cazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale, anche con il ri- chiamo agli impegni presi a norma del- l’articolo X dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dell’articolo III dell’Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS). La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca nel settore delle materie prime deve riguardare, a norma dell’articolo 25, sia il quadro normativo sia gli scambi, in quanto un contesto traspa- rente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole è il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore della produzione e del commercio delle materie prime.

Le Parti, che, in base all’articolo 26, si impegnano a promuovere la politica di sviluppo regionale, attribuiscono, inoltre grande importanza alla tutela dei diritti di

proprietà intellettuale impegnandosi all’ar- ticolo 27 a garantirne l’attuazione in ma- niera adeguata ed effettiva.

L’articolo 28 istituisce il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, al quale è assegnato il compito di assistere il Comitato misto (istituito dall’articolo 56) per quanto attiene i settori che rientrano nel Titolo IV.

Il Titolo V (articoli da 29 a 34) con- cerne la cooperazione in materia di giu- stizia, libertà e sicurezza.

L’articolo 34, dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il fi- nanziamento del terrorismo e disciplina le forme e la collaborazione tra le Parti riguardo all’azione di contrasto in tale ambito. La cooperazione si articolerà, in particolare, attraverso la promozione di assistenza tecnica ed amministrativa, lo scambio di informazioni nell’ambito del rispettivo quadro normativo e l’adozione di misure appropriate, equivalenti a quelle adottate dall’Ue e dagli organi internazionali che operano nel settore (come la *Task Force* « Azione Finanzia- ria » FATF).

Il titolo VI (articoli da 35 a 54), ri- guarda i numerosi settori di mutuo inte- resse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Attività produttive, segnala le seguenti disposizioni.

L’articolo 39, relativo alla politica in- dustriale e alle PMI, prevede che la coo- perazione è finalizzata a migliorare la competitività delle PMI incentivando gli investimenti comuni e creando *joint ven- ture* e reti di informazione volte a soste- nere l’attività del settore privato e delle associazioni imprenditoriali delle Parti. La cooperazione deve anche promuovere sia la responsabilità sociale delle imprese sia pratiche commerciali responsabili, te- nendo conto delle esigenze di tutela dei consumatori. Gli altri settori di coopera- zione indicati dal titolo VI sono:

il turismo (articolo 40): l’intento di collaborazione mira a favorire uno svi-

luppo equilibrato del settore, capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali;

la società dell’informazione e della comunicazione (articolo 41): la collabora- zione è volta a promuovere, tra l’altro, la partecipazione al dialogo regionale sui vari aspetti della società dell’informazione e comunicazione, intesi quali elementi chiave imprescindibili per lo sviluppo eco- nomico e sociale;

la cooperazione scientifica e tecnolo- gica (articolo 43): le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e la condivisione di *know-how*, promuovono progetti e pro- grammi comuni di ricerca e sviluppo, partenariati di ricerca tra le rispettive comunità scientifiche, centri di ricerca, università e settori industriali in un’attività di cooperazione che è volta, altresì, a favorire la partecipazione delle PMI;

l’energia (articolo 44): scopo princi- pale della cooperazione bilaterale è quello di aumentare la sicurezza energetica, at- traverso la diversificazione dell’approvvi- gionamento energetico e lo sviluppo di nuove forme di energia innovative e rin- novabili, nonché attraverso la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti;

l’ambiente, i cambiamenti climatici e le risorse naturali (articolo 47): viene intensificata la cooperazione in materia di cambiamento climatico, al fine di ri- durre le emissioni di gas serra e di indirizzare le rispettive economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio.

Il Titolo VII, composto dal solo articolo 55, il quale riguarda gli strumenti di cooperazione.

In merito le Parti convengono di met- tere a disposizione mezzi e risorse finan- ziarie per conseguire gli obiettivi di coo- perazione oggetto dell’Accordo e di pro- muovere lo sviluppo e l’attuazione dell’as- sistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un’efficace tutela dei

rispettivi interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione.

Il Titolo VIII, composto dal solo ar- ticolo 56, reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le Parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la cor- retta attuazione dell’Accordo e di definire le priorità d’azione da perseguire. Il Co- mitato misto e il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, istituito dall’articolo 28 dell’Accordo, possono prendere decisioni finalizzate a conse- guire gli obiettivi dell’Accordo vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro appli- cazione.

Il titolo IX (composto dagli articoli da

57 a 65), reca le disposizioni finali. In particolare, l’articolo 57 prevede la possi- bilità che le Parti concordino di modifi- care, rivedere ed ampliare l’Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. L’articolo 58 disciplina le relazioni con gli altri Accordi conclusi dalle Parti e con gli obblighi contratti nei confronti di Paesi terzi, stabilendo per gli Stati membri dell’UE la facoltà di avviare attività di cooperazione bilaterale o di concludere nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con la Mongolia. L’arti- colo 63 stabilisce le modalità per l’entrata in vigore dell’Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo. L’Accordo può essere modificato di concerto tra le Parti, e la sua eventuale denuncia prevede la forma scritta.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione del- l’Accordo quadro di partenariato e coope- razione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia.

L’articolo 3 reca la clausola di inva- rianza finanziaria, prevedendo, al comma 1, che non siano ascritti all’attuazione dell’Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall’Accordo avvalen- dosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi- gente.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Uffi- ciale*.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente,* nes- suno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

* + 1. La seduta termina alle 12.10.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

* + 1. La seduta comincia alle 12.10.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l’attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem- bri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.**

**Atto n. 270.**

*(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legi- slativo che dà attuazione alla direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concer- nente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti sem-

plici a pressione, ai sensi di quanto pre- visto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 1, commi

1 e 3 e all. *B)*). Ricorda che l’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione eu- ropea 2014 ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, i decreti legi- slativi per l’attuazione di una serie di direttive contenute nell’allegato A e nel- l’allegato B della legge stessa; disponendo, al comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell’alle- gato B, nonché gli schemi attuativi delle direttive nell’allegato A qualora sia previ- sto il ricorso a sanzioni penali, sono tra- smessi, dopo l’acquisizione degli altri pa- reri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

La direttiva 2014/29/UE deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa, entro il 19 aprile 2016. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 20 aprile 2016.

Si segnala che la direttiva 2014/29/C fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l’adegua- mento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo gene- rale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/ 2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/ 2008.

La direttiva 2014/29/UE procede ad una rifusione delle disposizioni europee vigenti in materia, in considerazione del fatto che la precedente direttiva 2009/ 105/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione, ha su- bito nel tempo alcune modificazioni. Si tenga presente che la direttiva 2009/ 105/UE costituiva a sua volta una codifi- cazione della direttiva 87/404/UEE, come modificata dalle direttiva 93/68/UEE, cui fanno riferimento peraltro attualmente le

vigenti norme nazionali in materia, con- tenute nel decreto legislativo n. 311/1991. Lo schema di decreto legislativo in esame, attuativo della direttiva 2014/29/ UE, è composto di 3 articoli. Esso, in considerazione delle novità introdotte dalla direttiva 2014/29/UE, all’articolo 1 e allegati da I a III, apporta modifiche e varie integrazioni alla disciplina interna vigente in materia di recipienti semplici a pressione contenuta nel citato decreto le-

gislativo n. 311/1991.

Lo schema in esame interviene sosti- tuendo le norme del decreto legislativo

n. 311 come novellate dal decreto legisla- tivo n. 42 del 1997 e disponendo conte- stualmente (articolo 1, comma 3) l’abro- gazione di quest’ultimo provvedimento di modifica.

All’articolo 2 reca disposizioni finali volte a prevedere che le disposizioni in esso contenute si applichino a decorrere dal 20 aprile 2016. All’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 1, comma 1 interviene su vari punti del decreto legislativo n. 311, con integrazioni e modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo alla nuova disciplina UE:

rinomina il Titolo del decreto legisla- tivo (lettera *a)*) e ne aggiorna l’ambito di applicazione (lettera *b)*) per adattarlo e adeguarlo a quello dell’articolo 1 della direttiva;

introduce le definizioni contenute nell’articolo 3 della direttiva, la quale a sua volta, per ciò che concerne gli « or- ganismi di valutazione della conformità » del prodotto, la loro attività ed il loro accreditamento ricalca il Regolamento (CE) n.765 del 2008 e, per il concetto di armonizzazione normativa a livello euro- peo, richiama il nuovo Regolamento n. 1025/2012;

apporta modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo (lettera *d)*), per renderlo conforme all’articolo 3 della direttiva re- lativamente alla messa a disposizione sul mercato e alla messa in servizio dei reci- pienti e per aggiornare il comma 2 alle

disposizioni transitorie previste dall’arti- colo 41 della direttiva volte a permettere la messa in servizio, anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, di reci- pienti immessi sul mercato anteriormente ed in conformità alle disposizioni delle precedenti analoghe direttive e delle rela- tive norme di recepimento; si consideri inoltre che lo schema in esame, nel rece- pire la direttiva e ai sensi di quanto da essa consentito, opta per confermare (ai sensi di quanto consentito dall’articolo 3, par. 2 della direttiva) le disposizioni na- zionali in materia di protezione dei lavo- ratori nell’utilizzazione dei recipienti;

modifica l’articolo 3 del decreto le- gislativo, in materia di requisiti di sicu- rezza, per allinearlo completamente al testo dell’articolo 4 della direttiva (lettera *e)*);

sostituisce integralmente (lettera *f)*) la disciplina dei principi della marcatura CE e delle regole e condizioni per l’apposi- zione della stessa sui recipienti contenuta nell’articolo 4 del decreto legislativo in modo da renderla conforme agli articoli

15 e 16 della direttiva;

sostituisce l’articolo 5 del decreto legislativo (lettera *g)*), in materia di pre- sunzione di conformità dei recipienti il cui il prodotto fra la pressione massima di esercizio ed il volume del recipiente è superiore a 50 bar x 1;

sostituisce (lettera *h)*) l’articolo 6 del decreto legislativo vigente, concernente la procedura a livello nazionale per i reci- pienti che comportano rischi. Il nuovo articolo 6 ricalca ora nella sostanza i paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 35 della direttiva ed indica il Ministero dello svi- luppo economico quale autorità di vigi- lanza del mercato competente a livello nazionale a valutare la rischiosità dei recipienti per la salute e la sicurezza e dunque quale autorità competente a dar corso alla procedura, sulla base di una segnalazione di rischiosità che può essere effettuata da altra autorità di vigilanza;

sostituisce (lettera *i)*) l’articolo 7 del decreto legislativo vigente concernente gli

organismi autorizzati al rilascio dell’atte- stato di idoneità dei recipienti, al fine di adeguarlo alle prescrizioni della direttiva in materia di organismi di valutazione della conformità (OVC) e relativa loro notifica alla Commissione UE ivi inclusa, la disciplina degli obblighi e delle prescri- zioni che, ai fini della notifica, devono essere rispettati dagli OVC e la presun- zione di conformità degli organismi stessi;

sostituisce ((lettera *m)*) l’articolo 8 del decreto legislativo al fine di dare attua- zione alla nuova disciplina in materia di procedure di valutazione della conformità, contenuta nella direttiva;

sostituisce ((lettera *n)*) l’articolo 9 del decreto legislativo, recependo quasi te- stualmente le novità contenute nella di- rettiva (agli articoli 29 e 30), in materia di obblighi operativi degli organismi notificati e i ricorsi contro le loro decisioni;

sostituisce ((lettera *o)*) l’articolo 10 per recepirvi le prescrizioni contenute nella direttiva (articolo 6) in materia di obblighi dei fabbricanti; anche in questo caso è esercitata l’opzione per le informa- zioni in lingua italiana; si consideri che i fabbricanti devono indicare sul recipiente il loro nome, la loro denominazione com- merciale registrata o il loro marchio re- gistrato e l’indirizzo postale al quale pos- sono essere contattati;

introduce (lettera *p)*) sei nuovi arti- coli da 10-*bis* a 10-*sexies,* i quali, in attuazione della direttiva, sanciscono gli obblighi dei rappresentanti del fabbri- cante, degli importatori e dei distributori e sanciscono il principio per cui un impor- tatore o distributore è ritenuto un fabbri- cante ed è soggetto ai relativi obblighi quando immette sul mercato un recipiente con il proprio nome o marchio commer- ciale o modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità al decreto legislativo; sanci- scono altresì gli obblighi finalizzati all’i- dentificazione degli operatori economici, anche in questi casi, si prescrive l’utilizzo della lingua italiana;

dispone l’abrogazione (lettera *q)*) de- gli articoli 11 e 13 del decreto legislativo che contengono prescrizioni di dettaglio sulla relazione da prodursi da parte del fabbricante prima dell’avvio della produ- zione e sull’esame di tale relazione da parte dell’organismo di valutazione della conformità.

sostituisce integralmente (lettera *r)*) l’articolo 12 del decreto legislativo per la parte concernente la dichiarazione di con- formità UE;

dispone l’integrale sostituzione (let- tera *s)*) dell’articolo 14 del decreto legi- slativo, circa gli obblighi di informazione circa l’attività svolta da parte degli OVC notificati al Ministero dello sviluppo eco- nomico e ad Accredia;

sostituisce integralmente (lettera *t)*) l’articolo 14-*bis* del vigente decreto legi- slativo, circa la vigilanza del mercato e il controllo sui recipienti che entrano nel mercato UE; si stabilisce in particolare che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi delle au- torità competenti, e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato, mentre le funzioni di controllo alle frontiere sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei mo- nopoli in conformità al citato regolamento europeo. La relazione illustrativa eviden- zia che non vi sono innovazioni rispetto all’assetto delle competenze già oggi in concreto vigente;

aggiunge (lettera v), in conformità agli articoli 37 e 38 della direttiva, i nuovi articoli *14-quater* e 14-*quinquies,* relativi rispettivamente ai recipienti conformi che presentano rischi ed ai casi di non con- formità formale;

modifica (lettera *z)*) l’articolo 15 (Sanzioni) del decreto legislativo vigente;

inserisce (lettera *aa)*) nel decreto le- gislativo uno specifico articolo con il quale si prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per l’attività di

valutazione della conformità ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dal- l’organismo unico nazionale di accredita- mento, nonché le modalità di versamento delle medesime tariffe.

L’articolo 1, comma 2, sostituisce inte- gralmente gli Allegati del decreto legisla- tivo vigente, con gli allegati da I a IV di cui all’allegato A dello schema in esame. I nuovi quattro allegati, in parte con inno- vazioni solo redazionali ed in parte con innovazioni sostanziali, concernono, ri- spettivamente, i requisiti essenziali di si- curezza dei recipienti semplici a pressione, le procedure di valutazione della confor- mità, le prescrizioni in materia di iscri- zioni, istruzioni per l’uso, definizioni e simboli da apporre sui recipienti, e, infine, il modello della dichiarazione di confor- mità UE.

L’articolo 2 contiene disposizioni finali che riguardano:

la decorrenza dal 20 aprile 2016 dell’applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame, (comma 1);

la previsione che tutti i riferimenti interni alla ormai abrogata disciplina eu- ropea in materia di recipienti semplici a pressione si intendono effettuati alla nuova direttiva 2014/29/UE (comma 4);

la previsione della comunicazione alla Commissione UE delle disposizioni di recepimento in esame, nonché delle norme fondamentali di diritto interno in materia di recipienti a pressione (comma 3).

L’articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall’attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame non devono de- rivare nuovi o maggiori oneri, con la precisazione che le amministrazioni inte- ressate provvedono agli adempimenti pre- visti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente,* nes- suno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem- bri relative alla compatibilità elettromagnetica.**

**Atto n. 271.**

*(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legi- slativo che dà attuazione alla direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (legge n. 114 del 2015,

articolo 1, commi 1 e 3 e all. B).

La direttiva 2014/30/UE deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa, entro il 19 aprile 2016. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 20 aprile 2016. Segnala che la direttiva 2014/30/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certifica- zione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla decisione

n. 768/2008/UE e dal Regolamento (CE)

n. 765/2008, sull’accreditamento degli

« organismi di valutazione della confor- mità » e vigilanza del mercato.

Lo schema di decreto legislativo in esame si propone di tutelare il mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di apparecchi non conformi alle norme di sicurezza, realizzando un’efficace azione di sorveglianza del mercato stesso, salva- guardando la salute e l’incolumità degli operatori professionali e dei consumatori e introducendo una maggiore responsabiliz- zazione degli operatori economici e qua- lificazione degli organismi di valutazione di conformità.

L’articolo 1 dello schema in esame apporta al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, attuativo della precedente direttiva in materia di compatibilità elet- tromagnetica, le modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto recepimento della direttiva 2014/30/UE e le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiorna- mento normativo. In particolare, vengono novellati e modificati gli articoli da 2 a 14 e da 16 a 19 del decreto legislativo e sono inseriti diversi articoli aggiuntivi volti ad allineare, come precedentemente segna- lato, la disciplina citata a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 765 del 2008. Sono integralmente sostituiti gli allegati del decreto vigente, benché in alcuni casi le modifiche siano minime o semplice- mente redazionali.

Viene innanzi tutto modificato il titolo e sono stati aggiornati e corretti termino- logia e riferimenti delle disposizioni in materia di esclusioni e campo di applica- zione: ciò è avvenuto o con l’aggiorna- mento alle normative di settore richiamate con rinvio fisso (e nel frattempo mutate), o con l’inserimento di nuovi ambiti esclusi (il kit di valutazione su misura per pro- fessionisti), o con una maggiore precisione terminologica (« l’idoneità del mezzo a generare emissioni », in luogo « del gene- rare o del contribuire a generare »; « de- terioramento » in luogo di « alterazione ») (articolo 1).

Richiama successivamente quanto pre- visto dagli articolo 15, paragrafo 3, e da

26 a 39 del Regolamento (CE) n. 765/ 2008 sull’accreditamento degli « organismi di valutazione della conformità » e vigi- lanza del mercato. Si tratta delle dispo- sizioni concernenti il quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato che disciplina dettagliatamente gli obblighi organizzativi e di comunicazione tra gli Stati e l’Unione europea, in tema di vigilanza sui prodotti. In attuazione degli obblighi previsti dal citato regolamento si stabilisce che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico con- fermando la ripartizione di compiti fra le due direzioni generali competenti del

MiSE. Si specifica inoltre che il controllo degli apparecchi che entrano nel mercato dell’Unione, è posto in capo all’Agenzia delle dogane.

Modifiche redazionali riguardano i re- quisiti per messa a disposizione sul mer- cato e la messa in servizio degli apparec- chi, nonché gli impianti fissi e la libera circolazione delle apparecchiature.

Adeguamenti riguardano anche i requi- siti essenziali degli apparecchi, per i quali si fa riferimento all’allegato I come mo- dificato nello schema. Sono definiti inoltre i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si estendono – unitamente agli obblighi re- lativi all’identificazione degli operatori economici – agli importatori e distribu- tori.

In appositi articoli aggiuntivi (da 7-*bis* a 7-*septies*) sono elencati gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori.

Resta la presunzione di conformità delle apparecchiature data dalla loro con- formità a norme armonizzate, mentre viene abrogata la procedura di sottopo- sizione ad un comitato nazionale della presunta non conformità di una norma armonizzata ai requisiti essenziali: in questi casi si procederà secondo la di- sciplina delle misure di salvaguardia (ar- ticolo 8).

Le procedure di valutazione della con- formità degli apparecchi vengono poi al- lineate con i nuovi riferimenti all’alter- nativa tra controllo interno della produ- zione ed esame UE previsti rispettiva- mente dall’allegato II e dall’allegato III (articolo 9).

Un nuovo articolo aggiuntivo (articolo 9-*bis*) definisce la struttura della dichia- razione di conformità UE in presenza dei requisiti essenziali di cui agli allegati, che disciplinano anche la struttura tipo della dichiarazione ed i relativi moduli; è pre- scritta l’unicità del documento, è ribadita la responsabilità del fabbricante ed è eser- citata l’opzione che consente agli Stati membri di richiedere la traduzione della relativa dichiarazione in lingua italiana.

Si recepiscono le prescrizioni in ma- teria di marcatura CE (apposizione in

modo visibile prima dell’immissione del prodotto sul mercato), salvo il rinvio alla nuova disciplina europea di fonte rego- lamentare e, quindi, di applicabilità di- retta (articolo 10).

Sono recepite le prescrizioni europee in materia di informazioni sull’uso dell’appa- recchio (informazioni in italiano sulle pre- cauzioni, indicazione esplicita dell’even- tuale utilizzo fuori delle zone residenziali, istruzioni accluse all’apparecchio), nonché quelle che operano quando vi è motivo di supporre un rischio per gli aspetti di protezione del pubblico interesse, facendo venir meno la procedura *ad hoc* per gli impianti fissi (articolo 11).

Sulla partecipazione delle autorità na- zionali alla procedura di salvaguardia del- l’Unione la nuova disposizione prevede un’apposita cadenza, successiva all’omis- sione ad adempiere dell’operatore econo- mico (articoli 12-13).

Sui casi di non conformità formale, invece, le misure discendono solo dall’ina- dempimento dell’invito a provvedere, ri- volto al privato (articolo 13-*bis*).

Sono recepite le novità in materia di organismi di valutazione della confor- mità, notifica ed autorità di notifica, esplicitando anche l’esercizio dell’opzione che deferisce valutazioni all’organismo nazionale di accreditamento (articoli 14- 14-*sexies*). Si stabiliscono perciò prescri- zioni di carattere generale per gli orga- nismi notificati di valutazione della con- formità, la possibilità di subappaltare compiti specifici, la disciplina della do- manda e procedura di notifica, nonché delle modifiche delle notifiche e delle contestazioni delle competenze degli or- ganismi notificati. Sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi no- tificati ed i ricorsi contro le loro deci- sioni, nonché gli obblighi di informazione nei confronti del MiSE a carico degli organismi notificati.

È recuperata nell’articolato la prescri- zione relativa al massimale dell’assicura- zione che devono stipulare gli organismi di certificazione; un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, stabilirà le tariffe per la notifica alla Commissione europea degli

organismi di valutazione della conformità, con una formulazione idonea a precisare che tali tariffe non riguardano l’attività dì accreditamento affidata all’apposito orga- nismo unico nazionale. Sono inoltre abro- gati gli articoli 17 e 18 che contenevano disposizioni non più attuali alla luce delle novelle disposte.

L’articolo 2 introduce le disposizioni finali sull’applicazione del decreto, con un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore per l’adozione del decreto con cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilirà le tariffe per l’at- tività di esecuzione delle procedure neces- sarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione e per il controllo sugli organismi notificati, nonché i termini e le modalità dì versamento delle mede- sime tariffe.

L’articolo 3 reca la clausola di inva- rianza finanziaria.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente,* nes- suno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l’attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem- bri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automa- tico.**

**Atto n. 272.**

*(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illu- stra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame diretto a recepire nell’ordinamento italiano la direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concer- nente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a

disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di dele- gazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 1, commi 1 e 3 e allegato B). La direttiva 2014/31/UE deve essere recepita entro il 19 aprile 2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le di- sposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. A decorrere dal 20 aprile 2016, la direttiva 2009/23/UE è abrogata. Si segnala che la direttiva 2014/31/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l’adegua- mento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo ge- nerale comune in materia di certifica- zione di conformità e commercializza- zione dei prodotti, costituito dal regola- mento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 4 articoli e di 4 Allegati e interviene novellando il decreto legislativo

29 dicembre 1992, n. 517, attuativo della precedente direttiva nella medesima ma- teria. Il provvedimento introduce modifi- che alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle am- ministrazioni pubbliche.

L’articolo 1, comma 1, apporta le se- guenti modifiche al decreto legislativo n. 517 del 1992:

con la lettera *a)* il titolo del decreto legislativo vigente è aggiornato con riferi- mento alla nuova direttiva;

con la lettera *b),* si sostituisce il testo dell’articolo 1 al fine di allineare la for- mulazione e la sequenza del testo;

con la lettera *c)* è integralmente so- stituito il testo dell’articolo 2 al fine di inserire nuove definizioni necessarie per renderne conforme il testo alla nuova direttiva;

con la lettera *d)* si provvede all’inte- grale sostituzione dell’articolo 3 al fine di

adattarne la terminologia alla nuova for- mulazione della direttiva in materia di messa a disposizione e messa in servizio degli strumenti;

con la lettera *e)* si introduce nel decreto vigente l’articolo 3-*bis,* concer- nente i requisiti tecnici degli strumenti. Tali requisiti metrologici sono specificati nel dettaglio nell’Allegato I e riguardano in particolare le unità di massa e le classi di precisione;

con la lettera *f)* si dispone la sosti- tuzione dell’articolo 4, in materia di pre- sunzione di conformità degli strumenti, ritenendo la conformità realizzata quando gli strumenti sono conformi a norme ar- monizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale dell’U- nione europea*;

con la lettera *g)* si dispone la sosti- tuzione dell’articolo 5, in materia di pro- cedure di valutazione della conformità che può essere stabilita, a scelta del fabbri- cante, con due procedure alternative de- scritte nel dettaglio nell’Allegato II;

con la lettera *h)* si dispone la sosti- tuzione dell’articolo 6, in materia di di- chiarazione di conformità UE che è tra- dotta in lingua italiana;

con la lettera *i)* si aggiungono nuovi articoli da 6-*bis* a 6-*quater* in materia di marcatura di conformità CE: l’articolo 6-*bis* disciplina la marcatura di conformità CE, prevedendo che essa deve esser appo- sta direttamente sullo strumento. La di- sposizione attua l’articolo 15 della nuova direttiva; l’articolo 6-*ter* prevede che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, siano soggette ai principi generali previsti all’articolo 30 del reg. (CE) 765/2008; l’articolo 6-*quater* prevede le regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE, della marcatura me- trologica supplementare e di altre marca- ture;

con la lettera *l)* si dispone la sosti- tuzione dell’articolo 7, in materia di vigi- lanza del mercato e controlli sugli stru- menti che entrano nel mercato dell’U-

nione, attribuendo al Ministero dello svi- luppo economico le funzioni di vigilanza e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni di controllo alle frontiere esterne;

con la lettera *m),* si aggiungono gli articoli da 7-*bis* a 7-*quater* relativi alle procedure: l’articolo 7-*bis* prevede le pro- cedure a livello nazionale per gli strumenti che presentano rischi per gli aspetti di protezione del pubblico interesse. Nel caso lo strumento non rispetti le prescrizioni, il Ministero dello sviluppo economico si at- tiva e, a seconda del caso, chiede all’ope- ratore economico di adottare le misure correttive, di ritirarlo dal mercato o di vietare o limitare la messa a disposizione dello strumento sul mercato; l’articolo 7-*ter* disciplina la partecipazione nazionale alla procedura di salvaguardia dell’Unione; tale procedura, che riguarda essenzial- mente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle Autorità nazionali; l’articolo 7-*quater* disciplina le procedure da adot- tare per gli strumenti conformi che pre- sentano rischi; il recepimento è limitato alla partecipazione delle Autorità nazio- nali alla relativa procedura; l’articolo 7-q*uinquies*, disciplina i casi di non con- formità formale, tra cui mancanza o non conformità della marcatura CE;

con la lettera *n)* si dispone la sosti- tuzione dell’articolo 8, concernente il sim- bolo restrittivo d’uso da apporre per i dispositivi destinati a non essere utilizzati per le applicazioni che richiedono la mar- catura di conformità;

con la lettera *o)* si dispone la sosti- tuzione dell’articolo 9, relativo agli orga- nismi di valutazione della conformità e all’autorità di notifica nazionale, confer- mata nel Ministero dello sviluppo econo- mico; la disposizione inoltre prevede, per la valutazione degli organismi di certifica- zione, il ricorso all’organismo unico na- zionale di accreditamento, Accredia;

con la lettera *p)* si aggiungono nel testo gli articoli da 9-*bis* a 9-*sexies*: l’ar- ticolo 9-*bis* prevede le prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di

conformità; l’articolo 9-*ter* estende le me- desime prescrizioni alle affiliate e subap- paltatrici degli organismi notificati; l’arti- colo 9-*quater* disciplina la domanda e la procedura di notifica e la modifica delle notifiche; l’articolo 9-*quinquies* prevede gli obblighi operativi degli organismi notifi- cati, e la procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi stessi; l’articolo 9-*sexies* prevede gli obblighi di informa- zione a carico degli organismi notificati, e di coordinamento tra organismi notificati;

con la lettera *q)* si dispone la sosti- tuzione dell’articolo 10, del decreto legi- slativo n. 517 del 1992, rinviando ad ap- positi decreti ministeriali di natura rego- lamentare la definizione di criteri per l’esecuzione dei controlli successivi sugli strumenti dopo la loro immissione in ser- vizio;

con la lettera *r)* si sopprime l’articolo

11;

con le lettere *s)* e *t)* si aggiornano alcuni riferimenti dell’articolo 12;

con la lettera *u)* si sostituisce l’arti- colo 13, in materia di sanzioni;

con la lettera *v)* si sostituisce l’arti- colo 14, confermando la previsione circa la possibilità per il Ministero dello sviluppo di avvalersi per le attività di vigilanza, delle autorità già competenti in materia di controlli metrologici e di tutti i corpi di polizia;

con la lettera *z)* si sostituisce l’arti- colo 15, in materia di disposizioni finali e transitorie; più in particolare le tariffe per le attività di valutazione della conformità saranno determinate con decreto intermi- nisteriale (MISE-MEF), ad esclusione di quelle svolte dall’organismo unico nazio- nale di accreditamento, nonché le moda- lità di versamento delle medesime tariffe. Tali tariffe sono aggiornate ogni due anni. Inoltre, si consente la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di strumenti rientranti nell’ambito di appli- cazione della direttiva 2009/23/CE e ad

essa conformi, immessi sul mercato ante- riormente al 20 aprile 2016, come previsto dall’articolo 43 della nuova direttiva;

con la lettere *aa)* e *bb)* si dispone l’integrale sostituzione degli allegati del decreto vigente con i corrispondenti alle- gati riprodotti dal decreto di recepimento della nuova direttiva e si abrogano gli allegati V e VI del decreto legislativo vigente.

L’articolo 2 abroga tutte le disposizioni superate dal nuovo decreto legislativo: il decreto del Presidente della Repubblica

n. 845 del 1982 e il decreto legislativo n. 40 del 1997.

L’articolo 3 disciplina le diverse decor- renze di applicazione delle nuove disposi- zioni (20 aprile 2016) e prevede che il decreto relativo alla determinazione delle tariffe, disciplinato all’articolo 15, come modificato dal decreto legislativo in esame, dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’articolo 4 prevede la clausola di in- varianza finanziaria.

Lo schema di decreto in esame dispone l’integrale sostituzione degli allegati I, II e III e IV del decreto vigente, con i corri- spondenti allegati riprodotti nell’allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferi- menti, il contenuto degli allegati che co- dificano le diverse procedure di valuta- zione applicabili. Inoltre è prevista l’abro- gazione degli allegati V e VI. Più in par- ticolare:

l’Allegato I stabilisce i requisiti es- senziali di sicurezza;

l’Allegato II prevede le procedure di valutazione della conformità;

l’Allegato III precisa le iscrizioni pre- scritte per gli strumenti;

l’Allegato IV delinea lo schema di dichiarazione della conformità UE.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente,* nes- suno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l’at- tuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’ar- monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE.**

**Atto n. 273.**

*(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, il- lustra lo schema di decreto legislativo diretto a recepire nell’ordinamento ita- liano la direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a dispo- sizione sul mercato di strumenti di misura ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, ar-

ticolo 1, commi 1 e 3 e all. B).

L’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014 ha delegato il Governo ad adottare – nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di de- lega contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 – i decreti legislativi per l’attuazione di una serie di direttive contenute nell’allegato A e nell’allegato B della legge stessa, disponendo, al comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi attua- tivi delle direttive nell’allegato B, nonché gli schemi attuativi delle direttive nell’al- legato A qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l’ac- quisizione degli altri pareri legislativa- mente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

La direttiva 2014/32/UE deve essere recepita entro il 19 aprile 2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le dispo- sizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. Si segnala che la direttiva 2014/32/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo

per l’adeguamento della legislazione rela- tiva ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercia- lizzazione dei prodotti, costituito dal re- golamento (CE) n. 765/2008 e dalla deci- sione n. 768/2008/UE.

Lo schema di decreto legislativo in

esame si compone di 3 articoli e di 2 Allegati (A e B) e interviene novellando il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della precedente direttiva nella medesima materia. Il provvedimento in- troduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati inte- ressati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti ri- feriti alle amministrazioni pubbliche.

L’articolo 1, comma 1 apporta, al citato decreto legislativo n. 22 del 2007 le se- guenti modifiche:

con la lettera *a)* il titolo del decreto legislativo vigente è aggiornato con i rife- rimenti alle nuove direttive;

con le lettere *b), c) e d),* al fine di adeguare la normativa all’articolo 2 della nuova direttiva, è stata aggiornata e cor- retta la terminologia e sono stati modifi- cati i riferimenti ai nuovi allegati; è stata inoltre introdotta una nuova disposizione che specifica che il decreto in esame costituisce norma specifica anche per i requisiti sull’immunità elettromagnetica;

con la lettera *e),* al fine di adeguare la normativa all’articolo 4 della nuova direttiva, sono introdotte nuove definizioni nell’articolo 2, del decreto legislativo

n. 22/2007, tra cui: strumenti di misura, sottounità, controlli metrologici legali, do- cumento normativo, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, rappresen- tante autorizzato, importatore, distribu- tore, operatori economici, specifica tec- nica, norma armonizzata, accreditamento, organismo nazionale di accreditamento, valutazione della conformità, organismo di valutazione della conformità, richiamo, ri-

tiro, normativa di armonizzazione dell’U- nione, marcatura CE;

con la lettera *f),* al fine di adeguare la normativa all’articolo 5 della nuova direttiva, si prevede all’articolo 3 del de- creto legislativo 22/2007 che le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche alle sottounità per le quali gli alle- gati di uno strumento specifico stabili- scono i relativi requisiti essenziali;

con la lettera *g)* si inseriscono gli articoli da 4-*bis* a 4-*sexies* in materia di obblighi per i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori, i distributori e l’articolo 4-*octies* in materia di identifica- zione degli operatori economici; tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi cor- rispondenti, le misure necessarie per ga- rantire la messa a disposizione sul mer- cato solo di strumenti conformi alla di- rettiva. Il fabbricante, possedendo le co- noscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la proce- dura di valutazione della conformità che rimane, quindi, suo obbligo esclusivo. È necessario garantire che gli strumenti per misurare provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali strumenti. È pertanto previsto che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato strumenti conformi alle prescri- zioni stabilite dalla direttiva, che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura stru- menti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle au- torità nazionali competenti a fini di con- trollo. All’atto dell’immissione sul mercato di uno strumento per misurare, ogni im- portatore deve indicare sullo strumento in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo

postale al quale può essere contattato. Sono previste eccezioni per i casi in cui l’importatore debba aprire l’imballaggio per apportate il proprio nome e indirizzo sullo strumento. Il distributore mette gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l’importatore li ha immessi sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dello strumento non incida negativamente sulla loro conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva. Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato uno strumento per pesare a fun- zionamento non automatico con il proprio nome o marchio commerciale oppure mo- difichi uno strumento in modo tale da incidere sulla conformità alla direttiva è considerato il fabbricante e si assume pertanto i relativi obblighi. I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, for- nendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico in que- stione;

con la lettera *h)* si abrogano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5, del decreto legi- slativo n. 22/2007 in materia di marcatura CE;

con la lettera *i)*, al fine di adeguare la normativa all’articolo 7 della nuova direttiva, si sostituisce l’articolo 6, del decreto legislativo n. 22/2007, che prevede che gli strumenti di misura sono messi a disposizione o in servizio sul mercato solo quando soddisfano i requisiti previsti dal presente provvedimento;

con la lettera *l)* al fine di adeguare la normativa all’articolo 17 della nuova di- rettiva, si sostituisce l’articolo 7, del de- creto legislativo n. 22/2007, che disciplina le procedure di valutazione della confor- mità che può essere stabilita, a scelta del fabbricante, con due procedure alternative descritte nel dettaglio nell’Allegato II. Più

in particolare la valutazione della confor- mità consiste in un processo atto a dimo- strare il rispetto dei requisiti essenziali relativi agli strumenti;

con la lettera *m)* e *n)* al fine di adeguare la normativa all’articolo 18 della nuova direttiva, si modifica l’articolo 8, del decreto legislativo 22/2007, apportando modifiche relative ai termini per allinearli a quelli previsti nella nuova direttiva;

con la lettera *o)* al fine di adeguare la normativa all’articolo 19 della nuova direttiva, si introduce l’articolo 8-*bis*, in materia di struttura della dichiarazione di conformità UE attestante il possesso, da parte dello strumento, dei requisiti essen- ziali previsti all’allegato I della direttiva;

con la lettera *p)* al fine di adeguare la normativa agli articoli da 23 a 26 della nuova direttiva, si sostituisce l’articolo 9, del decreto legislativo n. 22/2007, che identifica il Ministero dello sviluppo eco- nomico quale Autorità nazionale di noti- fica e prevede che l’organismo unico di accreditamento, con cui il Ministero sti- pula una convenzione, valuti e controlli gli organismi notificati; si ricorda che Accre- dia svolge le funzioni di organismo unico di accreditamento;

con la lettera *q)* al fine di adeguare la normativa agli articoli 27, 28, 29, 30, 32,

35, 36 e 37 della nuova direttiva si ag- giungono nel testo del decreto legislativo

n. 22/2004 gli articoli da 9-*bis* a 9-*sexies*; l’articolo 9-*bis* prevede le prescrizioni re- lative agli organismi notificati e presun- zione di conformità; l’articolo 9-*ter* estende le medesime prescrizioni alle af- filiate e subappaltatrici degli organismi notificati; l’articolo 9-*quater* disciplina gli organismi interni accreditati che possono esser utilizzati per svolgere attività di valutazione della conformità per l’impresa; l’articolo 9-*quinquies* disciplina la do- manda e la procedura di notifica e la modifica delle notifiche; l’articolo 9-*sexies* prevede gli obblighi operativi degli orga- nismi notificati, e la procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi stessi;

con le lettere *r)* ed *s)* al fine di adeguare la normativa agli articoli 31 e 34 e della nuova direttiva, si sostituiscono gli articoli 10 e 11, del decreto legislativo

n. 22/2007, in materia di domanda di notifica e modifica delle notifiche;

con la lettera *t)* al fine di adeguare la normativa all’articolo 14 della nuova di- rettiva, si sostituisce l’articolo 12, del de- creto legislativo n. 22/2007 che disciplina la presunzione della conformità degli stru- menti di misura conformi alle norme ar- monizzate o a parti di esse e lascia co- munque libero il fabbricante di decidere di utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e agli allegati specifici;

con la lettera *u)* al fine di adeguare la normativa agli articoli 21 e 22 della nuova direttiva, si sostituisce l’articolo 13, del decreto legislativo n. 22/2007 in ma- teria di marcatura CE;

con la lettera *v)* al fine di adeguare la normativa all’articolo 41 della nuova di- rettiva, si sostituisce l’articolo 12, del de- creto legislativo n. 22/2007 in materia di vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti che entrano nel mercato dell’U- nione, attribuendo al Ministero dello svi- luppo economico le funzioni di vigilanza e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni di controllo alle frontiere esterne;

con la lettera *z)* si sostituisce il comma 2 dell’articolo 15, del decreto le- gislativo n. 22/2007 confermando la pre- visione dell’emanazione di un decreto in- terministeriale (MiSE, MEF) per stabilire le tariffe per la notifica alla Commissione europea degli organismi di valutazione della conformità;

con la lettera *aa)* al fine di adeguare la normativa all’articolo 42 della nuova direttiva, si sostituisce l’articolo 16, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di procedure a livello nazionale per gli stru- menti che presentano rischi per gli aspetti di protezione del pubblico interesse;

con la lettera *bb),* al fine di adeguare la normativa agli articoli 43 e 44 della

nuova direttiva, si aggiungono nel testo del decreto legislativo n. 22/2004 gli articoli 16-*bis* e 16-*ter,* per aggiornare le prescri- zioni in materia di procedure di salva- guardia dell’Unione e di procedure per gli strumenti di misura conformi che presen- tano rischi per la salute o la sicurezza delle persone;

con la lettera *cc),* al fine di adeguare la normativa all’articolo 45 della nuova direttiva, si sostituisce l’articolo 17, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di non conformità formali, prevedendo che il Ministero dello sviluppo economico possa limitare o proibire la messa a disposizione dello strumento di misura non conforme;

con la lettera *dd),* al fine di adeguare la normativa all’articolo 38 della nuova direttiva, si sostituisce l’articolo 18, del decreto legislativo n. 22/2007 relativi agli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati circa la validità dei loro certificati; la comunicazione va fatta al Ministero dello sviluppo economico;

con la lettera *ee)* si modifica il comma 1 dell’articolo 19, del decreto le- gislativo n. 22/2007 al fine di eliminare i pareri dell’ormai soppresso « Comitato centrale metrico » con il parere facoltativo di uno degli istituti metrologici primari o di istituti universitari per l’aggiornamento e la modifica delle disposizioni degli alle- gati;

con la lettera *ff)* si modifica l’articolo 20, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di sanzioni, prevedendo anche nuove tipologie di sanzioni amministrative, comprese quelle per le non conformità formali;

con la lettera *gg)* al fine di adeguare la normativa all’articolo 50 della nuova direttiva, si modifica l’articolo 22 del de- creto legislativo n. 22/2007 prevedendo norme transitorie per gli strumenti di misura immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016;

con la lettera *hh)* si modifica l’arti- colo 22-*bis,* del decreto legislativo n. 22/ 2007 esonerando dall’obbligo di valuta-

zione della conformità una categoria di strumenti quali distributori di acqua po- tabile, in ragione della sproporzione tra l’eccessiva onerosità degli adempimenti e il modico valore della transazione;

con la lettera *ii)* si modifica l’Allegato I del decreto legislativo n. 22/2007, con le lettera *ii), ll), mm)* e *nn)* si interviene direttamente sugli allegati del decreto le- gislativo n. 22/2007, al fine di adeguare la terminologia e i riferimenti normativi dei corrispondenti allegati della nuova diret- tiva e di apportare modifiche redazionali e di ordine tecnico.

L’articolo 2 fissa la decorrenza di ap- plicazione delle nuove disposizioni (20 aprile 2016) e armonizza i riferimenti alla nuova normativa.

L’articolo 3 prevede la clausola di in- varianza finanziaria.

Lo schema di decreto in esame dispone la modifica e la sostituzione di alcuni allegati del decreto vigente, con i corri- spondenti allegati riprodotti nell’allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferi- menti e il contenuto degli allegati che codificano le diverse procedure di valuta- zione applicabili. È introdotto inoltre il nuovo allegato XIII in materia di dichia- razione di conformità.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente,* nes- suno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizza- zione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplo- siva.**

**Atto n. 274.**

*(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, il- lustra lo schema di decreto legislativo in titolo il quale provvede a recepire la direttiva 2014/34/UE concernente l’armo- nizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva in virtù della delega sancita all’articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), e secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge

n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle po- litiche dell’Unione europea).

L’articolo 1 della legge di delegazione europea 2014 ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, i decreti legi- slativi per l’attuazione di una serie di direttive contenute nell’allegato A e nel- l’allegato B della legge stessa, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi attua- tivi delle direttive nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri legi- slativamente previsti, alla Camera dei de- putati e al Senato della Repubblica, affin- ché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. La diret- tiva 2014/34/UE, pubblicata sulla GUUE il

29 marzo 2014, deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa, entro il 19 aprile 2016. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 20 aprile 2016.

Si segnala che la direttiva 2014/34/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costi- tuito dalla decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull’accre- ditamento degli « organismi di valutazione

della conformità » e vigilanza del mercato. La direttiva oggetto di recepimento, di rifusione, abroga la precedente direttiva 94/9/UE – attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Lo schema di decreto legislativo è in- teramente sostitutivo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998 – di cui si propone l’abrogazione all’articolo 26 – mantenendo così una disciplina unitaria della materia e salva- guardando il più possibile la corrispon- denza con le disposizioni contestualmente abrogate.

Lo schema di decreto legislativo consta di 28 articoli e di dieci allegati.

L’articolo 1 definisce l’ambito di appli- cazione ed elenca le pertinenti definizioni. Le norme si applicano ad apparecchi e sistemi di protezione che per le loro caratteristiche possono causare un’esplo- sione (e loro componenti) nonché ai di- spositivi di sicurezza, controllo e regola- zione per il funzionamento sicuro degli stessi apparecchi e sistemi. Le definizioni sono integrate da quelle di « commercia- lizzazione » (la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione),

« fabbricante », « rappresentante autoriz- zato », « importatore », « distributore »,

« operatori economici », « specificazione tecnica », « norma armonizzata », « accre- ditamento » (ed « organismo nazionale di accreditamento »), « valutazione della con- formità » (ed « organismo di valutazione della conformità »), « richiamo » e « ritiro » di un prodotto, nonché « normativa di armonizzazione dell’Unione » e « marca- tura CE ».

L’articolo 2 stabilisce che i prodotti devono rispettare quanto stabilito dall’al- legato II, relativo ai requisiti essenziali di sicurezza e salute, eliminando le deroghe in occasione di fiere, esposizioni o dimo- strazioni; ai sensi dell’articolo 3 si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti contenuti nel medesimo allegato II.

Le competenze nazionali, in assenza di armonizzazione europea, sono trasferite al MiSe, di concerto con il Ministero dell’in- terno.

L’articolo 4 subordina al rispetto delle norme dettate dal presente decreto l’im- missione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi che devono, comunque, essere correttamente installati, utilizzati per gli scopi previsti e sottoposti a regolare manutenzione.

Ai sensi dell’articolo 5, i fabbricanti, al momento della commercializzazione, ga- rantiscono il rispetto dei requisiti previsti dal succitato allegato II; il medesimo ar- ticolo 5 dispone in ordine agli ulteriori obblighi dei fabbricanti (responsabilità, te- nuta di documentazione, procedure di produzione, garanzie informative e di identificazione, istruzioni per l’uso, ob- bligo di correzione o ritiro in caso di malfunzionamento, obbligo di collabora- zione con le autorità) e l’articolo 6 li specifica anche in rapporto ai loro rap- presentanti autorizzati(nominati su man- dato scritto del fabbricante, per una serie di adempimenti).

Gli articoli 7 e 8 recano gli obblighi, posti in capo, rispettivamente, agli impor- tatori (obbligo di immissione sul mercato dei soli apparecchi conformi; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di conservazione decennale del certificato di conformità; obbligo di collaborazione con le autorità) ed ai distributori (obbligo di diligenza; verifica della marcatura CE, della docu- mentazione, delle istruzioni e informa- zioni; obbligo di immagazzinamento e tra- sporto diligente; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure cor- rettive; obbligo di collaborazione con le autorità); essi possono inoltre essere sog- getti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall’articolo 9.

Infine, l’articolo 10 individua gli ulte- riori obblighi da rispettare ai fini dell’i- dentificazione degli operatori economici. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura

e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato siano disponibili esclusivamente apparecchiature conformi alla normativa, così come lo devono essere anche i pro- dotti che entrano nel mercato dell’Unione proveniente da paesi terzi.

L’articolo 11 dispone in ordine alla

marcatura CE, richiamando i principi ge- nerali enunciati in materia dal regola- mento (CE) n. 765 del 2008. Vi si prevede, inoltre, che tale marcatura debba essere apposta prima dell’immissione sul mer- cato, deve essere visibile, leggibile ed in- delebile. La marcatura CE è accompagnata da altre indicazioni e marcature, in par- ticolare dal marchio di protezione dalle esplosioni, nonché, se del caso, da indica- zioni relative a rischi specifici.

L’articolo 12 contiene diversi richiami agli allegati da III a IX, al fine di definire le procedure per valutare la conformità degli apparecchi. L’allegato X reca il mo- dello della dichiarazione di conformità UE, come disciplinata dall’articolo 13: questo prevede che la dichiarazione di conformità attesta il rispetto dei requisiti minimi di salute e sicurezza fissati dal- l’allegato II e contiene tutti gli elementi specificati ai sensi delle verifiche di cui agli allegati da III a IX. La dichiarazione di conformità è continuamente aggiornata e tradotta in lingua italiana ed è unica, anche nei casi in cui al prodotto si appli- chino più atti dell’Unione europea che prescrivono una dichiarazione di confor- mità. Con essa il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del pro- dotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

L’articolo 14 individua nel Ministero dello sviluppo economico l’autorità nazio- nale di notifica, alla Commissione e agli altri Stati membri, degli organismi della valutazione della conformità; il medesimo Ministero è anche individuato quale auto- rità di controllo degli organismi notificati. L’articolo 15 reca prescrizioni di carat- tere generale per gli organismi notificati di valutazione della conformità (ispirate a integrità professionale, competenza tec- nica, terzietà ed indipendenza, in assenza

di conflitto di interessi; previsione dell’as- sicurazione obbligatoria e del segreto pro- fessionale; partecipazione alle procedure di normalizzazione pertinenti e ed esten- sione della conformità in caso di armo- nizzazione).

Seguono disposizioni che si applicano

ad organismi affiliati a quelli notificati (articolo 16, in cui si stabilisce la possi- bilità di subappaltare compiti specifici, con garanzia del rispetto delle predette prescrizioni e col consenso del cliente), nonché disposizioni circa la procedura di notifica (articolo 17) e delle modifiche delle notifiche e delle contestazione delle competenze degli organismi notificati (il MiSE sovrintende alle fattispecie di limi- tazione, sospensione o ritiro della notifica, prendendo le misure appropriate anche in caso di cessazione dell’attività dell’organi- smo notificato); sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi notificati (secondo il principio di proporzionalità ed evitando oneri superflui sugli operatori economici) ed i ricorsi contro le loro decisioni (articolo 18). Specifici obblighi di informazione, in particolare nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, sono posti in capo agli stessi organismi notificati (che partecipano anche al si- stema di coordinamento e cooperazione con gli omologhi organismi europei) dal- l’articolo 19.

L’articolo 20 dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da Paesi terzi, richia- mando le disposizioni dettate in materia dal citato regolamento (CE) n. 765 del 2008. Il Ministero dello sviluppo econo- mico è individuato quale autorità di vigi- lanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti che a loro volta si avvalgono dei laboratori accreditati al fine di effettuare i necessari controlli di natura tecnica.

Gli articoli da 21 a 24 regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, preve- dendo, tra l’altro, procedure di salvaguar- dia da intraprendere secondo un’apposita cadenza, successiva all’omissione ad adem-

piere dell’operatore economico; sui casi di non conformità formale, invece, le misure discendono solo dall’inadempimento del- l’invito a provvedere, rivolto al privato. Sono inoltre previste procedure speciali per quei sistemi o apparati che, pur avendo ricevuto attestazione di confor- mità, siano ritenuti rischiosi all’esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo

21. La procedura di salvaguardia dell’U- nione opera qualora le misure adottate da uno Stato membro, in presenza di rischi, siano ritenute non sufficienti ovvero con- trarie alla legislazione applicabile.

L’articolo 25 reca le sanzioni ammini- strative (da 500 euro a 1500 euro per ciascun prodotto commercializzato e messo in servizio senza i requisiti pre- scritti), l’articolo 27 contiene disposizioni transitorie e finali, l’articolo 28 la clausola di invarianza finanziaria.

Con l’articolo 26 si propone l’abroga- zione della disciplina attualmente vigente.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente,* nes- suno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizza- zione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.**

**Atto n. 275.**

*(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, il- lustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo con il quale si provvede a recepire la direttiva 2014/35/UE (con- cernente l’armonizzazione delle legisla- zioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del ma- teriale elettrico destinato a essere adope-

rato entro taluni limiti di tensione) in virtù della delega sancita all’articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B della legge 9 luglio 2015,

n. 114 (legge di delegazione europea 2014), e secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione del- l’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’U- nione europea).

L’articolo 1 della legge di delegazione europea 2014 ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, i decreti legi- slativi per l’attuazione di una serie di direttive contenute nell’allegato A e nel- l’allegato B della legge stessa, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi attua- tivi delle direttive nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri legi- slativamente previsti, alla Camera dei de- putati e al Senato della Repubblica, affin- ché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Si segnala che la direttiva 2014/35/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costi- tuito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal Regolamento (CE) n. 765/2008, sull’accre- ditamento degli « organismi di valutazione della conformità » e vigilanza del mercato. La direttiva oggetto di recepimento abroga la precedente direttiva 2006/95/UE, anche al fine di adeguare la normativa in vigore al cd. *pacchetto merci* adottato nel 2008 e sopra ricordato. Analogamente, l’articolo 19 dello schema di decreto pro- pone l’abrogazione della vigente normativa nazionale (la legge 18 ottobre 1977, n. 791;

il decreto legislativo 25 novembre 1996,

n. 626; il decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277).

Lo schema di decreto legislativo consta di 21 articoli e di tre allegati.

L’articolo 1 definisce l’ambito di appli- cazione, fissando quindi i limiti di tensione e stabilendo che il materiale elettrico po- sto sul mercato debba soddisfare requisiti che offrano un livello elevato di protezione di sicurezza. Lo stesso articolo richiama l’Allegato I recante i principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico.

L’articolo 2 reca le definizioni, sosti- tuendo la « commercializzazione » con la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione e precisando quelle di « fabbricante », « rappresentante autorizzato », « importatore », « distribu- tore », « operatori economici », « specifica- zione tecnica », « norma armonizzata »,

« accreditamento » (ed « organismo nazio- nale di accreditamento »), « valutazione della conformità » (ed « organismo di va- lutazione della conformità »), « richiamo » e « ritiro » di un prodotto, nonché « nor- mativa di armonizzazione dell’Unione » e

« marcatura CE ».

L’articolo 3 dispone in ordine agli ob- blighi dei fabbricanti (responsabilità, te- nuta di documentazione, procedure di produzione, garanzie informative e di identificazione, istruzioni per l’uso, ob- bligo di correzione o ritiro in caso di malfunzionamento, obbligo di collabora- zione con le autorità) che garantiscono, tra l’altro, che il materiale elettrico sia pro- gettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 1 e all’allegato I. I fabbricanti possono inoltre nominare con mandato scritto propri rap- presentanti ai sensi dell’articolo 4, per una serie di adempimenti.

Gli articoli 5 e 6 recano gli obblighi posti in capo, posti in capo, rispettiva- mente, agli importatori (obbligo di immis- sione sul mercato dei soli apparecchi con- formi; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbri- cante, con possibilità di misure correttive; obbligo di conservazione decennale del certificato di conformità; obbligo di colla- borazione con le autorità) ed ai distribu- tori (obbligo di diligenza; verifica della marcatura CE, della documentazione, delle istruzioni e informazioni; obbligo di

immagazzinamento e trasporto diligente; garanzia e controllo del corretto adempi- mento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di collaborazione con le autorità); essi pos- sono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall’articolo 7.

L’articolo 8 individua gli ulteriori ob- blighi da rispettare ai fini dell’identifica- zione degli operatori economici. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mer- cato sia disponibile esclusivamente mate- riale elettrico conforme alla normativa, così come lo deve essere anche il materiale elettrico che entra nel mercato dell’Unione proveniente da paesi terzi.

Ai sensi dell’articolo 9, si deve presu- mere che gli apparecchi e i sistemi fab- bricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti di sicurezza prescritti.

Gli articoli 10 e 11 recano similmente norme sulla presunzione di conformità, rispettivamente, sulla base di norme in- ternazionali (in particolare, quelle elabo- rate dalla *International Electrotechnical Commission* - IEC) e sulla base di norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato il materiale, quando viene garantito un livello di sicurezza equiva- lente a quello richiesto sul territorio ita- liano.

L’articolo 12, comma 1, dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal regolamento (CE) n. 765 del 2008. I commi 2 e 3 richiamano i principi generali applicabili alla dichiarazione di confor- mità: tale dichiarazione attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza, è continua- mente aggiornata, tradotta in lingua ita- liana ed è unica, anche nei casi in cui al prodotto si applichino più atti dell’Unione europea che prescrivono una dichiara- zione di conformità. Con la dichiarazione di conformità, i cui elementi costitutivi sono fissati dall’Allegato III, modulo A, il fabbricante si assume la responsabilità

della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto. Con riferi- mento alla marcatura CE, l’articolo 13 stabilisce che deve essere apposta prima dell’immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile ed indelebile.

L’articolo 14 dispone in ordine alla

vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi, richia- mando le disposizioni dettate in materia dal citato regolamento (CE) n. 765 del 2008. Il Ministero dello sviluppo econo- mico è individuato quale autorità di vigi- lanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti, previa intesa dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle altre am- ministrazioni nell’ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conforme- mente agli articoli da 27 a 29 del regola- mento (CE) n. 765/2008.

Gli articoli da 15 a 18 regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, preve- dendo, tra l’altro, misure di salvaguardia da intraprendere secondo un’apposita ca- denza, successiva all’omissione ad adem- piere dell’operatore economico (misure provvisorie per proibire o limitare la messa sul mercato, o per il ritiro o ri- chiamo; nel caso di impianto fisso le misure cautelari includono il fermo am- ministrativo; obblighi informativi a livello UE, con procedura di silenzio assenso dopo tre mesi di mancate obiezioni, ovvero procedura di consultazione all’esito della quale vi è la definitività o la revoca della misura; oneri a carico dei privati); sui casi di non conformità formale, invece, le mi- sure discendono solo dall’inadempimento dell’invito a provvedere, rivolto al privato. Sono inoltre previste procedure speciali per il materiale elettrico che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, sia ritenuto rischioso all’esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo eco- nomico ai sensi dell’articolo 15. La pro- cedura di salvaguardia dell’Unione opera qualora le misure adottate da uno Stato

membro, in presenza di rischi, siano rite- nute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile.

L’articolo 19 dello schema di decreto propone, come sopra ricordato, l’abroga- zione della vigente normativa nazionale; l’articolo 20 contiene disposizioni transi- torie e finali e l’articolo 21 la clausola di invarianza finanziaria.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente,* nes- suno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

* + 1. La seduta termina alle 12.30.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

* + 1. La seduta comincia alle 13.05.

**« Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digi- talizzazione delle filiere industriali nazionali.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satelli- tare della Camera dei deputati e la tra- smissione diretta sulla *web-tv* della Ca- mera dei deputati.

**Audizione del Dr. Jan Siedentopp, rappresentante del Ministero dell’economia della Repubblica Fede- rale di Germania.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il dr. Jan SIEDENTOPP, *rappresentante del Ministero dell’economia della Repub- blica Federale di Germania,* svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi i deputati Ludo- vico VICO (PD), Andrea VALLASCAS (M5S), Lorenzo BASSO (PD), Gianluca

BENAMATI (PD) per porre quesiti e for- mulare osservazioni.

Il dr. Jan SIEDENTOPP, *rappresentante del Ministero dell’economia della Repub- blica Federale di Germania,* risponde ai quesiti posti.

Interviene altresì Susanne SCHUTZ, *ministro plenipotenziario della Repubblica Federale di Germania.*

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringra- zia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

* + 1. La seduta termina alle 14.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se- duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

* 1. COMMISSIONE PERMANENTE
	2. (Lavoro pubblico e privato)

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

|  |  |
| --- | --- |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atton. 266 *(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ........................................  | 151 |
| *ALLEGATO 1 (Parere approvato)* .............................................................  | 153 |
| *ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti e Dall’Osso)* ...........................................................  | 156 |
| *ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dei deputati Martelli, Airaudo e Placido)* .....  | 159 |
| AUDIZIONI INFORMALI: |  |
| Seguito dell’audizione di rappresentanti dell’INPS nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1253-A e abbinate, recanti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato ...........................................................................  | 152 |

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896

Tripiedi .................................................................................... 152

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 15 marzo 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Inter- viene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Bion- delli.*

* + 1. La seduta comincia alle 12.45.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Mini- stero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.**

**Atto n. 266.**

*(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclu- sione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come precedentemente convenuto, nella seduta odierna avrà luogo l’espres- sione del parere di competenza sullo schema di decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice,* illu- stra la sua proposta di parere *(vedi alle-*

*gato 1)*, sottolineando, in particolare, l’e- sigenza che al personale trasferito dall’I- SFOL, ai sensi dell’articolo 4 del provve- dimento, sia assicurata, anche in futuro, una progressione economica in linea con quella che gli sarebbe spettata in caso di permanenza presso l’amministrazione di appartenenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa pre- sente che i deputati Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti e Dall’Osso e i deputati Martelli, Airaudo e Placido hanno presentato due proposte alternative di parere (*vedi allegati 2 e 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone, quindi, in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avver- tendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere si intende- ranno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*), risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate, rispettivamente, dai deputati Ciprini, Co- minardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti e

Dall’Osso e dai deputati Martelli, Airaudo e Placido.

* + 1. La seduta termina alle 12.55.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 15 marzo 2016.*

**Seguito dell’audizione di rappresentanti dell’INPS nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1253-A e abbinate, recanti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.**

L’audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.30.

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 15 marzo 2016*.

**Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.**

**C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle

13.30 alle 14.

ALLEGATO 1

* + 1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266).

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri re- cante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

considerato che, con tale provvedi- mento, si pongono le basi sul piano am- ministrativo per l’avvio delle attività del- l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015,

1. 150, che rappresenta l’elemento cardine della nuova rete dei servizi per le politiche del lavoro disciplinata dal medesimo de- creto legislativo;

rilevato che il provvedimento in esame, in attuazione dell’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015, disciplina il trasferimento delle ri- sorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche so- ciali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

osservato che l’articolo 2 determina la dotazione organica dell’ANPAL in 217 unità, di cui una unità di livello dirigen- ziale generale, sette unità dì livello diri- genziale non generale e centonove unità di personale non dirigenziale trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche so- ciali, nonché cento unità trasferite dal ruolo del personale tecnico e di ricerca

dell’ISFOL, che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto isti- tutivo, confluiscono in un ruolo ad esau- rimento, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di provenienza;

considerato che gli articoli 3 e 4, nel disciplinare il trasferimento del personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL, stabiliscono che l’in- dividuazione del personale da trasferire avvenga prioritariamente sulla base delle domande formulate dai lavoratori, te- nendo conto, in particolare, dell’espe- rienza professionale maturata nello svol- gimento delle funzioni e delle attività del- l’Agenzia;

rilevata l’opportunità, in tale conte- sto, di uniformare la formulazione dell’ar- ticolo 4 a quella dell’articolo 3, assumendo anche nel primo caso come riferimento le funzioni dell’Agenzia individuate dall’arti- colo 8, comma 1m del provvedimento in esame;

apprezzato che il comma 8 del me- desimo articolo 3 dispone che il personale trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mantenga il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrat- tuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all’ANPAL e che, analoga- mente, il comma 7 dell’articolo 4 prevede che al personale trasferito dall’ISFOL con- tinui ad applicarsi il contratto collettivo ed integrativo relativo al comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;

considerato che il comma 6 del me- desimo articolo 4, allo scopo di salvaguar- dare la continuità dell’attività di ricerca condotta dall’ISFOL, prevede l’esclusione dai trasferimenti dei dipendenti che hanno ricoperto, nell’anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l’Istituto;

osservato altresì che l’articolo 6, comma 3, prevede che siano trasferite all’ANPAL le risorse dell’ISFOL relative alle spese per il personale trasferito, in- cluse le componenti accessorie della retri- buzione, ivi compresi i fondi destinati a dare attuazione alla contrattazione inte- grativa di ente e quelli per le progressioni e maggiorazioni economiche e per la pro- duttività, nonché quelli destinati a dare attuazione agli istituti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

considerata l’esigenza che al perso- nale trasferito dall’ISFOL sia garantita la possibilità di godere di prospettive profes- sionali e di carriera, assicurandogli diritti e opportunità di sviluppo analoghe a quelli riconosciuti presso l’amministrazione di provenienza;

rilevato che l’articolo 5 disciplina l’inquadramento previdenziale del perso- nale trasferito all’ANPAL prevedendo che esso possa esercitare, entro quarantacin- que giorni dalla data di decorrenza del trasferimento, il diritto di opzione per il regime previdenziale dell’ente di prove- nienza, in linea con quanto già previsto dal comma 9 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

ricordato che è attualmente all’esame della Commissione lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concer- nente regolamento recante statuto dell’A- genzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto del Governo n. 281);

rilevato, in particolare, che l’articolo 17 di tale schema di regolamento demanda al presente decreto il compito di prevedere una organizzazione temporanea del-

l’ANPAL in attesa del regolamento di or- ganizzazione, da approvare ai sensi del- l’articolo 7, comma 3, del decreto legisla- tivo n. 150 del 2015;

osservato che, nel parere reso su tale schema di regolamento dalla sezione con- sultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza del 28 gennaio 2016, si rileva come il presente provvedi- mento non possa determinare l’organizza- zione temporanea dell’ANPAL, dovendosi limitare a disciplinare le modalità e le procedure di trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia, e, per- tanto, l’attribuzione di nuovi compiti al decreto determinerebbe una alterazione del sistema delle fonti relative all’organiz- zazione dell’Agenzia stessa;

considerato che, ai fini della piena operatività dell’ANPAL, risultano ancora da adottare specifici regolamenti che di- sciplinino l’organizzazione e il funziona- mento degli organi e delle strutture del- l’Agenzia, nonché l’amministrazione e la contabilità;

valutate le osservazioni formulate dalle associazioni sindacali nel corso del- l’audizione informale sul provvedimento in esame, svoltasi il 2 marzo 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*all’articolo 4, si valuti l’opportunità di apportare le seguenti modificazioni:*

* 1. *al comma 1, sostituire le parole:* di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo *con le seguenti:* di cui all’articolo 8, comma 1;
	2. *al comma 2, terzo periodo, so- stituire le parole:* di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo *con le seguenti:* di cui all’articolo 8, comma 1;
	3. *al comma 3, terzo periodo, sosti- tuire le parole:* di cui all’articolo 9, comma

1, del decreto istitutivo *con le seguenti:* di cui all’articolo 8, comma 1;

* 1. *al comma 4, lettera* a)*, sostituire le parole:* di cui all’articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento *con le se- guenti:* di cui all’articolo 8, comma 1;
	2. *al comma 4, lettera* b)*, sostituire le parole:* di cui all’articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento *con le se- guenti:* di cui all’articolo 8, comma 1;
	3. *al comma 4, lettera* c)*, sostituire le parole:* di cui all’articolo 9, comma 1,

del medesimo provvedimento *con le se- guenti:* di cui all’articolo 8, comma 1;

con riferimento al personale trasfe- rito dall’ISFOL ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento, si segnala l’esigenza che a tale personale sia assicurata, anche in futuro, una progressione economica in linea con quella che sarebbe spettata ai lavoratori in caso di permanenza presso l’amministrazione di appartenenza;

si valuti l’opportunità di sopprimere l’articolo 10.

ALLEGATO 2

* + 1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI, COMINARDI, LOMBARDI, TRIPIEDI, CHIMIENTI E DALL’OSSO**

La XI Commissione

esaminato, per le parti di competenza lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266);

premesso che:

l’ISFOL, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavora- tori, è un ente nazionale di ricerca sotto- posto alla vigilanza del Ministero del la- voro e delle politiche sociali;

con l’articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repub- blica 15 gennaio 1972, n. 10, è stata pre- vista la sua costituzione dell’Istituto, san- cita il 30 giugno 1973, con decreto del Presidente della Repubblica, n. 478;

l’ISFOL è stato successivamente di- chiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese con decreto del Presidente della Repubblica 1o aprile 1978, n. 249;

dal 1979 fa parte degli enti di notevole rilievo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1979) e nel 1999 viene riconfermato ente dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia

scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile (decreto legi- slativo 29 ottobre 1999, n. 419);

l’Istituto opera nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali, al fine di contribuire alla crescita dell’occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all’inclusione sociale e allo sviluppo locale;

l’ISFOL svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, docu- mentazione, informazione e valutazione. Fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SI- STAN) e collabora con gli organismi e le istituzioni comunitarie; svolge il ruolo di assistenza metodologica e scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale euro- peo; è Agenzia nazionale Erasmus 2014/ 2020 – Programma europeo per l’educa- zione, la formazione, la gioventù e lo sport; ma soprattutto l’ISFOL opera per l’attuazione di una parte rilevante dei Programmi operativi nazionali a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cofinanziati dalla Programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali;

l’obiettivo primario dell’ISFOL è dunque quello di apportare un contributo determinante nel nostro Paese sia allo sviluppo ed all’inclusione sociale, sia al miglioramento delle risorse umane e alla crescita dell’occupazione;

della sopradetta rilevanza non pare, però, sia stata data grande atten- zione da parte del Governo; si è già evidenziato, in sede di esame dello schema di decreto legislativo in materia di politi- che attive, l’assenza di interventi capaci di dare risposte efficaci alla disoccupazione e al reinserimento lavorativo laddove l’ac- centramento di funzioni in capo al- l’ANPAL, attribuisce a quest’ultima un rilevante potere di controllo sulla spesa delle Regioni in tema di politiche attive col rischio concreto di ingenerare un dispen- dioso e lungo conflitto di attribuzioni tra organismi centrali e periferici;

a ciò si aggiunge, in sede di esame dell’atto sottoposto a parere, il danno che va ad arrecarsi alla ricerca ed ai lavora- tori; l’istituzione dell’ANPAL, infatti, pre- vede un evidente ridimensionamento del- l’ISFOL, attraverso la cessione di risorse finanziarie, ridefinizione delle funzioni e riduzione della pianta organica; in so- stanza l’ennesimo colpo al comparto della ricerca, su cui invece sarebbe fondamen- tale investire;

l’ANPAL diviene, inoltre, autorità di gestione e come tale incamera le risorse dei progetti: difficile pensare ad un ente veramente autonomo e terzo nella valuta- zione, soprattutto dovendosi considerare il forte accentramento di potere in capo alla nuova agenzia; a questo si aggiunge una mobilità imposta al personale di ruolo e precario dell’ISFOL, il blocco del turn over (del Ministero e dell’ISFOL), la fine delle progressioni di carriera che ne deriverà, aldilà delle sopra esposte considerazioni di carattere generale, i sottoscrittori del pre- sente parere intendono soffermarsi su ele- menti di criticità che afferiscono alla mo- dalità attraverso la quale si perviene al trasferimento delle risorse umane, finan- ziarie e strumentali dal Ministero del la- voro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

nel testo in esame, in merito alla mobilità forzata del personale ISFOL verso l’ANPAL, non paiono adottarsi cri-

teri funzionalmente oggettivi, anzi sembra sussistere una ingiustificata asimmetria tra i criteri previsti per il personale del Mi- nistero del lavoro e delle politiche sociali e quelli relativi al personale ISFOL; nel caso del Ministero si segue la logica della

« cessazione » dei rami d’azienda che pre- vede il trasferimento di funzioni, compiti e personale all’ANPAL; tale logica, invece, non viene tenuta in considerazione nel caso di ISFOL laddove viene invece pre- visto un criterio privo di qualsiasi conte- nuto sostanziale;. nello specifico infatti viene previsto che: « dalle procedure di trasferimento sono esclusi in ogni caso i dipendenti che hanno ricoperto, nell’anno 2015, incarichi di coordinamento di strut- ture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l’ISFOL »;

tale criterio che menziona il tra- sferimento presso l’ANPAL del personale che abbia lavorato su progetti legati ai fondi comunitari è privo di qualsivoglia contenuto sostanziale e si presta a ovvie recriminazioni che inevitabilmente potreb- bero portare nocumento all’amministra- zione, anche in termini economici, per i contenziosi che certamente nascerebbero. Invero, il Fondo sociale europeo è, di fatto, l’unica risorsa economica che garantisce la sopravvivenza dell’ISFOL e delle sue atti- vità; infatti, il 90 per cento del personale a tempo indeterminato lavora su progetti comunitari; di conseguenza, l’utilizzazione di un criterio di tal fatta, darebbe luogo alla nascita di un vero e proprio sotto criterio che terrebbe conto dell’imputa- zione del personale, dal punto di vista amministrativo, sul Fondo sociale europeo o al bilancio istituzionale;

non sfugge, inoltre, l’anomalia re- lativa al criterio per il quale dalle proce- dure di trasferimento siano esclusi i di- pendenti che abbiano ricoperto incarichi per progetti di ricerca nell’anno 2015, cioè lo scorso anno; ci si domanda perché proprio questa categoria di ricercatori che a vario titolo abbia avuto un incarico di responsabilità nel 2015, e non i lavoratori che abbiano avuto incarichi di responsa- bilità di durata di almeno cinque anni

consecutivi piuttosto che quelli che ab- biano ricevuto i medesimi incarichi nel corso dell’anno 2014 e dunque prima dell’approvazione della norma istitutiva dell’ANPAL; un criterio di tale natura sembra attribuire più al caso che non ad altro il destino del lavoratore;

alla luce delle suesposte considera- zioni nonché tenuto conto della contra- rietà rispetto all’intero impianto della

legge delega, che in modo specifico accen- tra nell’ANPAL una serie di poteri che allo stato risultano privi di organicità in ma- teria di politiche attive del lavoro,

esprime

PARERE CONTRARIO

Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti, Dall’Osso.

ALLEGATO 3

* + 1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI MARTELLI, AIRAUDO E PLACIDO**

La XI Commissione,

esaminato l’atto n. 266 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finan- ziarie e strumentali dal Ministero del la- voro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

premesso che:

l’adozione di strategie volte a ga- rantire il reimpiego di un numero sempre crescente di disoccupati conduce a bene- fici oltre che per il sistema economico nel suo complesso, anche e soprattutto per gli stessi lavoratori;

già in sede di discussione del pa- rere allo schema di decreto legislativo Ag

177 in seguito decreto legislativo 150 del 2015 il Gruppo Sinistra Italiana – SEL rilevò come il tema dei servizi per l’im- piego, costretti fino ad oggi a ricoprire una funzione marginale, ed in generale quello delle politiche attive, non trovavano, nel testo dello schema di decreto (atto n. 177), oggi decreto legislativo n. 150 del 2015, adeguata risposta, dovendosi lo stesso mi- surarsi con il rispetto del vincolo finan- ziario di non imporre maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualunque azione riformatrice del mercato del lavoro e della sua *governance*, non può, infatti, limitarsi a evocare il tema del riordino della normativa, ma, piuttosto, deve inve- stire su tutti quegli strumenti di politica

attiva, incentivi all’assunzione, colloca- mento mirato delle persone disabili, inse- rimento nel tessuto produttivo di soggetti in cerca di lavoro ed il coinvolgimento attivo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e dei beneficiari di ammortiz- zatori sociali, stanziando per essi, contra- riamente a quanto previsto dalla legge delega, nuove e maggiori risorse;

la tutela universalistica nei con- fronti della disoccupazione, che dovrebbe essere finalizzata a garantire la dignità della persona ed a favorire il contrasto alla marginalità, non dovrebbe prescindere dal rafforzamento di tutte quelle politiche finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Oggi è arduo trovare traccia di reperimento di maggiori risorse finanzia- rie necessarie ad assicurare il sostegno al reddito, ma non si ipotizza neanche di incrementare quelle seppur irrisorie ri- sorse stanziate fino ad oggi a favore delle politiche attive;

la credibilità dello stesso *Jobs Act* si gioca anche nella ragionevole aspettativa di tutti coloro che perdono il lavoro ad essere sostenuti da adeguati programmi di riqualificazione professionale o accompa- gnati nella ricerca di un nuovo impiego da una moderna rete di servizi per l’impiego; ed infatti i toni trionfalistici che seguirono al varo delle nuove disposizioni sui licen- ziamenti e sulle cosiddette « tutele cre- scenti » annunciavano un robusto inter- vento di politiche attive per il lavoro al

fine di realizzare quel circolo virtuoso di *flexsecurity* che avrebbe dovuto prendere in carico, anche sostenendola economica- mente, la persona inattiva e traghettarla verso altra occupazione;

nel nostro Paese si parla da oltre vent’anni di politiche attive, la politica ha complicato non poco il quadro giuridico ed istituzionale, contribuendo, nell’ambito della riforma del Titolo V della Costitu- zione, a realizzare quella profonda fram- mentazione delle politiche del lavoro fino ad oggi gestite su scala regionale con differenziali di efficienza preoccupanti quanto evidenti. Tale quadro disomogeneo ha portato l’attuale governo a ricondurre a livello statale, attraverso l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, tutte le competenze gestionali in materia di servizi al lavoro, politiche attive e indennità di disoccupazione, lasciando a livello regionale solo la definizione delle stesse, soluzione dettatagli probabilmente dall’illusione che la istituita Agenzia possa surrogare a quello che la maggior parte delle Regioni non è riuscita a fare;

inoltre il progressivo conclamarsi ed aggravarsi della crisi economica insorta nel 2007, ha condotto dall’opportunità alla stringente necessità di sperimentare, attra- verso lo strumento dell’ammortizzatore sociale in deroga, l’integrazione tra poli- tiche passive e attive, anche grazie al sostegno offerto dal Fondo Sociale Euro- peo 2007-2013;

purtroppo, le esperienze condotte in tale ambito, fino oggi, restituiscono un dato sostanziale: il tempo dedicato alla politica attiva da parte del soggetto preso in carico si rivela, in modo chiaro e inoppugnabile, a parte alcuni sporadici casi fortunati, un mero adempimento for- male, poiché l’offerta formativa promossa dalla maggior parte dei territori non ri- sponderebbe ai reali fabbisogni professio- nali e distintivamente riferibili agli stessi sistemi locali di competenze;

l’OCSE nel suo ultimo rapporto, ha certificato come il sistema italiano dei servizi per il lavoro e le politiche attive è

molto lontano dagli standard europei; le risorse impegnate nel nostro Paese per l’attivazione al lavoro non superano il venti per cento sul totale delle risorse per le politiche del lavoro (che per quasi l’ottanta per cento si riconducono a meri interventi di politica passiva) e sono circa la metà di quanto impegnato ogni anno da Paesi come la Francia e la Germania, per non parlare delle risorse impegnate in servizi per l’impiego pubblici che sono addirittura di dieci volte inferiori all’inve- stimento medio annuo dei suddetti Paesi; si tratta, sempre secondo dati dell’OCSE, di uno 0.37 per cento del PIL nel 2011 a fronte di una media europea dello 0.7 per cento. Se poi si divide questa spesa per il numero dei disoccupati, si scopre che nel solo 2012 il nostro Paese ha speso in media 1.800 euro per disoccupato a fronte dei 16.900 euro della Danimarca e dei

6.500 euro del Belgio; a causa di tale gap l’Italia, sempre rispetto alle valutazioni dell’OCSE e della Commissione europea, si colloca al ventiquattresimo posto sui ven- totto Paesi dell’Unione;

il programma Garanzia giovani, la cui attuazione risulta attribuita all’ANPAL dall’articolo 8, comma 1, lettera *a)*, nu- mero 3), dello schema di decreto legisla- tivo in esame, anche se non individuata tra le funzioni dell’ANPAL dal decreto legi- slativo n. 150 del 2015, dal canto suo, quale nuovo approccio alla disoccupazione giovanile al quale non sono seguiti un adeguato impegno finanziario ed un reale sistema di monitoraggio, ha oramai mo- strato, in modo chiaro e imbarazzante, il suo fallimentare esito sia in termini di efficacia e qualità occupazionale, sia in termini di efficienza del processo di im- plementazione, e dimostrato che il vero *vulnus* è rappresentato dall’incapacità del- l’amministrazione pubblica di costruire le premesse dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro;

con il decreto legislativo n. 150 del 2015 all’ANPAL viene conferita una posi- zione centrale nella gestione del mercato del lavoro come la panacea risolutrice, come la leva strategica per il superamento

di tutti i problemi che affliggono il nostro mercato del lavoro, secondo uno schema che darebbe per scontata la previgenza del riordino delle competenze previsto dalla novella dell’articolo 117 della Costituzione, e che farebbe acquisire a livello centrale alla stessa Agenzia le competenze gestio- nali in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive, ereditando anche quelle facenti capo alle disciolte province, e man- tenere solo in via residuale alle regioni le competenze in materia di programma- zione di politiche attive del lavoro, il tutto senza però prevedere:

1. un riadeguamento in termini di quantità e qualificazione delle risorse umane e di dotazioni infrastrutturali de- dicate ai servizi per l’impiego;
2. una puntuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP);
3. un sistema di monitoraggio e va- lutazione delle performance degli stessi servizi per il lavoro che ne affidi la conduzione a un soggetto pubblico di ri- cerca a garanzia di terzietà ed autorevo- lezza dello stesso processo valutativo;
4. la costruzione di una dorsale in- formativa in grado assicurare trasparenza all’offerta dei servizi di politica attiva, agli esiti in termini occupazionali, alla qualità dell’occupazione e al rapporto tra costi e benefici;

l’operazione, prevedendo il riposi- zionamento delle deleghe di politica attiva dalle Regioni allo Stato, più che avanguar- dista, sembra rivangare il passato, ripor- tando l’intero sistema indietro di oltre 60 anni a quando operava il famigerato « col- locamento statale », andando in controten- denza rispetto a quanto compiuto, negli ultimi anni, dalla maggioranza dei Paesi europei. Inoltre, il riassetto organizzativo prospettato dal decreto legislativo, centra- lizzando l’erogazione dei servizi di politica attiva a livello statale, di fatto, rischia di allontanare definitivamente tale materia dalle esigenze del territorio;

con l’ANPAL si assiste alla istitu- zione di una struttura unica che conduca

alla creazione di un dinosauro istituzio- nale che adotta politiche del lavoro pia- nificate e realizzate su modelli standar- dizzati che non potranno tener conto, in alcun modo, delle specifiche esigenze di natura locale, senza alcun riconoscimento alle Regioni di un ruolo forte in materia di formazione e lavoro e senza alcuna condivisione con le stesse dei livelli di prestazione da fornire ai lavoratori, con conseguente appiattimento delle politiche attive anche a livello nazionale;

l’articolo 3 del decreto legislativo

n. 150 del 2015, quindi, ha spostato le competenze sui programmi comunitari dal Ministero del lavoro all’ANPAL, ricondu- cendo in capo alla stessa Agenzia quelle funzioni strategiche legate ai finanzia- menti comunitari, attraverso la sua diretta gestione del PON Occupazione 2014-2020 del Fondo sociale europeo, snaturando, in tal modo ed indebitamente, le finalità occupazionali dello stesso fondo, in rela- zione alla programmazione delle politiche del lavoro e inclusione sociale, lasciando al Ministero il solo ruolo di indirizzo e vigilanza sull’ANPAL, ribaltando così un sistema che ha operato fino ad oggi, ove il Ministero esercitava il suo ruolo strategico nella gestione e programmazione delle politiche del lavoro e dell’inclusione so- ciale;

sul fronte delle risorse finanziarie già l’articolo 4 del decreto legislativo 150 del 2015, come confermato dallo schema di decreto in esame, l’istituzione del- l’ANPAL avviene senza maggiori oneri per la finanza pubblica; non si comprende a questo punto come la costituzione di un organismo deputato a svolgere un ruolo strategico per l’attuazione di politiche at- tive del lavoro e dell’inclusione, possa essere realizzata a costo zero;

così come non può essere condiviso l’attacco sferrato al personale degli istituti coinvolti nell’operazione di devoluzione delle funzioni di coordinamento e gestione delle politiche attive del lavoro, come det- tagliato dallo schema di decreto legislativo in esame a carico dell’all’ente pubblico di

ricerca ISFOL, unico ente che da anni si occupa di ricerca, monitoraggio e valuta- zione di politiche attive del lavoro, della formazione e del welfare, di cui si prevede la mobilità verso l’Agenzia di un contin- gente rilevante di personale con conse- guente riduzione della sua pianta orga- nica;

in realtà la suddetta istituzione, senza peraltro una chiara definizione e ripartizione di ruoli e funzioni tra i tre organismi interessati (ISFOL, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Agen- zia), cosa che, peraltro, rende opaca la relazione tra gli stessi, si tramuterà in un costo per la collettività, visto che il pro- cesso di smantellamento, in termini di funzioni e relativo personale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del- l’ISFOL, è accompagnato anche dal pas- saggio delle funzioni fino ad oggi in capo alla Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferi- mento alle politiche attive, ai servizi per il lavoro e alla formazione all’ANPAL, in- sieme alla gestione dei Fondi Interprofes- sionali, passaggio che si rivelerà, di fatto, in una duplicazione dell’osservatorio sulle medesime tematiche, tenuto conto che l’articolo 10 del decreto legislativo 150 del 2015 conferma all’ISFOL, i compiti di monitoraggio e valutazione degli obiettivi e dell’operato dell’ANPAL, se così fosse l’I- SFOL andava, al contrario, rafforzato sia in termini di finanziamenti che di perso- nale, e non indebolito, come invece pre- vede lo schema di decreto in esame che quantifica in cento unità di ruolo quelle che saranno trasferite all’ANPAL;

lo schema di decreto in esame indica la dotazione organica pari a 217 unità (rispetto alle previste 395), compresi i livelli dirigenziali, delle quali un’unità di livello dirigenziale generale, sette unità di livello dirigenziale e 109 unità di personale non dirigenziale provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale e 100 unità del personale tecnico e di ricerca trasferito dall’ISFOL, queste ultime tutte di ruolo, tenuto conto che il decreto legi- slativo n. 150 del 2015 non si riferiva in

nessun modo al personale a tempo deter- minato che pur possiedono un contratto di lavoro fino al 2020;

lo schema di decreto legislativo in esame afferma che i dipendenti, che tran- sitino sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia dall’ISFOL, potranno portare con sé le diverse tipologie contrat- tuali e previdenziali di appartenenza, con- dizione questa che farà emergere criticità dal punto di vista di trasparenza e sepa- razione di ruoli e funzioni, nonché diffi- coltà di relazioni tra colleghi con contratti e retribuzioni diverse a parità di mansioni;

gli articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo in esame determinano le modalità di trasferimento delle risorse umane dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL, in tale am- bito pur prevedendo interpelli e avviso pubblico si prevede altresì che in caso di mancato raggiungimento del numero di unità da trasferire su base volontaria si provveda con trasferimento coatto ma escludendo da tale azione i dipendenti dell’ISFOL che nel corso del 2015 hanno ricoperto incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca; tale ultima indicazione appare incomprensibile in quanto sembra, più che garantire la continuità delle atti- vità di ricerca che viene da una attività pluriennale non certo legata ad un solo anno, a garantire una parte dello stesso personale che ha svolto attività di ricerca;

il processo di progressivo indeboli- mento dell’ISFOL, d’altronde, è già previ- sto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, confermato anche dalla riduzione del con- tributo finanziario istituzionale previsto per il *turn over*, a decorrere dall’anno 2016, determinando in questo modo l’im- possibilità per l’istituto di procedere ad assunzioni e di consolidare la sua funzione di ente pubblico di ricerca pubblica a servizio del Paese;

il caso dell’ISFOL merita un ap- profondimento specifico, poiché rappre- senta un ulteriore caso del processo di smantellamento della ricerca pubblica in

questo Paese, che disattende lo stesso target definito da Europa 2020, che sta- bilisce un investimento nella ricerca pari al 3 per cento del PIL, a fronte dell’esiguo 1,27 per cento dell’Italia, ed avvalora il dubbio che l’attuale governo attribuisca scarso valore alla valutazione delle politi- che del lavoro a quelle sociali e formative. Diversamente, il caso ISFOL dovrebbe of- frire l’occasione per sottolineare la neces- sità di aprire un fronte ampio che, resti- tuendo centralità al Parlamento, riporti in cima alle priorità del Paese la ricerca pubblica, nella consapevolezza che la stessa ricerca non si può condurre a costo zero e che il reale esercizio di azioni

essenziali e strategiche, come le politiche attive per il lavoro e la formazione, avrebbe meritato, semmai, un intervento che valorizzasse l’esistente e superasse le attuali criticità di sistema, difendendo e rilanciando l’ISFOL quale bene comune con funzioni di terzietà e garanzia nell’o- pera di valutazione e monitoraggio delle politiche della formazione, del lavoro e dell’inclusione sociale,

esprime

PARERE CONTRARIO

Martelli, Airaudo, Placido.

* 1. COMMISSIONE PERMANENTE
	2. (Affari sociali)

*S O M M A R I O*

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farma- ceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C.

3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A. ............................................ 164

**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 15 marzo 2016.*

**Disposizioni concernenti la donazione e la distribu- zione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle

13.10 alle 14.

* 1. COMMISSIONE PERMANENTE
	2. (Agricoltura)

*S O M M A R I O*

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio .......................................................... 165

AVVERTENZA ................................................................................ 165

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 15 marzo 2016.*

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

**C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle

13.55 alle 14.20.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

1. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
	1. sul fenomeno delle mafie

**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

*S O M M A R I O*

Audizione del Ministro dell’Interno, on. Angelino Alfano *(Svolgimento e rinvio)* ........... 166

Comunicazioni della Presidente .............................................................. 166

*Martedì 15 marzo 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

* + 1. La seduta comincia alle 13.20.

**Audizione del Ministro dell’Interno, on. Angelino Alfano.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audio- visivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Introduce quindi l’audizione del Mini- stro dell’Interno, on. Angelino Alfano, de- dicata al tema dell’infiltrazione mafiosa negli enti locali, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *n*) della legge istitutiva.

Angelino ALFANO, *Ministro dell’In- terno*, svolge una relazione sul tema og- getto dell’audizione.

Intervengono per formulare osserva- zioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA (SI-SEL), France- sco D’UVA (M5S), Riccardo NUTI (M5S), e i senatori Salvatore TORRISI (AP NCD- UDC), Giuseppe LUMIA (PD), Ciro FA- LANGA (AL-A), Mario Michele GIAR- RUSSO (M5S) e Stefano ESPOSITO (PD),

ai quali risponde l’audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Mi- nistro Angelino Alfano per il contributo fornito e rinvia il seguito dell’audizione ad altra seduta.

**Comunicazioni della Presidente.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica, in merito al calendario dei lavori, che mer- coledì 16 marzo si svolgerà la prevista missione a Bruxelles presso il Parlamento Europeo; giovedì 17 marzo è convocato il X Comitato *Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito*, coordinato dal sen. Vac- cari; venerdì 18 marzo una delegazione del medesimo Comitato svolgerà un sopral- luogo presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; sabato 19 la Presidente si re- cherà in missione a Casal di Principe (CE),

per partecipare, in rappresentanza della Commissione, alle cerimonie di comme- morazione di don Giuseppe Diana, in occasione dell’anniversario dell’assassinio; martedì 22 marzo si svolgeranno il seguito dell’audizione del Ministro dell’Interno, on. Angelino Alfano, e l’audizione del Pre- sidente della regione Lazio, Nicola Zinga- retti; mercoledì 23 marzo si svolgerà l’au- dizione del prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone, per un approfondimento sulla situazione dell’ordine pubblico in alcuni

comuni della provincia di Napoli; giovedì

31 marzo e venerdì 1o aprile, infine, la Commissione si recherà in missione a Reggio Calabria e a Locri.

* + 1. La seduta termina alle 14.50.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se- duta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

1. COMITATO PARLAMENTARE
	1. per la sicurezza della Repubblica

*S O M M A R I O*

Audizione del Ministro degli affari esteri .................................................... 168

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

* + 1. La seduta comincia alle 13.05.

**Audizione del Ministro degli affari esteri.**

Il Comitato procede all’audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole

Paolo GENTILONI SILVERI, che svolge una relazione su cui intervengono, formu- lando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO

(Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TO- FALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

* + 1. La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

* 1. per l’infanzia e l’adolescenza

*S O M M A R I O*

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Sottosegretario di Stato all’interno, Domenico Manzione *(Svolgimento e conclusione)* ............................................................................... 169

Sulla pubblicità dei lavori ................................................................... 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ........... 169

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAM- BILLA.*

* + 1. La seduta comincia alle 12.55.

**Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato all’interno, Domenico Manzione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presi- dente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essen- dovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Introduce quindi i temi all’ordine del giorno.

Domenico MANZIONE, *Sottosegretario di Stato all’interno*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell’indagine.

Intervengono per porre domande e for- mulare osservazioni a più riprese le sena- trici Mara VALDINOSI (PD), Donella MATTESINI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Domenico MANZIONE, *Sottosegretario di Stato all’interno*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presi- dente*, nel ringraziare il Sottosegretario Manzione per la sua partecipazione all’o- dierna seduta, dichiara conclusa l’audi- zione.

* + 1. La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se- duta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

* 1. INDICE GENERALE

**COMMISSIONI RIUNITE** (V Camera e 5a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione del presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro *(Svolgimento*

*e conclusione)* ............................................................................. 3

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti *(Svolgimento e conclusione)* ............. 3

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato *(Svolgimento e conclu-*

*sione)* ...................................................................................... 4

**COMMISSIONI RIUNITE** (XI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 3594 Governo: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

Rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ......................... 5

Rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome ................. 5

Rappresentanti della Fondazione Emanuela Zancan Onlus e dell’Istituto per la ricerca sociale

(IRS) ....................................................................................... 5

1. Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|  |  |
| --- | --- |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Emendamenti C. 3057 ed abb.-A (Parere all’Assemblea) *(Esame e conclusione**– Parere)* ..................................................................................  | 7 |
| Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione**– Parere favorevole)* .......................................................................  | 7 |
| *ALLEGATO 1 (Parere approvato)* .............................................................  | 23 |
| Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014.C. 3086 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..  | 10 |
| *ALLEGATO 2 (Parere approvato)* .............................................................  | 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha |  |
| al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti |
| climatici, fatto a Doha l’8 dicembre 2012; b) Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati |
| membri, da una parte, e l’Islanda, dall’altra, per quanto concerne la partecipazione |
| dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati |
| membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o |
| aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’in- |
| quinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro |
| l’inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione |
| II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in |
| un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 |
| febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla |
| valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1o-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione |
| ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un |
| contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. |
| Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) *(Esame e* |
| *conclusione – Parere favorevole)* ..........................................................  | 12 |
| *ALLEGATO 3 (Parere approvato)* .............................................................  | 25 |
| Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l’alienabilità dell’ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo C. 2572 Carocci (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..........  | 16 |
| *ALLEGATO 4 (Parere approvato)* .............................................................  | 27 |
| Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 Pes (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ...............  | 17 |
| *ALLEGATO 5 (Parere approvato)* .............................................................  | 28 |
| SEDE CONSULTIVA: |  |
| DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* ............................................................................  | 19 |

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l’ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2016. (Doc. LXXXVII-*bis,* n. 4).

|  |  |
| --- | --- |
| Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 *(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ...................................  | 21 |
| *ALLEGATO 6 (Parere approvato)* .............................................................  | 29 |
| COMITATO DEI NOVE: |  |
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 3220-A/R Sorial ....  | 22 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ...........  | 22 |
| AUDIZIONI INFORMALI: |  |
| Audizione del Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dottoressa Pia Marconi, in |  |

relazione all’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268) .............................. 22

AVVERTENZA ................................................................................ 22

1. Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all’esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Audizione di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, di Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l’Università europea di Roma, di rappresentanti del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Comitato Difendiamo i nostri figli, di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l’Università degli studi di

Bologna *(Svolgimento e conclusione)* ...................................................... 31

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato *(Seguito dell’esame e rinvio)* ................. 32

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame*

*e rinvio)* ................................................................................... 33

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e*

*rinvio)* ..................................................................................... 34

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman

il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* ... 35

AVVERTENZA ................................................................................ 37

1. Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento

del bilancio di cassa *(Deliberazione)* ...................................................... 38

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220-A/R. (Parere all’Assemblea)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* .................... 39

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057 e abb.-A (Parere

all’Assemblea) *(Esame e rinvio)* ........................................................... 42

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America Centrale, dall’altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere all’Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con*

*condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione)* ................ 43

AVVERTENZA ................................................................................ 46

1. Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di

crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo *(Seguito dell’esame e rinvio)* .... 47

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale, e dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile. C. 3269 Governo (Parere

alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* ................................................... 50

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l’alienabilità dell’ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo

C. 2572 (Parere alla VII Commissione) *(Esame, ai sensi dell’articolo 73-*bis *del Regolamento,*

*e rinvio)* ................................................................................... 58

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di

crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo *(Seguito dell’esame e rinvio)* .... 59

1. Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

|  |  |
| --- | --- |
| Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di |  |
| parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, |
| tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276 |
| *(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione –* |
| *Parere favorevole con condizioni e osservazione)* ..........................................  | 72 |
| *ALLEGATO 1 (Parere alternativo presentato dai deputati Giancarlo Giordano, Pannarale e Carlo* |  |
| *Galli)* .......................................................................................  | 75 |
| *ALLEGATO 2 (Parere approvato)* ...............................................................  | 78 |
| Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per |  |
| la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 278 *(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma* |  |
| *4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* ...................  | 73 |
| *ALLEGATO 3 (Parere approvato)* ...............................................................  | 80 |
| **VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici** |  |
| SEDE REFERENTE: |  |
| Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga *(Seguito esame e rinvio)* ..................  | 81 |
| *ALLEGATO (Emendamenti approvati dalla Commissione)* ......................................  | 103 |
| ATTI DEL GOVERNO: |  |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 *(Esame, ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento, e rinvio)* ....................................  | 90 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ...........  | 102 |
| AVVERTENZA ................................................................................  | 102 |
| **IX Trasporti, poste e telecomunicazioni** |  |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: |  |
| 5-08106 Garofalo: Utilizzo del patrimonio ferroviario da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con particolare riguardo agli alloggi in locazione al personale ..........  | 107 |
| *ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 113 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5-08107 Franco Bordo: Realizzazione del collegamento ferroviario Tirreno-Brennero (Ti-Bre) in luogo di quello autostradale ...........................................................  | 107 |
| *ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 114 |
| 5-08108 Biasotti: Ritardi nella messa a disposizione delle risorse destinate al progetto di interramento del tratto Saviano-Feudo-Nola della ferrovia circumvesuviana .............  | 108 |
| *ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 115 |
| 5-08109 Oliaro: Stato di degrado della stazione ferroviaria di Noicattaro (BA) e delle aree antistanti ..................................................................................  | 108 |
| *ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 116 |
| 5-08110 Spessotto: Tempi e modalità di attuazione del programma di verifica delle emissioni inquinanti sul parco veicoli in circolazione ed eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie a carico delle case costruttrici ................................................  | 109 |
| *ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 122 |
| 5-08111 Tullo: Lunghezza massima degli autosnodati e dei filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone .........................................................  | 109 |
| *ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 124 |
| 5-08112 Attaguile: Regolamentazione del traffico aereo afferente al sistema lombardo, sulla base della differenziazione dell’offerta aeroportuale ......................................  | 110 |
| *ALLEGATO 7 (Testo della risposta)* ..........................................................  | 125 |
| RISOLUZIONI: |  |
| 7-00517 De Lorenzis: Valutazione economico-finanziaria del progetto relativo alla galleria di base del Brennero *(Discussione e rinvio)* .................................................  | 110 |

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria Digitale, nell’ambito dell’esame, in sede di atti dell’Unione europea, della Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione (COM(2016)43 final) . 112

AVVERTENZA ................................................................................ 112

1. Attivita` produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (esame - Rel. Ginefra). C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere

alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* ................................................... 128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991,

n. 311, per l’attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 *(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del*

*regolamento, e rinvio)* ..................................................................... 132

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007,

n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271

*(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* .................. 135

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992,

n. 517, per l’attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Atto n. 272 *(Esame, ai sensi dell’articolo 143,*

*comma 4, del regolamento, e rinvio)* ...................................................... 137

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l’attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura,

come modificata dalla direttiva 2015/13/UE. Atto n. 273 *(Esame, ai sensi dell’articolo 143,*

*comma 4, del regolamento, e rinvio)* ...................................................... 140

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274

*(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* .................. 144

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Atto n. 275 *(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e*

*rinvio)* ..................................................................................... 147

INDAGINE CONOSCITIVA:

« Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per

favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali ............................. 149

Audizione del Dr. Jan Siedentopp, rappresentante del Ministero dell’economia della Repub-

blica Federale di Germania *(Svolgimento e conclusione)* ................................. 149

1. Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

|  |  |
| --- | --- |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atton. 266 *(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ........................................  | 151 |
| *ALLEGATO 1 (Parere approvato)* .............................................................  | 153 |
| *ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti e Dall’Osso)* ...........................................................  | 156 |
| *ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dei deputati Martelli, Airaudo e Placido)* .....  | 159 |
| AUDIZIONI INFORMALI: |  |
| Seguito dell’audizione di rappresentanti dell’INPS nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1253-A e abbinate, recanti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato ...........................................................................  | 152 |

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896

Tripiedi .................................................................................... 152

1. Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farma- ceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C.

3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A. ............................................ 164

1. Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio .......................................................... 165

AVVERTENZA ................................................................................ 165

* + 1. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Ministro dell’Interno, on. Angelino Alfano *(Svolgimento e rinvio)* ........... 166

Comunicazioni della Presidente .............................................................. 166

* + 1. COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro degli affari esteri .................................................... 168

* + 1. COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Sottosegretario di Stato all’interno, Domenico Manzione *(Svolgimento e conclusione)* ............................................................................... 169

Sulla pubblicità dei lavori ................................................................... 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ........... 169

*Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.*

€ 9,60 \*17SMC0006230\*

\*17SMC0006230\*